Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Anno XXXVIII - N. 63 **Venezia, martedì 17 luglio 2007**

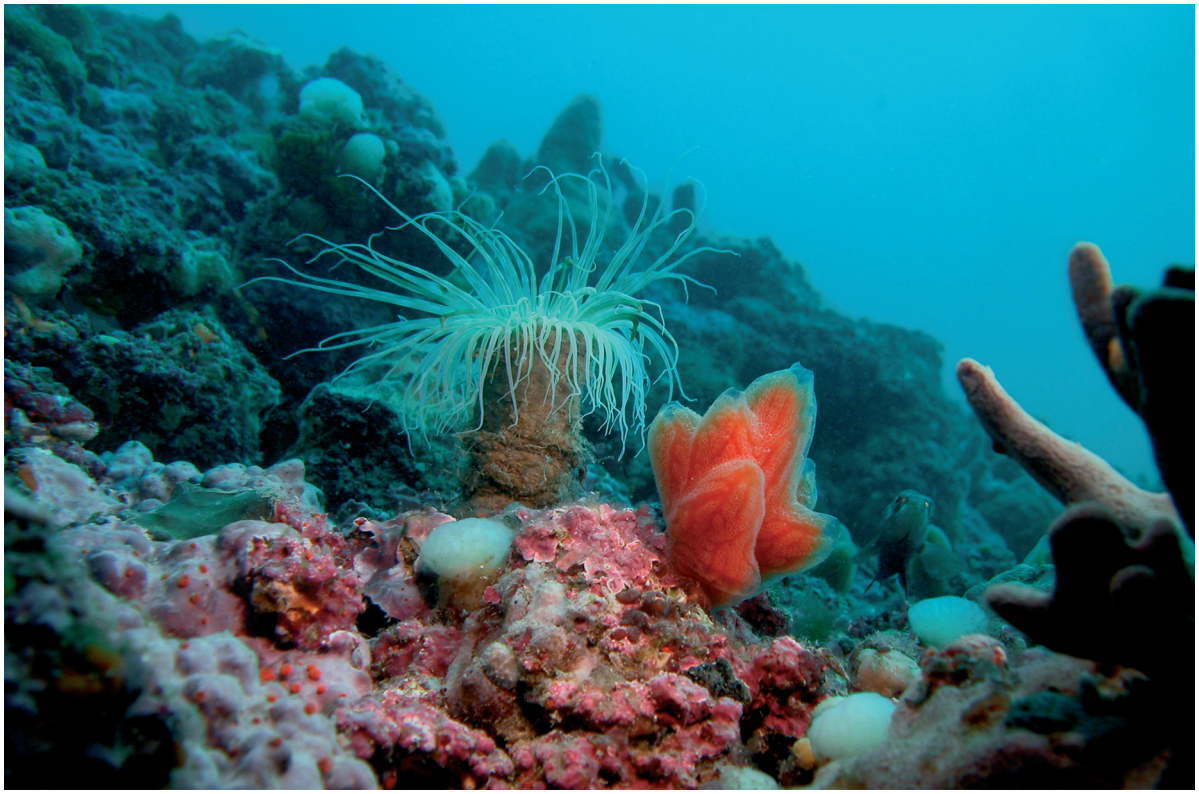

Golfo di Venezia, Le "Tegnùe".
Le "Tegnùe"sono formazioni sottomarine costituite da rocce originatesi in seguito a processi chimici e biologici, localizzate da poco più di 1 miglio dalla costa fino al centro dell'Alto Adriatico, su un vasto tratto di mare che va da Chioggia a Grado. Svolgono un'importante funzione per l'insediamento e la riproduzione di una grande varietà di specie animali e vegetali. Furono così chiamate dai pescatori in quanto su questi fondali, più elevati rispetto a quelli circostanti, le loro reti venivano trattenute (tegnùe, in dialetto).

(Foto Piero Mescalchin)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 12
Interventi regionali in favore dei soggetti affetti da muco-polisaccaridosi e malattie lisosomiali affini..... 6

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 13
Variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arcole e di Zimella in Provincia di Verona. 8

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 14
Partecipazione della Regione del Veneto all'Accademia Internazionale per la formazione dei professionisti della Salute GEIE – EWIV. 11

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 15
Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina. 14

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 16
Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche..... 19

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **115** del 27 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Adria da Segato Plinio contro Regione Veneto. 33
[Affari legali e contenzioso]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. **76** del 14 febbraio 2007
Dgr 4466 del 28.12.2006: revoca contributo per errore materiale e rettifica impegno di spesa. 33
[Servizi sociali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1720** del 12 giugno 2007 [4.1]
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva di n. 1 impianto mobile di recupero di rifiuti.. Società: Italscavi S.r.l., con sede legale in Via Loreto, 4 31021 Campocroce di Mogliano Veneto (TV) - C.F. P.IVA 02262960269. 33
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1860** del 19 giugno 2007 [7.11]
Progetto "La scuola in Ospedale". Anno scolastico 2007-2008. 35
[Istruzione scolastica]

n. **1905** del 26 giugno 2007 [10.0]
Affidamento ai membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini. Modifica deliberazioni della Giunta regionale n. 1259 del 24 maggio 2005, n. 2372 dell'1 agosto 2006 e n. 3501 del 9 novembre 2006. Articolo 33, comma II, dello Statuto regionale. 35
[Giunta regionale]

n. **1906** del 26 giugno 2007 [2.1]
L.R. 8 aprile 1986, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico". Piano di riparto 2007. Approvazione graduatorie e programma interventi. 36
[Cultura e beni culturali]

n. **1907** del 26 giugno 2007 [2.2]
Deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 12 giugno 2007 "Iniziative televisive della Giunta regionale. Programmi di approfondimento quindicinale e loro diffusione su emittenti locali venete". Modifica data di decorrenza 41
[Informazione ed editoria regionale]

n. **1908** del 26 giugno 2007 [5.1]
Intervento del Comune di Pieve di Soligo per la realizzazione di una palestra polifunzionale. Studio di fattibilità per l'inserimento paesaggistico e la riqualificazione dell'area. (L.R. 27/03, art. 2, comma 3). 42
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **1910** del 26 giugno 2007 [6.1]
Legge 23 dicembre 1999, n. 499 art. 2 comma 2 - Programmi Interregionali. P.I. Assistenza Tecnica nel settore Zootecnico. LR n. 2 del 3/2/2006 art. 13. Attività 2007. 42
[Veterinaria e zootecnia]

n. **1911** del 26 giugno 2007 [6.4]
Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013. Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane". Integrazione superfici eleggibili. 43
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1912** del 26 giugno 2007 [6.2]
Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna. Assegnazione fondi alle Comunità Montane. Legge Regionale n. 2/1994 e successive modificazioni. 43
[Foreste ed economia montana]

n. **1913** del 26 giugno 2007 [7.13]
Eventi promozionali collegati all'edizione 2007 del Giro d'Italia - 12-30 maggio 2007. Approvazione schemi di contratto. Deliberazione n.542 del 6 marzo 2007. Legge regionale 4.11.2002, n. 33. 44
[Turismo]

n. **1915** del 26 giugno 2007 [7.3]
Promozione dell'alpinismo. Trasferimento alle province delle risorse finanziarie per l'anno 2007. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 3, lettera m), 117 e 129, comma 2, lettera b). 44
[Turismo]

n. **1916** del 26 giugno 2007 [7.3]
Trasferimento alle province delle risorse finanziarie per l'anno 2007 per il finanziamento di funzioni amministrative esercitate in materia di informazione, accoglienza turistica e promozione locale, ai sensi degli articoli 3, 17, 21 e 129, c. 2 lett. a) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. 45
[Turismo]

n. **1919** del 26 giugno 2007 [3.2]
Attuazione della Dgr n. 4221 del 28 dicembre 2006. Funzioni amministrative dei Comuni rivieraschi del Lago di Garda. Indirizzi operativi. 45
[Trasporti e viabilità]

n. **1920** del 26 giugno 2007 [3.2]
Programma regionale di investimenti per tecnologie nel settore del trasporto pubblico locale 2003/2004. Proroga dei termini. 47
[Trasporti e viabilità]

n. **1921** del 26 giugno 2007 [3.3]
West Energy S.p.A. - Centrale a ciclo combinato alimentata

a gas naturale della potenza di 800 MW - Comune di Loreo (RO) - Procedura di V.I.A. Statale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86. Aggiornamento del parere di compatibilità ambientale ex art. 22 della L.R. 10/99. 47
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1922** del 26 giugno 2007 [4.3]
D. Lgs. n. 112/98. Interventi per la conservazione o modificazione dei beni del demanio idrico. Riparto fondi 2007. 47
[Demanio e patrimonio]

n. **1923** del 26 giugno 2007 [4.3]
L.R. 30.01.2004, n.1 art. 23, Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale - Bacino del fiume Adige - Affidamento al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà dell'incarico per individuare e progettare a livello di fattibilità interventi strutturali per lo stoccaggio di volumi d'acqua. 48
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **1924** del 26 giugno 2007 [4.1]
"Interventi di manutenzione straordinaria su opere consorziali nel bacino Brussa in Comune di Caorle. Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento. D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 112." Dgr n. 1237 del 18.03.2005 e Dgr n. 3055 del 18.10.2005. Rinnovo dei termini per la realizzazione dell'intervento finanziato in favore del Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento (VE). 48
[Bonifica]

n. **1925** del 26 giugno 2007 [4.1]
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva di n. 2 impianti mobili di recupero di rifiuti. Società: Dal Maistro S.n.c., con sede legale in Via Maistri, 2 36030 Monte di Malo (VI) - C.F. P.IVA 00013600242. 49
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1926** del 26 giugno 2007 [4.1]
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva di n. 4 impianti mobili di recupero di rifiuti. Revoca delle D.DgrV. n. 1737 del 6/06/2003 e n. 1392 del 14/06/2005. Società: Track Master S.r.l. con sede legale in Via Calessani, 115 - 31027 Spresiano (TV) - C.F. P.IVA 03238460269. 50
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1927** del 26 giugno 2007 [4.1]
Dgr n. 4187 del 30/12/2005, Dgr n. 4188 del 30.12.2005 e Dgr 4262 del 28/12/2006. Unificazione dei precedenti provvedimenti adottati in favore di Legambiente volontariato veneto e modifica delle modalità di realizzazione del progetto finanziato. 52
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1928** del 26 giugno 2007 [0.8]
Assemblea Ordinaria dell' associazione Informest del 28 giugno 2007. 52
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1929** del 26 giugno 2007 [0.8]
Assemblea ordinaria della Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A. del giorno 26 aprile 2007 (Dgr n. 1112 del 24/04/2007). Seduta del 25 giugno 2007. 52
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1930** del 26 giugno 2007 [0.8]
Assemblea ordinaria della società Veneto Innovazione S.p.A. del 29 giugno 2007. 52
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1931** del 26 giugno 2007 [0.8]
Assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a. del 28 giugno 2007. 53
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1932** del 26 giugno 2007 [8.1]
Variazione al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'art. 6, L.R. 19/02/2007, n. 3 e ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29/11/2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. 28) 53
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1933** del 26 giugno 2007 [0.4]
L.R. 23.12.1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto". Riparto contributi anno 2007. . 57
[Cultura e beni culturali]

n. **1934** del 26 giugno 2007 [0.4]
Adesione per l'anno 2007 all'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale. 58
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1935** del 26 giugno 2007 [0.4]
Adesione per l'anno 2007 alla Comunità di Lavoro delle Regioni europee di confine (Association of European Border Regions - AEBR). 58
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1936** del 26 giugno 2007 [0.4]
Autorizzazione alla Comunità degli Italiani di Zara (Croazia) di modificare il progetto per lo sviluppo di centri ed attività culturali e di istruzione ammesso a contributo regionale con Dgr n. 4417 del 29.12.2004. L.R. 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia". 58
[Cultura e beni culturali]

n. **1937** del 26 giugno 2007 [0.4]
Legge n. 482/1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". Attuazione dell'articolo 8, comma 5 del Regolamento di attuazione della Legge (Dpr n. 345 del 2.05.2001). Approvazione schede di analisi delle domande di finanziamento presentate per l'accesso ai Fondi di competenza esercizio finanziario 2007. 59
[Cultura e beni culturali]

n. **1938** del 26 giugno 2007 [0.3]
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della

legge 17 maggio 2007, n. 64, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n.° 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario"..... 60
[Affari legali e contenzioso]

n. **1939** del 26 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia proposto da Agnoletto Donato c/ Regione Veneto ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2194 del 30.10.2006..... 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **1940** del 26 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio avanti al Tribunale di Venezia nel ricorso proposto da Axun Arredo New Srl contro la Regione del Veneto per l'annullamento dei decreti del Dirigente della Direzione Regionale Industria nn. 175 del 20.05.2005 e. 26 del 19.02.2007. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **1941** del 26 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso proposto da U.S.A. Sas Ufficio Servizi Aziendali di Dal Cin contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, della cartella di pagamento n. 11320070012007006 riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2000. Ratifica Dprg n. 106 del 15.6.2007. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **1942** del 26 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da F.I.M.M.G. - Federazione Italiana Medici Medicina Generale e Luigi Adinolfi contro Regione del Veneto e Ministero della Salute per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 385 del 20.02.2007. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **1943** del 26 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tribunale di Vicenza - sezione lavoro proposto da Peruzzi Antonietta contro Regione Veneto ed altri per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **1944** del 26 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Consiglio di Stato da Cordioli Domenico e Cordioli Fausto per l'annullamento della sentenza del Tar Veneto - seconda sezione - n. 3675 del 6.11.2006. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **1945** del 26 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso in riassunzione avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto da Associazione Agricoltori Medio Tagliamento e altri contro Regione del Veneto e altri per l'annullamento delle deliberazioni di adozione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Fiume Tagliamento. 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **1946** del 26 giugno 2007 [12.0]
Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti il Tar per il Veneto proposti c/Regione del Veneto in materia di urbanistica..... 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **1947** del 26 giugno 2007 [12.0]
Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti il Tar Veneto proposti da Comacchio Germano, Comacchio Francesco, Comacchio Gastone e Coop. AT.IR. a r.l. e Battistella Giuliana c/Regione del Veneto in materia di urbanistica. . 61
[Affari legali e contenzioso]

n. **1948** del 26 giugno 2007 [12.0]
Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti il Tar Veneto proposti da Suighi Renato, Riccardi Vittoria e Ballarin Alberto c/Regione del Veneto in materia di urbanistica. 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1949** del 26 giugno 2007 [12.0]
Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Favaro Vittorio contro Regione del Veneto e altri, per l'annullamento, tra l'altro, del decreto di esproprio della società Veneto Strade spa n. 6 del 10.7.2006. 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1950** del 26 giugno 2007 [12.0]
Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Impresa Baldan di Baldan Paolo contro Regione del Veneto e altri per l'annullamento del verbale della Conferenza di Servizi 31 gennaio 2007. 62
[Affari legali e contenzioso]

n. **1951** del 26 giugno 2007 [9.3]
ESU di Venezia - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Nomina di Commissario ad Acta. ... 62
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1952** del 26 giugno 2007 [7.9]
Formazione Professionale - Legge 236/93. Dgr n. 3579 del 19/10/1999 C.M. n. 139/98 del 22/12/1998. Progetto n. 6381: "Nuovi strumenti di gestione del database e di sviluppo in ambiente Windows NT". Revoca del finanziamento concesso a favore della società EQS Software S.R.L. ora in liquidazione con sede in Malo (VI). 62
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1953** del 26 giugno 2007 [7.11]
Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Anno Accademico 2007-2008. Legge Regionale 7.4.1998, n. 8 (art. 37). 62
[Istruzione scolastica]

n. **1955** del 26 giugno 2007 [0.1]
Revoca Dgr 3664 del 28/11/2006 e previsione rifinanziamento intervento "Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale" del Comune di Portogruaro, nell'ambito del "Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale - interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree esterne della stazione ferroviaria di Portogruaro e della via-

bilità connessa al piano generale della mobilità nella Venezia Orientale nell'ambito del progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano di superficie". 74
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1956** del 26 giugno 2007 [0.1]
Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. Approvazione elenco interventi e testo APQ per il potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali. Delibera CIPE n. 35 del 27/05/2005 quota D.3. Legge 23/12/1996, n. 662..... 74
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1957** del 26 giugno 2007 [5.3]
Autorizzazione alla permuta di alloggi tra l'Ater di Venezia ed il Comune di S. Donà di Piave con contestuale trasferimento del vincolo di destinazione. 75
[Edilizia abitativa]

n. **1958** del 26 giugno 2007 [9.7]
Arch. Davide Miola. Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa in merito alle iniziative della Regione del Veneto volte alla razionalizzazione delle sedi ad uso ufficio della Giunta regionale. 75
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **1961** del 26 giugno 2007 [4.10]
Contributi per la realizzazione di aree naturali protette di interesse locale - Esercizio 2005. Presa d'atto progetti esecutivi Comune di Tombolo (PD) e Comune di Danta di Cadore (BL). Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40. 76
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1963** del 26 giugno 2007 [9.1]
Indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la concertazione dei criteri generali relativi alla disciplina dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti. 76
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1966** del 26 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio instaurato avanti il Consiglio di Stato da Pellizzari Angelo contro Regione Veneto ed altri. 76
[Affari legali e contenzioso]

n. **1967** del 26 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tar Veneto promosso da Mori Aldo contro la Regione del Veneto per l'annullamento del decreto Direzione Produzioni Agroalimentari n. 12 del 19 gennaio 2007. 76
[Affari legali e contenzioso]

n. **1968** del 26 giugno 2007 [12.0]
Lodo arbitrale 15.02.2007 nel procedimento promosso da Regione Veneto contro Setten Davide Alcide, Setten Stefania e Setten Sabrina. Definizione della controversia. 76
[Affari legali e contenzioso]

n. **1969** del 26 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Lazio proposto dai Comuni di Montebello Vicentino (VI), Altavilla Vicentina (VI) e Torri di Quartesolo (VI) contro CIPE, Ministero delle Infrastrutture e altri e nei confronti della Regione Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione del CIPE n. 94 in data 29.3.2006 di approvazione del progetto preliminare del collegamento ferroviario AV/AC tratta Verona - Padova. 76
[Affari legali e contenzioso]

n. **1970** del 26 giugno 2007 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Lazio proposto dal Comune di S. Bonifacio (VR) contro Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione del CIPE n. 94/2006 in data 29.3.2006 di approvazione del progetto preliminare del collegamento ferroviario AV/AC tratta Verona - Padova. 77
[Affari legali e contenzioso]

n. **1971** del 26 giugno 2007 [5.5]
Protezione Civile: Attività inerenti il soggiorno del Santo Padre Benedetto XVI° a Lorenzago di Cadore (BL). 77
[Ospitalità e rappresentanza]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr*).

[0.1] Direzione programmazione
[0.3] Direzione affari legislativi
[0.4] Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità
[0.8] Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie
[2.1] Direzione beni culturali
[2.2] Direzione comunicazione e informazione
[3.2] Direzione mobilità
[3.3] Direzione valutazione progetti e investimenti
[4.1] Direzione tutela ambiente
[4.3] Direzione difesa del suolo
[4.10] Direzione pianificazione territoriale e parchi
[5.1] Direzione lavori pubblici
[5.3] Direzione edilizia abitativa
[5.5] Servizio protezione civile
[6.1] Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura
[6.2] Direzione produzioni agroalimentari
[6.4] Direzione piani e programmi settore primario
[7.3] Direzione turismo
[7.9] Direzione formazione
[7.11] Direzione istruzione
[7.13] Direzione promozione turistica integrata
[8.1] Direzione bilancio
[9.1] Direzione risorse umane
[9.3] Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti
[9.7] Direzione affari generali
[10.0] Segreteria della giunta regionale
[12.0] Avvocatura regionale

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 12

Interventi regionali in favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. Con la presente legge la Regione del Veneto disciplina gli interventi in favore dei soggetti affetti da mucopolisaccaridosi o malattie lisosomiali affini.

2. Ai fini del comma 1 si intendono malattie lisosomiali affini le seguenti patologie: Aspartilglicosaminuria, Fucosidosi, Gangliosidosi, GM1 o Sindrome di Landing, GM2 o Sindrome di Tay Sachs o Sandhoff, Malattia di Fabry, Mannosidosi, Mucolipidosi II o I cell, Mucolipidosi III o Polidistrofia Pseudo Hurler, Mucolipidosi IV, Sialidosi.

Art. 2
Interventi

1. La Regione del Veneto in via sperimentale riconosce un contributo mensile finalizzato all'assistenza domiciliare delle persone affette dalle patologie di cui all'articolo 1, comma 2, o all'espletamento delle terapie di sostegno volte a lenirne i sintomi.

Art. 3
Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale attraverso le aziende unità locali sociosanitarie effettua, con cadenza triennale, un'analisi ricognitiva dei casi riscontrati nel territorio veneto, nonché dell'andamento delle patologie di cui all'articolo 1, comma 2 e la trasmette alla competente commissione consiliare.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare definisce l'importo e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 2.

3. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
Formazione del personale

1. Ai fini della presente legge, la Giunta regionale promuove presso le aziende ospedaliere di Padova e Verona corsi di formazione per operatori che intendono specializzarsi nell'assistenza di soggetti affetti da mucopolisaccaridosi e malattie lisosomiali affini.

Art. 5
Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate sull'upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 luglio 2007

Galan

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Interventi
Art. 3 - Modalità di attuazione
Art. 4 - Formazione del personale
Art. 5 - Norma Finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 luglio 2007, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 novembre 2006, dove ha acquisito il n. 210 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Sernagiotto, Cortelazzo, De Boni, Laroni, Manzato, Frigo, Gallo, Zabotti, Covi, Pettenò, Atalmi, Rossato e Bettin;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 marzo 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 giugno 2007, n. 7358.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

per aiutare i genitori che hanno figli affetti da patologie rare è necessario un sostegno immediato e costante che, purtroppo, è difficile da ottenere nelle strutture pubbliche.

Capita di assistere sempre più di frequente a tragedie determinate dalla solitudine in cui le famiglie devono gestire situazioni di dolore troppo grandi per essere assorbite senza traumi, talvolta devastanti.

Anche il dispositivo della legge n. 104/1992 sui permessi ai familiari dei disabili non trova la dovuta applicazione nei casi in cui la patologia sia diagnosticata come rara. In questi casi, la lungaggine burocratica che va dalla presentazione di una domanda per un permesso all'ottenimento dello stesso, passa attraverso un lungo e penoso iter non sempre rispettoso delle sofferenze di chi sta male.

Le Mucopolisaccaridosi rientrano nel gruppo delle malattie da accumulo di lisosomiali e sono causate dal deficit di un enzima, la cui mancanza determina un accumulo progressivo di una sostanza, detta Mucopolisaccaride, in organi vitali quali: fegato, cuore, polmoni, sistema nervoso centrale, milza ed organi di sostegno quali lo scheletro. L'accumulo di tale sostanza è progressivo nel tempo e determina un deterioramento cronico delle condizioni generali di salute del malato, in particolare a carico del sistema nervoso centrale, articolare, del sistema epatico e polmonare.

I soggetti affetti da mucopolisaccaridosi presentano problematiche oltre che di salute in senso stretto, di ritardo mentale, ipercineticità, incontinenza, disturbi comportamentali, disturbi del sonno ed alterazioni neurologiche di ogni genere, ed in molti casi necessitano di assistenza continua ventiquattro ore al giorno.

Attualmente non esiste una cura risolutiva per le mucopolisaccaridosi ed i pazienti vengono trattati con terapie di sostegno (fisioterapia, logopedia, psicomotricità, interventi ortopedici e altro ancora), atte ad intervenire sulle manifestazioni della malattia.

È ormai noto, inoltre, quali siano i costi a carico delle famiglie che debbano ricorrere alle diverse forme di assistenza domiciliare e quali benefici tali servizi determinino nella sfera familiare e personale in ordine al miglioramento della qualità della vita, alla riduzione dello stress e all'abbattimento dell'isolamento sociale.

Con questa proposta di legge si prevede che venga assegnato alle persone affette da Mucopolisaccaridosi un contributo mensile finalizzato alternativamente all'assistenza domiciliare o all'espletamento delle terapie di sostegno volte a lenire i sintomi della malattia.

Infine, poiché le famiglie dei pazienti affetti da Mucopolisaccaridosi lamentano difficoltà a reperire operatori sociali preparati ad assistere i loro congiunti, cosi come non si trova chi può insegnare loro come continuare a domicilio le terapie che sono quotidiane, si prevede che la Giunta regionale autorizzi le aziende ospedaliere di Padova e Verona a svolgere corsi di formazione per personale specializzato nell'assistenza di soggetti affetti da Mucopolisaccaridosi e malattie degenerative gravi.

La Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 29 marzo 2007 approvandolo, all'unanimità, nel testo che segue.

3. Struttura di riferimento

Direzione piani e programmi socio sanitari

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 13

Variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arcole e di Zimella in Provincia di Verona.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Individuazione della variazione delle circoscrizioni comunali di Arcole (VR) e di Zimella (VR)

1. L'area dei mappali nn. 38, 40, 62, 63, 139, 140, 141, 192, 193, 194, 219, 220, 248, 249, 250, 251, 276, 277, 285, 286, 287, 288, del Foglio n. 16 di mq. 74.666 e l'area dell'intero Foglio n. 17 di mq. 550.493 sito nel Comune di Arcole (VR) per una superficie complessiva di mq. 625.159, sono da questo distaccate e aggregate al Comune di Zimella (VR), secondo quanto previsto nella relazione descrittiva e nella cartografia allegate alla presente legge di cui costituiscono parte integrante.

2. L'area dei mappali nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 124, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 217, 218, 220, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 del Foglio n. 24 di mq. 567.211 e l'area dei mappali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del Foglio n. 25 di mq. 123.646 sito nel Comune di Zimella (VR) per una superficie complessiva di mq. 690.857, sono da questo distaccate e aggregate al Comune di Arcole (VR), secondo quanto previsto nella relazione descrittiva e nella cartografia allegata alla presente legge di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2
Consultazione referendaria

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

elettori aventi diritto al voto: n.	22
votanti: n.	22
voti validamente espressi: n.	22
voti favorevoli: n.	21
voti contrari: n.	1

Art. 3
Definizione rapporti

1. Alla definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale di cui all›articolo 1 provvede la Provincia di Verona, ai sensi dell›articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 luglio 2007

Galan

INDICE

Art. 1 - Individuazione della variazione delle circoscrizioni comunali di Arcole (VR) e di Zimella (VR)
Art. 2 - Consultazione referendaria
Art. 3 - Definizione rapporti

Allegato

- RELAZIONE DESCRITTIVA DEL CONFINE

Il nuovo assetto circoscrizionale che interessa una limitata superficie territoriale dei Comuni di Arcole (VR) e di Zimella (VR) determina un nuovo confine più rettilineo, omogeneo e razionale fra i due Comuni come si evince chiaramente nella cartografia.

Nel dettaglio le superfici territoriali oggetto della aggregazione fra i due Comuni, sono le seguenti:

- la superficie territoriale amministrata dal Comune di Arcole da aggregare al Comune di Zimella è di mq. 625.159, vale a dire di Kmq. 0,62 e su di essa risiedono 25 cittadini raggruppati in 8 nuclei familiari. L›area è posta lungo l›asse confinario nord-sud dei due Comuni. È delimitata ad est dalla strada provinciale detta «via Marcabella», che rimane nel territorio amministrato dal Comune di Zimella. Essa comprende una parte del Foglio n. 16 e l›intero Foglio n. 17 del Comune di Arcole ed è compresa fra i Fogli di mappa n. 5, 6 e 25 del Comune di Zimella;
- la superficie territoriale amministrata dal Comune di Zimella da aggregare al Comune di Arcole è di mq. 690.857, vale a dire di Kmq 0,69 e su di essa non vi sono residenti. Anche questa area è posta lungo l›asse confinario nord-sud

dei due Comuni. Si estende in località Bonaldo di Zimella. Essa comprende parte del Foglio n. 25 e del Foglio n. 24 del catasto del Comune di Zimella ed è compresa fra i Fogli di mappa n. 16 e 25 del catasto comunale di Arcole. La delimitazione a est e a sud è segnata dalla strada comunale del «Bruso» che rimane nella circoscrizione territoriale del Comune di Zimella fino al punto estremo del precedente limite confinario posto a sud.

- CARTOGRAFIA

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL'ORGANIZZAZIONE CATASTALE DEI TERRITORI COMUNALI DI ARCOLE E ZIMELLA
QUADRI DI UNIONE FOGLI CATASTALI

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 luglio 2007, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1 Procedimento di formazione

- La Giunta regionale , su proposta dell›Assessore Stefano Valdegamberi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 settembre 2005, n. 19/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 settembre 2005 dove ha acquisito il n. 75 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 8 maggio 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Franco Bonfante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 giugno 2007, n. 7359.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

si premette che con lettere congiunte i Sindaci dei Comuni di Zimella e di Arcole, in Provincia di Verona, hanno chiesto una variazione territoriale dei rispettivi Comuni, inviando le deliberazioni dei Consigli comunali (n. 55 del 10 settembre 2002 Arcole e n. 63 del 25 settembre 2002 Zimella), con le quali le rispettive assemblee hanno espresso a maggioranza qualificata il loro parere positivo all›aggregazione di una limitata porzione del territorio del Comune di Arcole al Comune di Zimella e di una aggregazione di una altrettanto limitata porzione del territorio del Comune di Zimella al Comune di Arcole.

Nel dettaglio la superficie territoriale amministrata dal Comune di Arcole da aggregare al Comune di Zimella è di mq 625.159, vale a dire di Kmq 0,62 e su di essa risiedono 25 cittadini raggruppati in 8 nuclei familiari, mentre la superficie territoriale amministrata dal Comune di Zimella da aggregare al Comune di Arcole è di mq 690.857, vale a dire Kmq 0,69 e su di essa non vi sono residenti.

La nuova definizione dei confini tra i Comuni di Arcole e di Zimella è, tra l›altro, motivata dal fatto che i cittadini residenti in via Marcabella, via Canova e via Braggio, attualmente appartenenti al Comune di Arcole, formano sostanzialmente parte integrante con la Comunità di S. Stefano di Zimella, condividendo con quest›ultima la vita sociale e relazionale e fruendo nel contempo di tutti i servizi che il Comune di Zimella eroga ai propri amministrati.

Si palesa, inoltre, opportuno accogliere la proposta di unificazione di una parte del territorio del Comune di Zimella sito in località "Bruso" di Bonaldo di Arcole, al fine di dare una più congrua razionalità amministrativa all'area.

Si fa presente che la proposta di aggregare al Comune di Zimella parte del territorio del Comune di Arcole è stata oggetto di una petizione di tutti i cittadini del Comune di Arcole residenti nell›area interessata a variazione e che entrambe le Amministrazioni comunali di Arcole e di Zimella si sono immediatamente dichiarate disponibili ad accogliere.

Ora, alla luce di quanto evidenziato, si può affermare che le variazioni circoscrizionali in oggetto corrispondono ai criteri generali indicati dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni e sono, pertanto, meritevoli di accoglimento.

Il progetto di legge consta di tre articoli.

Nel primo comma dell›articolo 1 è indicata la superficie territoriale amministrata dal Comune di Arcole da aggregare al Comune di Zimella, contestualmente individuata per numeri di fogli e numeri di mappale.

Nel secondo comma dell›articolo 1 è indicata, invece, la superficie territoriale amministrata dal Comune di Zimella da aggregare al Comune di Arcole, altrettanto, contestualmente individuata per numeri di fogli e numeri di mappale.

Nel secondo articolo si riportano i dati relativi ai risultati della consultazione referendaria del solo Comune di Arcole in quanto nella porzione di territorio del Comune di Zimella, interessato alla variazione circoscrizionale, non vi sono elettori residenti e, inoltre, viene indicato anche il risultato complessivo del referendum.

Infine, l›articolo 3 demanda alla Provincia di Verona la definizione dei rapporti conseguenti alla variazione territoriale in oggetto, ai sensi dell›articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

La Prima Commissione ha invitato i Comuni di Arcole e Zimella e l'Amministrazione provinciale di Verona ad esprimere il proprio parere in merito a questa variazione circoscrizionale, acquisendo le deliberazioni dei rispettivi consigli comunali e del consiglio provinciale ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni.

Accogliendo positivamente le istanze dei sindaci che hanno manifestato la volontà di variare le proprie circoscrizioni comunali al fine di offrire una migliore qualità dei servizi ai propri residenti, il Consiglio, dopo un'accurata istruttoria della Prima Commissione, ha espresso parere favorevole in ordine al giudizio di meritevolezza, ai sensi dell'articolo 5 della suddetta legge regionale, in data 15 giugno 2006.

Successivamente, individuata da parte della Giunta regionale la popolazione interessata al quesito referendario sulla quale il Consiglio in data 26 ottobre 2006 si è espresso positivamente, il Presidente della Giunta regionale ha indetto il referendum consultivo che si è svolto domenica 25 marzo scorso, al quale hanno partecipato i soli elettori residenti nell'area interessata alla variazione circoscrizionali del Comune di Arcole in quanto non ci sono elettori residenti nella porzione di territorio interessato del Comune di Zimella.

La Prima Commissione consiliare nella seduta dell'8 maggio 2007 ha preso atto del risultato di tale consultazione referendaria concludendo l'iter legislativo relativo al progetto di legge oggi al vostro esame e lo ha approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Veneto PPE, LV-LN-P, FI, AN, Progetto Nordest, UDC, Nuovo Psi, L'Ulivo-PDV, Per il Veneto con Carraro (con delega IDV), Comunisti Italiani.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

"Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.".

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali e persone giuridiche e controllo atti

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 14

Partecipazione della Regione del Veneto all'Accademia Internazionale per la formazione dei professionisti della Salute GEIE – EWIV.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Partecipazione alla "Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV"

1. La Regione, per il tramite della Giunta regionale, partecipa in qualità di membro, con le modalità stabilite dalla presente legge, al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) - "Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV", di seguito denominato "Accademia" con sede in Villach, Carinzia, Austria.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'Accademia persegua le seguenti finalità:

a) l'istituzione di un centro internazionale ed interdisciplinare per l'organizzazione e la promozione di attività dirette alla formazione, anche continua, nonché all'aggiornamento dei professionisti della salute, in particolar modo per migliorare e incrementare la qualità dell'assistenza sanitaria, integrando e coordinando le prestazioni offerte e l'assistenza reciproca in tutti gli ambiti, con possibilità di accreditarsi presso le singole istituzioni nazionali;
b) la realizzazione e partecipazione a progetti internazionali, lo scambio di informazioni internazionali, l'organizzazione di congressi, seminari e manifestazioni simili per i membri, gli associati, i clienti e terzi, nonché la redazione e diffusione di pubblicazioni.

Art. 2
Atto costitutivo della "Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV"

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, preso atto della compatibilità dell'atto costitutivo dell'Accademia con quanto previsto dall'articolo 1, autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'Accademia, nonché al conferimento iniziale di cui all'articolo 4.

2. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro della Regione del Veneto.

Art. 3
Rappresentanti della Regione nell'"Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV"

1. La Giunta regionale provvede a individuare i rappresentanti della Regione negli organi dell'Accademia, secondo la disciplina contenuta nell'atto costitutivo.

Art. 4
Conferimento iniziale e contributo annuale

1. La Regione, in qualità di membro, versa all'Accademia, all'atto di sottoscrizione, la somma di euro 25.000,00, corrispondente a n. 10 quote sociali di euro 2.500,00 cadauna, a titolo di conferimento iniziale ed eroga alla stessa un contributo annuale per il concorso alle spese di funzionamento.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 65.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse allocate all'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio pluriennale 2007-2009.

Art. 6
Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 luglio 2007

Galan

INDICE

Art. 1 - Partecipazione alla "Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV"
Art. 2 - Atto costitutivo della "Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV"
Art. 3 - Rappresentanti della Regione nell'"Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV"
Art. 4 - Conferimento iniziale e contributo annuale
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Dichiarazioni d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 luglio 2007, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Flavio Tosi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 dicembre 2006, n. 38/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 gennaio 2007, dove ha acquisito il n. 217 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 maggio 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianpaolo Bottacin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 giugno 2007, n. 7365.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

gli assessori alla Sanità del Land Carinzia e delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, in occasione dell'adesione di quest'ultima al progetto europeo Interreg III/A dal titolo "Collaborazione Transfrontaliera per la cura del malato", nell'incontro di Muggia del 10 giugno 2004 auspicavano la costituzione di un'Accademia Internazionale per la formazione dei professionisti in ambito sanitario.

Tale proposta, discussa dapprima nell'ambito dei gruppi di lavoro afferenti il progetto Interreg III/A, prevedeva l'istituzione di un centro internazionale ed interdisciplinare per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento nel settore sanitario.

Rilevata, successivamente, l'opportunità di sviluppare un progetto di tale entità e durata al di fuori del progetto Interreg III/A, il compito di analizzare ed individuare eventuali forme istituzionali, attraverso le quali realizzare concretamente tale forma di collaborazione, veniva affidato ad un apposito Gruppo di lavoro, creato ad hoc e formato da rappresentanti dei tre enti coinvolti.

La Commissione di studio provvedeva a vagliare la normativa comunitaria e nazionale, ricercando lo strumento giuridico che maggiormente si attagliasse alla costituzione di un centro interdisciplinare internazionale per la formazione, l'aggiornamento e la formazione continua in sanità. A conclusione dei lavori, la Commissione di studio (di cui ha fatto attivamente parte anche l'Azienda sanitaria n. 2 di Feltre) riteneva che la forma maggiormente idonea a realizzare una tale ipotesi di cooperazione tra gli enti coinvolti fosse rappresentata dal Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), da costituirsi tra il Land Carinzia e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, istituzionalmente vocato ad inquadrare ipotesi di cooperazione internazionale in ambito intra comunitario.

Il modello di riferimento del GEIE è costituito dal francese Groupement d'interet economique (Gie), creato dai transalpini nel 1967 per favorire la collaborazione tra imprese e creare servizi e strutture comuni atte a migliorare e ad aumentare la produttività delle imprese.

Il GEIE è stato introdotto e disciplinato a livello comunitario con il regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed è entrato in vigore in tutti i Paesi membri il 1° luglio 1989. La costituzione e l'esistenza giuridica del GEIE può realizzarsi solo alle condizioni, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal diritto comunitario.

Il GEIE è stato elaborato allo scopo di offrire alle imprese e agli altri soggetti economici dei Paesi membri uno strumento innovativo (la nozione di attività economica, per espressa precisazione del regolamento, deve essere interpretata nel senso più ampio).

Oltre alla fonte comunitaria si applica al GEIE "la legge nazionale dello Stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo" (articolo 2 regolamento CEE 2137/85). Si tratta, dunque, di un regolamento che lascia agli Stati la possibilità di integrare determinati aspetti dell'istituto come meglio ritengano.

A tale proposito il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, contenente norme integrative al regolamento CEE 2137/1985, applicabili a tutti i GEIE costituiti ed aventi sede nel territorio italiano.

I due provvedimenti (regolamento comunitario e decreto legislativo nazionale), ai quali si aggiungono le disposizioni contenute nell'atto costitutivo, completano le fonti della disciplina applicabile al GEIE in quanto soggetto giuridico. Per quanto non contemplato in tali fonti si applicano tutte le norme di diritto nazionale stabilite per qualsiasi altro soggetto che svolga attività e funzioni ad esso assimilabili.

Il GEIE ha capacità giuridica piena ed autonoma e consta di organi propri. Ciò conferisce al gruppo un potere di contrattazione e di rappresentanza dei suoi membri molto più forte di quello di cui ciascun membro può disporre individualmente.

Secondo il regolamento comunitario (articolo 1, par. 3) di cui trattasi, il GEIE è dotato di soggettività giuridica, mentre per quanto riguarda l'ulteriore qualifica di persona giuridica viene lasciata facoltà agli Stati di attribuirla o meno. Il Legislatore italiano ha preferito escludere il riconoscimento della personalità giuridica.

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico costituisce una struttura flessibile, che consente ai suoi membri, senza comprometterne l'indipendenza economica e giuridica, di esercitare insieme parte delle loro attività. Non è, quindi, un mezzo per esercitare un'attività economica, ma uno strumento atto a realizzare un'attività ausiliaria a quella dei partecipanti, diretta a migliorare e coordinare l'operosità dei membri stessi.

La Regione Veneto, fatte proprie le conclusioni del Gruppo di lavoro, predisponeva un approfondimento in merito alle modalità di partecipazione della stessa ad un'eventuale GEIE.

L'articolo 50 dello Statuto Regione Veneto, nello specifico, prevede che la Regione possa istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società, "per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici", ma subordina tale eventualità all'adozione di un atto di natura legislativa, predisposto ad hoc.

Dato atto che i tempi concordati con gli altri partners per la costituzione del GEIE non erano compatibili con l'iter necessario ad istruire ed emanare una legge regionale che consentisse alla Regione Veneto di parteciparvi direttamente, si rilevava l'opportunità di affidare, in via fiduciaria, all'Azienda sanitaria n. 2 di Feltre il compito di sottoscrivere l'atto costitutivo del GEIE, partecipando attivamente ad esso, nelle more del completamento del procedimento legislativo. In considerazione anche del fatto che l'Azienda ULSS n. 2 di Feltre ha acquisito un'esperienza di rilievo quale coordinatore nell'ambito del progetto europeo Interreg III/A "Collaborazione Transfrontaliera per la cura del malato", e, inoltre, ha attivamente collaborato al Gruppo di lavoro istituito per la creazione dell'Accademia.

L'istituzione dell'"Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV" è stata formalizzata con la sottoscrizione, in data 21 settembre 2005 a Klagenfurt, del relativo Atto Costitutivo da parte del Land Carinzia, della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Azienda sanitaria n. 2 Feltre.

L'iniziativa descritta si inserisce nel contesto della collaborazione transfrontaliera, avviata fin dal 1978 con la Comunità di Alpe Adria. Oggi tale collaborazione sta assumendo un'importanza sempre crescente nel quadro degli articolati scenari di geopolitica che si vanno delineando in Europa.

Finora la collaborazione tra la Carinzia, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, per la realizzazione degli obiettivi comuni nei settori fondamentali della sanità e sociale, dell'economia, del turismo, della cultura, della ricerca scientifica, dei trasporti, dell'istruzione e formazione, della salvaguardia dell'ambiente, della protezione civile, dell'agricoltura e foreste, si è attuata tramite protocolli d'intesa.

Con il presente disegno di legge la Regione del Veneto, partecipando, in qualità di membro, all'"Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV", con sede in Villach, Carinzia, Austria, si prefigge lo scopo di migliorare e incrementare la qualità dell'assistenza sanitaria, integrando e coordinando le prestazioni offerte e l'assistenza reciproca in tutti gli ambiti.

L'"Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV" si configura, infatti, quale centro internazionale ed interdisciplinare per l'organizzazione e la promozione di attività dirette alla formazione, anche continua, nonché all'aggiornamento dei professionisti della salute; una scuola di formazione per le professioni sanitarie in grado di pianificare le iniziative formative indirizzandole verso obiettivi condivisi dai membri, finalizzati ad una crescita comune.

Attraverso l'adesione all'Accademia la Regione del Veneto intensificherà, in ambito socio sanitario, la collaborazione già avviata con il Land Carinzia e la Regione Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di creare un sistema di formazione standard europeo del personale ospedaliero. Il tema dell'iniziativa descritta sarà quindi accentrato sulla scuola di formazione, in particolare per quanto riguarda i corsi di laurea in materia sanitaria e altri ambiti formativi che interessano le professioni sanitarie.

Ciò, oltre a costituire un ulteriore sviluppo della collaborazione tra queste tre Regioni, è un importante passo verso la creazione dell'Euroregione in campo sanitario.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 2 maggio 2007, ha approvato il testo oggi al vostro esame a maggioranza, con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Veneto PPE, FI, LV-LN-P, UDC, Per il Veneto con Carraro (con delega IDV), PSE, L'Ulivo-PDV, mentre si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Comunisti Italiani e Rifondazione Comunista.

3. Struttura di riferimento

Segreteria regionale sanità e sociale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 15

Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto al fine della salvaguardia, protezione e ripopolamento delle risorse ittiche, attua un sistema di interventi e provvidenze finalizzate all'istituzione di zone di tutela biologica ed alla diversificazione, valorizzazione e riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del turismo marittimo.

Art. 2
Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, redige, sentite le associazioni della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano integrato per la gestione della fascia costiera.

2. Tenuto conto del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la consulta del mare di cui all'articolo 3, redige un programma triennale di interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.

3. Il programma di interventi è redatto sulla base di studi scientifici acquisiti o affidati a terzi, volti a verificare le peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali delle zone marine prospicienti la costa della Regione del Veneto.

4. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il programma di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3
Istituzione della consulta del mare

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la consulta del mare quale organo permanente di consultazione e concertazione degli interventi, con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali e le azioni da intraprendere.

2. Alla consulta partecipano:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato in qualità di presidente;
b) gli assessori regionali competenti in materia di ambiente e pesca o loro delegati;
c) il presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;
d) il presidente dell'ente gestore di cui all'articolo 9;
e) i comandanti delle capitanerie di porto del Veneto o un loro delegato, designati d'intesa con il ministero competente;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali di categoria componenti le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004 , n. 154 "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura";
g) un rappresentante delle organizzazioni della pesca sportiva;
h) il Presidente della Provincia di Venezia o un suo delegato;
i) il Presidente della Provincia di Rovigo o un suo delegato;
l) i sindaci dei comuni prospicienti la costa o loro delegati;
m) un rappresentante delle associazioni diportistiche.

3. Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da una persona di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 2 comunicano i loro rappresentanti e successivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale viene istituita la consulta del mare. I componenti restano in carica per la durata della legislatura.

5. La consulta può essere validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei propri componenti.

Art. 4
Interventi per promuovere l'istituzione di zone di tutela biologica al largo dei comuni di Chioggia e Carole

1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per valorizzare le zone di tutela biologica già istituite, denominate "tegnùe" o "tresse" al largo dei comuni di Chioggia e di Caorle e altre zone di tutela biologica di cui promuove l'istituzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, "Disciplina della pesca marittima" e dell'articolo 98 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per la esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima".

2. Il provvedimento che istituisce le zone di tutela biologica, individuate dalle coordinate geografiche, disciplina l'esercizio delle attività compatibili per il ripopolamento della flora e della fauna ittica.

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle finalità della presente legge per la tutela delle zone di cui al comma 1, in particolare persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche delle zone e il ripopolamento ittico;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche delle zone di tutela biologica;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica delle aree;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica;
g) la promozione di attività di istituzioni, enti o associazioni,

finalizzate all'organizzazione di visite guidate, immersioni subacquee a scopi scientifici, turistici e ricreativi.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, lettera g), la Giunta regionale promuove appositi corsi di formazione per le guide naturalistiche che opereranno nella zona di mare di tutela biologica. Le restanti attività sono normate da un apposito disciplinare di esecuzione e organizzazione.

5. Nelle zone di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca professionale e sportiva; sono altresì vietate le attività che possono compromettere le caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive della zona di mare di tutela biologica medesima. In particolare, sono vietate:

a) la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi o, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
e) la pesca subacquea;
f) l'ancoraggio.

6. Nella medesima zona di cui al comma 1 è invece consentito l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente disciplinati ed autorizzati dall'ente gestore dell'area di tutela biologica di cui all'articolo 9.

Art. 5
Interventi per l'immersione di materiale artificiale inerte

1. Al fine di favorire la riproduzione e l'accrescimento delle specie ittiche ed il ciclo biologico marino, attraverso la formazione naturale indotta di "tegnùe", è prevista la realizzazione di esperienze gestionali relativamente a limitate elevazioni artificiali del fondale, con materiale inerte, di altezza non superiore a metri 1,50 e di diametro mediamente non superiore a metri 20.

2. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire o a realizzare studi scientifici e monitoraggi volti a verificare la peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali che rendono le aree individuate idonee per la riproduzione di varie specie marine di importanza economico-commerciale e per le attività di ricerca scientifica nonché gli esiti conseguiti sull'accrescimento delle specie ittiche.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla Giunta regionale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria dei pescatori professionali, nel rispetto delle procedure autorizzative vigenti, direttamente ovvero mediante l'affidamento a terzi, in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, previa redazione di apposita progettazione, da predisporsi sulla base degli studi scientifici di cui al comma 2.

4. In tali aree, specificatamente indicate nel programma triennale di cui all'articolo 2, sarà consentita la sperimentazione delle seguenti attività:

a) la pesca sportiva;
b) la pesca turismo;
c) le immersioni con autorespiratore;
d) il turismo marittimo;
e) la maricoltura o molluschicoltura;
f) la piccola pesca professionale, nel rispetto delle leggi nazionali, riservata ai pescatori residenti;
g) la balneazione.

5. Nelle aree dedicate alla maricoltura e molluschicoltura, la Giunta regionale può prevedere, a carico dei rispettivi operatori, il rilascio di appositi permessi di pesca sportiva a pagamento.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a determinare le modalità di realizzazione degli studi e degli interventi di cui al presente articolo nonché le modalità di accesso e di pesca e i periodi di esercizio.

Art. 6
Interventi per la diversificazione e la riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura ed il turismo marittimo

1. La Regione concede finanziamenti e contributi al fine di favorire la riconversione delle imprese di pesca verso le attività turistiche, di molluschicoltura e maricoltura.

2. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:

a) realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti di molluschicoltura e maricoltura;
b) iniziative di studio e di ricerca sui seguenti aspetti:
   1) gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera;
   2) aspetti socio economici relativi agli addetti alla pesca professionale, alla forza lavoro in attività e alle possibilità occupazionali nel settore turistico;
c) iniziative per l'incremento e la tutela delle risorse della fascia costiera;
d) investimenti a favore della riconversione di imprese e cooperative della pesca in attività ricreative e turistiche;
e) cofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata della fascia costiera marina;
f) studi di fattibilità per l'istituzione di zone di tutela biologica;
g) promozione di corsi di formazione per gli operatori turistici e le guide naturalistiche che svolgono la propria attività nelle aree di cui ai precedenti articoli.

Art. 7
Giudizio di balneabilità da parte della Regione

1. Per consentire la tutela della filiera turistica complessiva in ordine alla qualità delle acque di balneazione per addivenire all'espressione del giudizio di balneabilità delle acque da parte della Regione, non è da considerare la valutazione del parametro ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 "Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione" e

successive modificazioni. Devono essere, in ogni caso adottate misure di controllo adeguate volte al rilevamento di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie; dei risultati di detti controlli deve essere tempestivamente data informazione anche al pubblico.

Art. 8
Destinatari degli interventi e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi per iniziative compatibili con il piano nazionale della pesca e con le normative vigenti a livello nazionale e comunitario nonché, con riferimento ai relativi interventi, con le normative vigenti nei settori del turismo e della formazione.

2. Sono destinatari dei contributi le imprese, le cooperative e loro consorzi nonché le associazioni di rappresentanza dei pescatori per azioni di interesse collettivo per gli interventi previsti dall'articolo 6.

3. I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della Regione del Veneto.

4. L'ammontare dei contributi, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 9
Ente gestore

1. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la consulta del mare di cui all'articolo 3, propone l'istituzione di un apposito ente gestore, quale ente strumentale per la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 10
Parere comunitario di compatibilità

1. Gli effetti di cui all'articolo 6, relativamente agli interventi che si configurano quali aiuti di Stato, sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 11
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, correnti per euro 2.000.000,00 in ognuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, e d'investimento per euro 2.000.000,00 nell'esercizio 2007, nonché per euro 4.200.000,00 in ognuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte:

a) quanto alla parte corrente, mediante prelevamento dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 5, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009 e contestuale incremento per competenza dell'upb di nuova istituzione "Azioni regionali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto" (area omogenea A0029 "Conservazione della natura");
b) quanto alla parte d'investimento, mediante prelevamento dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 7, del bilancio pluriennale 2007-2009 e contestuale incremento per competenza dell'upb di nuova istituzione "Interventi strutturali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto" (Area omogenea A0029 "Conservazione della natura").

Art. 12
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 luglio 2007

Galan

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Programmazione degli interventi
Art. 3 - Istituzione della consulta del mare
Art. 4 - Interventi per promuovere l'istituzione di zone di tutela biologica al largo dei comuni di Chioggia e Caorle
Art. 5 - Interventi per l'immersione di materiale artificiale inerte
Art. 6 - Interventi per la diversificazione e la riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura ed il turismo marittimo
Art. 7 - Giudizio di balneabilità da parte della Regione
Art. 8 - Destinatari degli interventi e ammontare dei contributi
Art. 9 - Ente gestore
Art. 10 - Parere comunitario di compatibilità
Art. 11 - Norma finanziaria
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 luglio 2007, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale , su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 giugno 2005, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 luglio 2005, dove ha acquisito il n. 31 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 ottobre 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 giugno 2007, n. 7433.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il tratto di mare del golfo di Venezia prossimo alla costa è caratterizzato da un fondale relativamente poco profondo, mediamente tra i 10 ed i 20 metri, perlopiù costituito da substrati sabbiosi.

Già dalla fine del '700 furono individuate alcune zone in cui il fondale presentava una consistenza più solida ed una elevazione di uno o due metri che i pescatori dell'epoca chiamarono "tegnùe", in considerazione del fatto che le loro reti venivano trattenute e a volte seriamente danneggiate dal fondale.

Soltanto nel secolo scorso l'esistenza di tali affioramenti marini fu resa nota ai più, grazie allo sviluppo di approfonditi studi a cura dell'Istituto di biologia del mare di Venezia e della stazione biologica di Chioggia, dell'Università di Padova, e grazie anche all'opera individuale di singoli ricercatori.

Le cosiddette "tegnùe" sono delle formazioni costituite da rocce originatesi in seguito a processi chimici e biologici e sono distribuite e localizzate da poco più di un miglio dalla costa fino al centro dell'Alto Adriatico, su un vasto tratto di mare che va da Chioggia a Grado.

La loro importanza è costituita, oltre che dalla loro valenza scientifica, dalla importante funzione di insediamento, riproduzione e pascolo di una grande varietà di specie animali e vegetali.

Al fine di conseguire un'efficace azione di protezione delle risorse acquatiche di tali aree, il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su sollecitazione delle comunità locali e della Giunta regionale, ha istituito alcune zone di tutela biologica (ZTB) sia a largo del comune di Chioggia (decreti ministeriali 5 agosto 2002 e 16 marzo 2004) che di quello di Caorle (DM 16 dicembre 2004).

Con tali provvedimenti si introducono alcune misure limitative dello sforzo di pesca che, attraverso la regolamentazione degli attrezzi, dei tempi e delle modalità, perseguono gli obiettivi della tutela e dell'incremento delle risorse alieutiche.

Ora è necessario che questa realtà naturalistica sia anche valorizzata e la Regione del Veneto intende assolvere questo compito:

- promuovendo la conoscenza realizzata con uno studio scientifico rigoroso e sistematico degli affioramenti lungo la costa veneta nonché attraverso la loro caratterizzazione geomorfologica ed ecologica (progetti ARPAV);
- attivando, di conseguenza, una serie di iniziative volte alla intelligente e rispettosa fruizione del mare e delle sue risorse, contemperando il rispetto della natura con le attività dell'uomo, ludiche e lavorative.

Gli obiettivi della proposta di legge sono i seguenti:

- favorire lo sviluppo della flora e la fauna marina costiera autoctona;
- valorizzare gli aspetti di pregio naturalistico ed archeologico dei fondali costieri veneti;
- sviluppare attività di ripopolamento della flora e della fauna marina valorizzando gli affioramenti marini già conosciuti, quali le "presure" e le "tresse", ed eventuali altri identificati e valutati positivamente dallo studio regionale;
- sviluppare e promuovere attività compatibili quali il turismo nautico, la pesca sportiva, immersioni subacquee ed attività didattiche;
- promuovere ed incentivare attività professionali compatibili quali la maricoltura e la molluschicoltura;
- incentivare la riconversione dell'attività dei pescatori professionali in attività di salvaguardia e di accompagnamento turistico, anche per particolari periodi annuali;
- riconvertire gradualmente le tecniche di pesca professionale costiera attualmente in uso, verso tecniche compatibili con gli obiettivi previsti.

Per realizzare i predetti obiettivi sono previsti i seguenti interventi sulla base dello studio sistematico regionale, già in corso, per la localizzazione georeferenziata e la tipizzazione ecologica delle formazioni rocciose di interesse naturalistico lungo l'intero tratto della costa veneta.

Il primo intervento da realizzare (articolo 4), dunque è quello di valorizzare le aree di tutela biologica delle "Tegnùe", delle "Presure" e delle "Tresse" attualmente individuate nello specchio di mare prospiciente la città di Chioggia e di Caorle, con possibilità di individuare ulteriori siti.

In tali aree, nel rispetto delle restrizioni previste dalle ordinanze delle capitanerie di porto, viene previsto un accesso limitato o più precisamente regolamentato, vietando qualsiasi forma di pesca e di prelievo di flora e fauna, nonché la balneazione e l'ancoraggio, consentendo previa autorizzazione, visite di studio e osservazione sia con attività subacquea sia con barche appositamente attrezzate (R.O.V. e telecamere a circuito chiuso).

Un secondo intervento (articolo 5) riguarda la realizzazione di esperienze gestionali relativamente a limitate elevazioni artificiali del fondale, con materiale inerte, di altezza non superiore a m 1,50 e di diametro mediamente non superiore a m 20 per favorire il ripopolamento di flora e fauna marina attraverso la formazione naturale indotta di "nuove" tegnùe (valorizzando siti che già presentano caratteristiche di pregio in quanto costituiti da affioramenti rocciosi di natura organica e non). Gli aspetti salienti di dette esperienze gestionali consistono, in particolare, in studi e monitoraggi volti a verificare le compatibilità ambientali dell'intervento. Solamente a seguito di un positivo riscontro si procederà alla realizzazione di ulteriori elevazioni artificiali, attraverso un apposito piano di localizzazione, previa consultazione con le categorie della pesca interessate (entro e oltre le tre miglia nautiche).

Un terzo intervento (articolo 6) è volto a favorire la diversificazione e la riconversione delle imprese e degli operatori dediti alla pesca professionale, verso la maricoltura e la molluschicoltura e il turismo marittimo.

Sono previsti finanziamenti e contributi per favorire il successo di questa azione, che va articolata e pianificata con il consenso delle categorie di lavoratori coinvolti e sostenuta anche con iniziative di studio e ricerca, nonché attività di formazione professionale e di formazione continua.

A favore dei concessionari di aree dedicate alla maricoltura e molluschicoltura è prevista la possibilità di rilasciare appositi permessi di pesca sportiva a pagamento.

La presente proposta formulata prevede inoltre la costituzione di una Consulta del mare (articolo 3) quale luogo privilegiato di confronto e consultazione ove saranno presenti le diverse realtà locali (istituzionali e non) che hanno competenze e operano nel settore e che si potrà avvalere delle informazioni acquisite dall'Osservatorio Alto Adriatico - Polo regionale veneto.

E infine è prevista la creazione di un organismo gestore (articolo 8) che sovrintenderà, secondo le norme che saranno esplicitate in uno o più regolamenti attuativi, al raggiungimento degli obiettivi illustrati in premessa, nel rispetto dei limiti e vincoli imposti per la corretta gestione delle attività.

Da ultimo, per quanto attiene alle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di quanto sinteticamente descritto (articolo 10), si ritiene che esse sono individuabili in fondi comunitari, nazionali e regionali, all'uopo destinabili e, per quanto riguarda l'entità viene previsto, per ciascuno degli interventi programmati, con una dotazione di euro 1.000.000,00 per spese di natura corrente per l'esercizio 2006 e di euro 4.200.000,00 per spese di investimento per l'esercizio 2007, necessaria per la fase di studio e ricerca scientifica e per finanziare le esperienze gestionali sperimentali.

Il progetto, dopo essere stato licenziato dalla Quarta Commissione consiliare una prima volta in data 31 gennaio 2006, è stato rinviato dall'aula alla medesima commissione il 13 luglio 2006 per un supplemento di istruttoria (deliberazione n. 100, prot. n. 8971, 38a seduta pubblica del Consiglio regionale).

La Quarta Commissione consiliare ha consultato le organizzazioni professionali della pesca, le associazioni sportive e i rappresentanti dei comuni di Caorle e Chioggia nella seduta del 12 settembre 2006. Nella successiva seduta del 3 ottobre 2006 a maggioranza è stato espresso parere favorevole per l'esame dell' aula.

Hanno votato a favore i consiglieri Ruffato e Bond del gruppo consiliare di FI; Da Re del gruppo consiliare LN-LV Padania; De Boni del gruppo consiliare UDC e Teso del gruppo consiliare AN. Hanno espresso voto contrario i consiglieri Tiozzo del gruppo consiliare DS; Trento e Franchetto del gruppo consiliare Margherita.

Le principali modifiche al testo in sede di riesame hanno riguardato all'articolo 2 la durata triennale della programmazione degli interventi e l'introduzione di eventuali aggiornamenti annuali del programma.

Per quanto riguarda la consulta del mare, articolo 3, sono state introdotte delle misure di snellimento per il funzionamento dell'organo consultivo e la partecipazione dei comandanti delle capitanerie di porto è stata condizionata all'intesa, anziché al solo parere, del ministero competente.

All'articolo 5, relativamente alla formazione indotta di "tegnùe", si è provveduto a precisare come il programma degli interventi di cui all'articolo 2 debba altresì fornire i riferimenti geografici e l'estensione di tali elevazioni artificiali.

All'articolo 7 è stato introdotta la compatibilità degli aiuti concessi con la legislazione vigente anche nei settori diversi da quello della pesca e all'articolo 8 è stato dimezzato il periodo di tempo, da 12 a 6 mesi, entro il quale la Giunta regionale è tenuta a presentare la proposta di ente gestore degli interventi previsti dal progetto di legge.

Infine, la norma finanziaria, articolo 10, è stata sostituita per poterla adeguare ai riferimenti degli esercizi finanziari e delle upb cui imputare le variazioni di spesa.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 154/2004 è il seguente:

"10. Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria.

2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 15 della legge n. 963/1965 è il seguente:

"15. Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca.

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;
b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;
e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;
f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi interna-

zionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.".

- Il testo dell'art. 98 del DPR n. 1639/1968 è il seguente:

"98. Zone di tutela biologica.

Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, lo esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.".

4. Strutture di riferimento

Direzione tutela ambiente in coordinamento con Unità di progetto caccia e pesca

---

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 16

Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intende per:

a) persona con disabilità: soggetto con disabilità fisica, sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee;
b) facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane;
c) fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

Art. 3
Interventi

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione sociale delle persone con disabilità;
b) gli interventi finalizzati alla formazione e aggiornamento di tecnici edili, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la disciplina urbanistica ed edilizia, pubblica e privata;
d) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici e spazi pubblici, degli edifici e spazi privati aperti al pubblico;
e) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici privati;
f) gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione;

g) gli interventi finanziari per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone con disabilità;
h) gli interventi finanziari per l'adattamento di mezzi di locomozione privati;
i) gli interventi finanziari per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e successive modificazioni e all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni.

Art. 4
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:
a) gli enti pubblici;
b) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
c) i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese;
d) le persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile.

Art. 5
Competenze

1. La Giunta regionale:
a) adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 17;
b) assegna alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17;
c) provvede al funzionamento del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche di cui all'articolo 18;
d) provvede alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 19;
e) assegna ai comuni contributi per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 8;
f) promuove l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Spettano, nel rispetto delle disposizioni poste dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 17:
a) alle province, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
b) ai comuni, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei soggetti privati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4.

CAPO II
Disposizioni edilizie

Art. 6
Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici e privati, anche aperti al pubblico, stabilite con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.

2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, né ai volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dal provvedimento di cui al comma 1, nonché nelle more dell'approvazione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.

4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

Art. 7
Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività

1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la denuncia di inizio di attività, in alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti nella destinazione d'uso;
c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche, qualora interessino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonché immobili aventi valore storico - architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, previo preventivo parere o autorizzazione richiesti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali previste dalla legislazione vigente.

2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 1 deve riferirsi alla realizzazione d'interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dev'essere corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 10.

3. La denuncia di inizio d'attività di cui al comma 1 è disciplinata dall'articolo 23 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni.

4. Al titolo abilitativo edilizio formatosi all'esito della denuncia di inizio di attività si applica, in ogni caso, il comma 6 dell'articolo 10.

Art. 8
Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

Art. 9
Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 8, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica. La percentuale è ridotta al cinque per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 10
Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità

1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all'intervento, in misura del cento per cento.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765" e successive modificazioni, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi, realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare.

4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da:

a) una certificazione medica rilasciata dall'azienda ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003), già rilasciata o in attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente.

6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del permesso un vincolo di durata decennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti che non siano persone con disabilità.

CAPO II
Interventi finanziari per la fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico

Art. 11
Edifici e spazi pubblici

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con fondi regionali possono essere concessi contributi in percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta, secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

Art. 12
Edifici e spazi privati aperti al pubblico

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al cinque per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per

un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

Art. 13
Edifici privati

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e successive modificazioni.

Art. 14
Facilitatori della vita di relazione

1. Per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione, come definiti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, con fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 20.000,00 per ogni singolo intervento.

CAPO IV
Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto

Art. 15
Accessibilità ai servizi di trasporto

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità ed i criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità.

2. Ai fini di consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

3. I contributi di cui al comma 2, da assegnare in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta, sono assegnati privilegiando le iniziative che consentono la continuità, a bordo dei mezzi di trasporto, dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata.

Art. 16
Adattamento di mezzi di locomozione privati

1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.

2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilità sprovvisti di patente, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.

3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 104/1992.

CAPO V
Funzioni regionali

Art. 17
Piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Entro il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali disponibili sugli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale;
c) le priorità di intervento;
d) i criteri e le modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 18
Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche

1. La Giunta regionale provvede ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:

a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici pubblici e privati;
b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni soggetto interessato;
c) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale della collaborazione delle aziende ULSS e degli istituti universitari del Veneto, delle rappresentanze regionali degli ordini e collegi professionali, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

3. La Giunta regionale provvede a incaricare dell'attività del centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di efficacia ed efficienza ovvero soggetto privato che esercita la propria attività senza scopo di lucro, individuato in conformità alla normativa vigente.

Art. 19
Progetti speciali

1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, sentite le associazioni dei disabili, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di fruibilità da parte delle persone con disabilità relative ad edifici e spazi pubblici.

2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'articolo 17, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1.

CAPO VI
Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni

Art. 20
Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 11 e 14, gli enti pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda alla provincia nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 17, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 15 le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale presentano domanda alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione dell'intervento da realizzare, nonché della relativa spesa.

Art. 21
Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi presentano domanda al comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, anche i condomini degli immobili in cui hanno la residenza le persone con disabilità.

3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 16, i soggetti interessati presentano domanda al sindaco del comune ove essi hanno la residenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano annuale di intervento di cui all'articolo 17, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonché della relativa spesa.

Art. 22
Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 20 e 21, le province ed i comuni, all'esito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.

2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 17.

3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

Art. 23
Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione prevista dal provvedimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24, attestante le spese sostenute, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei contributi spettanti, previa acquisizione di polizza fidejussoria di pari importo:

a) dalla provincia, agli enti pubblici e alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
b) dal comune ai soggetti privati beneficiari.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dai benefici concessi.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino sostanzialmente conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 20 e 21, è disposta la revoca del contributo.

6. Le somme non impiegate o recuperate, a seguito dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.

8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno la proprietà o la disponibilità, sono tenute a presentare alla Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese dalle stesse effettuate.

9. Si fa luogo a liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno a carico le persone con disabilità ovvero che li assistono o li rappresentano, nonché a favore dei condomini di cui al comma 2 dell'articolo 21, risultati beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge a seguito di regolare istanza, anche nel caso in cui la persona con disabilità sia deceduta prima dell'emissione del relativo mandato. In detta ipotesi il beneficiario deve produrre idonea documentazione attestante che i lavori o l'acquisto di beni per l'eliminazione delle barriere architettoniche hanno avuto luogo prima del decesso del beneficiario e che le relative spese sono state sostenute con fondi propri.

Art. 24
Ulteriori adempimenti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, in relazione a quanto previsto nel capo III e nel presente capo:

a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo;
b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo e le relative modalità di presentazione, in ragione di criteri di essenzialità;
c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa tra cui le relative autorizzazioni edilizie.

CAPO VII
Disposizioni finali

Art. 25
Rapporti finanziari

1. Spettano ai comuni e alle province, entro il limite del cinque per cento delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Art. 26
Norma finanziaria

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0152 "Sostegno a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Agli oneri di parte investimento, derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0154 "Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2007.

Art. 27
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione di cui ai capi III, IV, V e VI della presente legge si applicano a far data dalla prima approvazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, del piano annuale di intervento previsto dall'articolo 17.

Art. 28
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione" e successive modificazioni;
b) legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 "Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi" e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 luglio 2007

Galan

INDICE

CAPO I - *Disposizioni generali*

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Interventi
Art. 4 - Beneficiari
Art. 5 - Competenze

CAPO II - *Disposizioni edilizie*

Art. 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
Art. 7 - Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività

Art. 8 - Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 9 - Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità

CAPO III - Interventi finanziari per la fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico

Art. 11 - Edifici e spazi pubblici
Art. 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico
Art. 13 - Edifici privati
Art. 14 - Facilitatori della vita di relazione

CAPO IV - Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto

Art. 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto
Art. 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati

CAPO V - Funzioni regionali

Art. 17 - Piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche
Art. 19 - Progetti speciali

CAPO VI - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni

Art. 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale
Art. 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati
Art. 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni
Art. 23 - Modalità di erogazione dei contributi
Art. 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 25 - Rapporti finanziari
Art. 26 - Norma finanziaria
Art. 27 - Disposizioni transitorie
Art. 28 - Abrogazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Leggi regionali abrogate
5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Antonio De Poli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 febbraio 2006, n. 3/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 febbraio 2006, dove ha acquisito il n. 120 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;
- La 7° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 maggio 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Azzi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 giugno 2007, n. 7441.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a diversi anni dell'entrata in vigore della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione", emerge con forza l'esigenza di operarne una revisione integrale.

Molti infatti sono gli elementi di novità intervenuti negli ultimi anni che determinano l'opportunità di sostituire un testo legislativo che ha, per altro, costituito un valido strumento operativo ai fini dell'attuazione delle politiche regionali mirate al sostegno della disabilità.

Un primo fattore che spinge alla elaborazione di un nuovo articolato deriva dalla decisione del Consiglio europeo 2001/903/CE che ha istituito per l'anno 2003 l'"anno europeo dei disabili".

Gli obiettivi di tale iniziativa,individuati all'articolo 2, possono essere così indicati:

a) la sensibilizzazione relativamente al diritto dei disabili di essere tutelati dalla discriminazione di godere di pieni e pari diritti;
b) l'incoraggiamento della riflessione e la discussione sulle misure necessarie per promuovere pari opportunità per i disabili in Europa;
c) la promozione dello scambio di esperienze in materia di buone prassi e strategie efficaci attuate a livello locale, nazionale ed europeo;
d) l'intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate, in particolare i governi, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, i disabili e i loro familiari;
e) il miglioramento della comunicazione concernente l'handicap (rectius: la disabilità) e la promozione di una rappresentazione positiva dei disabili;
f) la sensibilizzazione all'eterogeneità delle forme di handicap (rectius: disabilità) e alle molteplici forme di handicap (rectius: disabilità);
g) la sensibilizzazione alle molteplici forme di discriminazione cui i disabili sono esposti;
h) l'accordare un'attenzione particolare alla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani disabili ad un pari trattamento nell'insegnamento, in modo da favorire e sostenere la loro piena integrazione nella società e lo sviluppo di una cooperazione a

livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento speciale dei bambini e dei giovani disabili, per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti ad esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati, come pure nei programmi di scambi nazionali ed europei.

Fra gli esiti più significativi dell'iniziativa comunitaria che si sono verificati a livello nazionale, possono essere sicuramente indicate le conclusioni tratte nella "Prima conferenza nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche" del 2004, nell'ambito della quale è stata posta in forte evidenza l'esigenza della classificazione di un linguaggio omogeneo che serva da modello di riferimento per la classificazione della salute umana e degli stati ad essa correlati. Il riferimento evidente è dato dai principi della nuova Classificazione del Funzionamento Umano, approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001, nota come ICF.

Un secondo fattore di rilevanza è quello legato alla sempre maggiore innovazione tecnologica che caratterizza gli strumenti a disposizione della disabilità, tanto da poterne sintetizzare la portata nella definizione di "facilitatori della vita di relazione", termine nel quale possono essere ricomprese tutte le suppellettili e gli arredi che consentono alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane. Ma in tale ambito figurano in particolare anche quella serie di strumentazioni automatizzate, sempre più correntemente classificate nel termine di "domotica", intesa come tecnologia applicata all'elettronica per la gestione della casa, ai fini di consentire un sempre maggior grado di autonomia alle persone con disabilità.

Un terzo elemento innovativo di rilevante interesse è costituito, come è noto, dalla riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che amplia la sfera delle competenze legislative delle Regioni, attribuendo alle stesse (articolo 117, quarto comma) potestà esclusiva nelle materie non espressamente indicate nei commi secondo e terzo del novellato articolo 117 e rinnovando al contempo l'elenco di quelle ascrivibili alla potestà legislativa concorrente, che riserva allo Stato il compito di definire i principi fondamentali della materia e riconosce alle Regioni la competenza ad emanare la normativa di dettaglio.

Per giunta, la conferma e il rafforzamento del ruolo già attribuito a province e comuni dalla precedente legge in relazione alla disciplina del procedimento per l'erogazione dei contributi regionali, risponde pienamente al principio di sussidiarietà, elevato a rango di norma costituzionale con la predetta riforma del Titolo V, e dunque a canone primario dal quale il legislatore regionale non può prescindere nella regolamentazione delle funzioni amministrative, sotto il profilo della titolarità al loro esercizio.

In questa prospettiva, senza alterare sensibilmente il quadro della normativa di riferimento in materia di barriere architettoniche, il nuovo articolato si prefigge l'obiettivo di introdurre elementi di semplificazione e flessibilità, anche mediante il ricorso alla previsione di provvedimenti della Giunta regionale per l'attuazione della legge stessa, e quindi a strumenti di più agile e celere adozione in adeguamento all'evoluzione normativa, tecnologica, ecc. dei diversi aspetti della materia. Assicurando peraltro, come nel caso delle prescrizioni tecniche da osservare nella redazione dei progetti, previste dall'articolo 6, il rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.

A tali fattori di portata generale va aggiunta la necessità di conferire maggiore funzionalità alla legge di spesa che si intende sostituire con il presente disegno, per quanto riguarda in particolare le modalità mediante le quali la Regione destina risorse del proprio bilancio a favore di interventi mirati in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

In sintesi, l'intenzione del legislatore regionale è quella di "affinare" uno strumento legislativo, la legge regionale n. 41/1993 che, pur avendo dimostrato, come già rilevato, un'adeguata efficacia nel corso della sua vigenza, necessita ora di un adeguamento commisurato ai nuovi ambiti di competenza regionale ed ai mutamenti che hanno caratterizzato l'evoluzione della società nell'ultimo decennio, con riguardo al tema della disabilità.

Illustrazione dell'articolato

Si ritiene di illustrare l'articolato del progetto di legge stabilendo un sistematico raffronto con le disposizioni della legge regionale n. 41/1993, della quale viene sostanzialmente mantenuto l'impianto, salvo conferire nuovi contenuti derivanti dal perseguimento delle finalità e degli obiettivi sopra descritti.

CAPO I - Disposizioni generali

È suddiviso in cinque articoli, contiene l'enunciazione delle finalità della legge, le definizioni introdotte con la stessa, l'indicazione degli interventi, dei beneficiari e delle competenze.

Articolo 1 - Finalità.

Il primo articolo, dopo aver richiamato la potestà legislativa regionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, enuncia il contenuto della legge che riguarda la promozione di iniziative ed interventi finalizzati a garantire la fruibilità degli edifici pubblici e privati, nonché degli spazi aperti al pubblico per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte di persone con disabilità.

L'introduzione del termine "fruibilità" (possibilità, per chiunque, di utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature ed espletare attività in sicurezza e in modo autonomo), è nata dall'esigenza di ampliare il concetto della norma sostituita che richiamava i concetti di "accessibilità, adattabilità e visitabilità", definizioni riportate nel DM 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" relativamente ai vari livelli di capacità fisico-motoria di accedere ad edifici, singole unità immobiliari e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Sempre in linea con tale estensione concettuale, è stata introdotta la definizione di "persone con disabilità" sostituendo la dizione "persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale". Si è inteso in tal modo alludere a disabilità non solo fisiche, ma anche sensoriali, psicologiche-cognitive, sia permanenti che temporanee.

Articolo 2 - Definizioni.

In questo articolo vengono introdotte le nuove definizioni a cui si farà riferimento nel seguito del progetto di legge regionale, con particolar riguardo alle indicazioni fornite dal documento International Classification Functionality (ICF) sopra richiamato.

Articolo 3 - Interventi.

In questo articolo vengono introdotti alcuni aggiornamenti di termini e ampliamento degli ambiti di intervento conseguenti agli aspetti di portata innovativa stabiliti nei successivi articoli del progetto di legge regionale.

L'articolo elenca gli oggetti dell'intervento finanziario della Regione nell'ambito dei quali figurano anche, con carattere di no-

vità rispetto alle disposizioni della legge regionale n. 41/1993, la formazione ed aggiornamento di specifiche figure professionali e le incentivazioni per la redazione e la revisione dei Piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e successive modificazioni e articolo 24, comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni.

Articolo 4 - Beneficiari.

Nella consapevolezza che la vita di relazione del cittadino portatore di handicap non si ferma alle esigenze connesse alla propria abitazione, al proprio lavoro o alla funzione dei servizi pubblici, ma si estende anche all'ambito della mobilità, del tempo libero, della cultura, della vacanza, sia essa di carattere solo ed esclusivamente turistico, sia essa finalizzata all'accrescimento del proprio benessere psico-fisico, tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni si è ritenuto opportuno includere anche le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene i soggetti privati, inoltre, viene precisata la necessità che i soggetti privati, diversi dalle persone con disabilità, possano fruire delle agevolazioni previste dalla legge regionale solo in quanto proprietari di "spazi o edifici aperti al pubblico".

Beneficiari del finanziamento non saranno inoltre esclusivamente le persone con disabilità o coloro che abbiano in carico i citati soggetti ma anche chi li rappresenti ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 6, "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" e successive modificazioni.

Articolo 5 - Competenze.

Le competenze della Giunta regionale rimangono per lo più invariate rispetto a quelle previste dalla norma che si intende sostituire.

Vengono introdotte due nuove attribuzioni esercitate direttamente della Giunta regionale relativamente all'assegnazione dei contributi per la redazione dei Piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche e per la promozione e l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento di tecnici edili in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Rimangono confermate le competenze delle province e dei comuni per le sole funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dal presente disegno di legge nell'ambito del piano annuale degli interventi di cui all'articolo 17.

CAPO II - Disposizioni edilizie

Il capo attiene gli aspetti di connessione con la disciplina urbanistica ed edilizia. Tratta in particolare le norme per la realizzazione degli interventi edilizi, gli strumenti a carattere programmatorio-pianificatorio e le facilitazioni per interventi edilizi su immobili abitati da persone con disabilità.

Articolo 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti.

Nell'articolo viene precisato che le disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche nel campo della ristrutturazione edilizia si applicano alla parte di edificio oggetto dell'intervento.

Al comma 2, in particolare, si sancisce l'esclusione del rispetto della norma per i casi specifici in cui la stessa non può essere in alcun modo applicata.

Viene introdotta in questo articolo la competenza diretta della Giunta regionale a dettare disposizioni a carattere tecnico in relazione alla materia delle barriere architettoniche, nel rispetto dei principi fondamentali della materia stabiliti dalla legislazione statale.

L'articolo in commento precisa altresì che, per quanto non diversamente disciplinato sia dalla legge regionale o dal provvedimento di Giunta regionale, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.

Articolo 7 - Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività.

Con l'articolo in esame si è inteso dare risposta plausibile e legittima alle richieste, da più parti avanzate, di semplificazione della procedura di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.

Al comma 1, infatti, viene prevista la possibilità di ricorrere alla denuncia di inizio di attività (DIA), dando luogo ad una procedura amministrativa semplificatoria più rapida di quanto non sia quella rappresentata dal permesso a costruire, (sia pure alternativa a quest'ultimo), per la realizzazione di alcune tipologie di intervento.

La previsione della DIA trova legittimazione, in particolare, nel Testo unico dell'edilizia, DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", che all'articolo 22, laddove disciplina i casi per i quali è ammessa la denuncia di inizio di attività, al comma 4 stabilisce che: "Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti (si tratta dei commi che descrivono le ipotesi nelle quali il testo unico per l'edilizia ammetta la DIA, n.d.r.), restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 44".

Il secondo comma dell'articolo 7 stabilisce che la procedura di DIA di cui al comma 1 deve essere riferita alla realizzazione di interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e deve essere corredato dalla documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 10 del progetto di legge. A tale proposito si ricorda che la documentazione in questione ricomprende:

- la certificazione medica rilasciata dall'Azienda ULSS attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 della legge quadro dell'assistenza, legge n. 104 del 1992;
- una dettagliata relazione a firma di progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'edificio;
- il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.

Il terzo comma precisa che la procedura di DIA di cui al comma 1 è disciplinata dall'articolo 23 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Il quarto comma, infine, stabilisce che al titolo abitativo edilizio, formatosi all'esito della procedura di DIA, si applica in ogni caso il comma 6 dell'articolo 10 della presente proposta. Ciò significa che, sia nel caso l'avente diritto si avvalga del permesso a costruire, quanto nel caso in cui si avvalga della DIA, all'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi sulle volumetrie realizzate è istituito, a cura del titolare del permesso, un vincolo di durata decennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti che non siano persone con disabilità, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Articolo 8 - Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo stabilisce in capo alla Giunta regionale la facoltà di dettare disposizioni per la redazione e la revisione dei Piani di eliminazione barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 e articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992.

Per incentivare gli adempimenti connessi, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta.

Articolo 9 - Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

I Comuni sono tenuti a destinare alla realizzazione di interventi rivolti all'eliminazione delle barriere architettoniche il 10 per cento delle entrate derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380, "Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia edilizia", e successive modificazioni, e delle sanzioni amministrative in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica, ivi comprese le somme introitate ai sensi delle disposizioni statali e regionali in materia di condono edilizio.

Per i comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti tale percentuale è ridotta al 5 per cento.

Tale scelta legislativa, innovativa rispetto alle disposizioni previgenti, è motivata dalla minore disponibilità di entrate per i comuni di piccola dimensione demografica.

Articolo 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità.

Al primo comma dell'articolo viene ridotta del 100 per cento l'entità del contributo di costruzione dovuto in relazione ad incrementi di volume o di superficie utile abitabile, realizzati da persone invalide, riconosciute dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992.

Il secondo comma rinvia ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.

I restanti quattro commi riportano, con intento compilativo, e adeguano alla attuale normativa le norme stabilite dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 "Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi", che viene quindi abrogata.

CAPO III - Interventi finanziari per la fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico

In tale capo vengono individuate le azioni finanziabili a termini del presente disegno di legge, precisando in particolare la misura minima e la misura massima del sostegno finanziario della Regione.

Articolo 11 - Edifici e spazi pubblici.

Articolo 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico.

Articolo 13 - Edifici privati.

Articolo 14 - Facilitatori della vita di relazione.

I rispettivi articoli stabiliscono che i contributi regionali concessi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche possano essere concessi in misura percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta, come stabilito nel provvedimento di cui all'articolo 17, fissandone comunque il limite percentuale inferiore e quello superiore.

Viene ribadito inoltre che i contributi non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali sullo stesso immobile.

All'articolo 13, in particolare, viene invece precisato che i contributi sono cumulabili, fino a concorrere alla copertura dell'intera spesa con altri contributi concessi sul medesimo immobile.

Recependo le segnalazioni pervenute da alcuni comuni ed associazioni di persone con disabilità che, pur con le dovute priorità di intervento, evidenziano come l'abitazione secondaria non può essere esclusa a priori dalla possibilità di accedere ai contributi previsti dalla legge, si è ritenuto infine di non escludere dalla possibilità di ottenere contributi eventuali richieste relative a seconde abitazioni.

Si evidenzia inoltre che sono stati adeguati gli importi massimi concedibili per singolo contributo, adeguandone il valore in euro e al costo della vita intervenuta dall'approvazione della legge che si va a sostituire.

CAPO IV - Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto

All'interno di questo capo viene trattato il tema specifico degli interventi finanziari relativi trasporti pubblici e privati.

Articolo 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto.

In questo articolo si evidenzia il riferimento alle disposizioni specifiche che interessano tale settore. Viene demandata alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità.

Alle aziende concessionarie di servizio di trasporto pubblico locale viene quindi prevista la concessione di contributi, nella misura non inferiore quindici per cento e non superiore al trenta percento della spesa sostenuta.

Articolo 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati.

Nei primi due commi vengono indicati i limiti percentuali inferiori e superiori dell'ammontare del contributo erogabile, sia per lavori di adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni, sia per quanto riguarda l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilità sprovviste di patente.

L'importo massimo del contributo erogabile viene indicato al comma 2; i contributi sono cumulabili sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.

CAPO V - Funzioni regionali

Il capo indica le specifiche competenze della Giunta regionale per l'attuazione delle disposizioni del disegno di legge regionale.

Articolo 17 - Piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Viene definito il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno entro cui la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento, definendo l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili, i criteri di ripartizione di detti fondi, le priorità di intervento, i criteri e le modalità per la concessione agli enti pubblici e ai soggetti privati.

Articolo 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche.

L'articolo modifica la analoga norma previgente, stabilendo la possibilità di affidare anche a soggetti privati, che esercitano la propria attività senza scopo di lucro, la gestione del centro di documentazione sulle barriere architettoniche, le cui attribuzioni vengono per altro confermate.

Articolo 19 - Progetti speciali.

Non sono state apportate modifiche sostanziali alle analoghe disposizioni già presenti nella norma che si intende sostituire.

CAPO VI - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni

Nei cinque articoli che compongono il capo vengono fornite indicazioni temporali e pratiche per la presentazione delle domande di contributo da parte di enti pubblici, degli enti e soggetti privati, l'assegnazione di fondi regionali alle province e ai comuni, le modalità di erogazione dei contributi, ulteriori adempimenti della Giunta regionale.

Articolo 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

Articolo 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati.

Le disposizioni in argomento stabiliscono il termine per la presentazione delle istanze di contributo dei soggetti pubblici alle province e dei soggetti privati ai comuni.

Detto termine, che viene individuato in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento suddetto, differisce da quello stabilito dalla normativa previgente che lo individuava nel 31 marzo di ogni anno.

Si rendono in tal modo più agevoli gli adempimenti per l'accesso alle risorse regionali in caso di dilazione dei termini di cui all'articolo 17, comma 1.

La decorrenza del termine in questione dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento di cui all'articolo 17, inoltre, consente di formulare la domanda sulla base di una effettiva e legale conoscenza dell'avvenuta adozione del Piano annuale di intervento.

Articolo 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle Province ed ai Comuni.

Province e comuni sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza dei termini sopra definiti, a trasmettere alla Regione la determinazione del fabbisogno complessivo, a seguito dell'esperimento della necessaria fase istruttoria.

Rispetto alla norma previgente è stato quindi ridotto da novanta a sessanta giorni il tempo a disposizione delle amministrazioni comunali e provinciali per comunicare alla Regione il rispettivo fabbisogno.

Tale accorgimento è stato adottato per limitare il margine temporale di incertezza che contraddistingue la fase che intercorre tra la presentazione dell'istanza di contributo ed il suo eventuale accoglimento. Va infatti evidenziato come in molti casi che interessano prevalentemente soggetti privati, si determini una estrema urgenza di realizzare l'opera a seguito della formulazione della domanda.

La misura introdotta costituisce quindi un'attenuazione del disagio di tali situazioni.

Articolo 23 - Modalità di erogazione dei contributi.

In questo articolo sono stata introdotte due novità rispetto alla norma che si intende sostituire.

La prima innovazione riguarda la possibilità di erogare una anticipazione pari al 50 per cento del contributo dovuto, previa presentazione di polizza fidejussoria di pari importo.

La seconda innovazione consiste nel considerare aventi diritto al beneficio anche gli eredi dei soggetti privati che "a seguito di regolare istanza, risultino beneficiari ai sensi della legge e siano deceduti prima dell'emissione del provvedimento di liquidazione del contributo da parte del comune di residenza, previa documentazione attestante che i lavori o l'acquisto di beni per l'eliminazione di barriere architettoniche abbiano avuto luogo prima del decesso del beneficiario".

Articolo 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale.

Le disposizioni dell'articolo, che presenta carattere di novità rispetto al regime previgente, si pongono lo scopo di perseguire obiettivi di snellezza e di certezza nelle procedure per l'attuazione delle disposizioni della nuova normativa regionale in materia di erogazione dei contributi.

Viene pertanto demandato alla Giunta regionale l'onere di stabilire:

a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo, che potranno quindi subire modificazioni mediante semplice provvedimento amministrativo, circoscrivendo od ampliando l'ambito di applicazione della legge regionale secondo gli intendimenti della Giunta regionale commisurati all'entità delle risorse disponibili ed alla specificità delle politiche che l'Amministrazione regionale intende mettere in atto;
b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo che dovrà essere improntata a criteri di essenzialità;
c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa, tra cui le relative autorizzazioni edilizie che potranno essere, pertanto, acquisite anche nella parte finale del procedimento, avuta la certezza di attribuzione del finanziamento.

CAPO VII - Disposizioni finali

Articolo 25 - Rapporti finanziari.

Viene confermato il diritto delle Province e dei Comuni, già contenuto nella legge regionale n. 41/1993, di trattenere a compenso delle prestazioni effettuate, una percentuale delle somme trasferite dalla Regione per l'assegnazione ai beneficiari finali.

Articolo 26 - Norma finanziaria.

L'articolo stabilisce il necessario raccordo tra le indicazioni della spesa prevista dalla proposta di legge regionale e le necessarie risorse per attuarle.

Articolo 27 - Disposizioni transitorie.

La disposizione in argomento delimita, sotto il profilo temporale, l'applicazione della nuova disciplina in materia di intervento finanziario della Regione, facendolo decorrere dalla prima approvazione del Piano annuale di intervento, successivo all'entrata in vigore della legge.

Articolo 28 - Abrogazioni.

L'articolo stabilisce l'abrogazione della legge regionale n. 41/1993 e della legge regionale n. 7/2003.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 32 della legge 41/1986 è il seguente:

32. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , è determinato in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19, L. 22 dicembre 1984, n. 887.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799 . È abrogata la lettera a) dell'articolo 25, L. 27 dicembre 1977, n. 968 .

3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.

4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.

5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138 , recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, e ridotta di lire 350 miliardi.

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , concernente le modalità di versamento alla Cassa stessa delle annualità di contributo dovute dallo Stato, è forfettariamente determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.

8. Le parole «ogni trimestre» di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre «ogni semestre».

9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato a lire 2 milioni.

10. ... (1).

11. ... (2).

12. ... (3).

13. ... (4).

14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.

15. È autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578 , un contributo straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della stessa legge n. 578 del 1971.

16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro.

17. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 , possono essere impegnate negli anni successivi.

18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui.

19. È autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 , e successive modificazioni ed integrazioni.

20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384 , dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 . Per gli anni successivi la quota percentuale e elevata al due per cento.

24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 . La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.

25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.

26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi.

(1) Il comma che si omette sostituisce l'art. 2, L. 24 dicembre 1955, n. 1312.

(2) Il comma che si omette sostituisce il secondo comma dell'art. 1, L. 8 febbraio 1973, n. 17, recante norme per l'aumento dell'assegnazione annua a favore del CNEL.

(3) Il comma che si omette sostituisce, a decorrere dall'anno 1986, l'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 154.

(4) Il comma che si omette sostituisce l'art. 55, L. 21 dicembre 1978, n. 843.".

- Il testo dell'art. 24, comma 9, della legge 104/1992 è il seguente:

"24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 12 del DPR 917/1986 è il seguente:

"12. Detrazioni per carichi di famiglia.

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
   1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
   2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
   3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
   1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
   2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
   3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
   4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
   5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 23 del DPR 380/2001 è il seguente:

"23. (R) (Disciplina della denuncia di inizio attività).

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comuna-

le, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.".

Note all'articolo 8

- Per il testo dell'articolo 32 della legge n. 41/1986 e dell'art. 24, comma 9, della legge n. 104/1992 vedi nota all'articolo 3.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 è il seguente:

"3. Soggetti aventi diritto.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.".

- Il testo dell'art. 94, comma 3, della legge 289/2002 è il seguente:

"94. Disposizioni varie.

3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unità di valutazione Alzheimer.".

Note all'articolo 16

- I testi degli articoli 327 e 328 del DPR 495/1992 sono i seguenti:

"327. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D.

1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.

2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.

3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.

4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.

5. Abrogato.

6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del codice.".

"328. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D.

1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento.".

- Il testo dell'art. 27, comma 1, della legge 104/1992 è il seguente:

"27. Trasporti individuali.

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.".

4. Leggi regionali abrogate

L'art 28 abroga le seguenti leggi regionali:
- 30 agosto 1993, n. 41;
- 4 aprile 2003, n. 7.

5. Struttura di riferimento

Direzione lavori pubblici

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 115 del 27 giugno 2007

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Adria da Segato Plinio contro Regione Veneto.

[Affari legali e contenzioso]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 76 del 14 febbraio 2007

Dgr 4466 del 28.12.2006: revoca contributo per errore materiale e rettifica impegno di spesa.

[Servizi sociali]

Il Dirigente

Rilevato che, con propria deliberazione n. 4466 del 28.12.2006, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 133, c.3, lett. g) della LR n. 11/2001, ha assegnato, a favore delle amministrazioni comunali che ne avevano presentato istanza, contributi per situazioni straordinarie - contenzioso amministrativo in materia di domicilio di soccorso per un ammontare di € 90.614,09;

Dato atto che tra i contributi assegnati con la succitata deliberazione compare l'importo di € 22.047,91 a favore del Comune di Piacenza D'Adige (PD), relativo all'istanza prot. n. 4147 del 31.08.2006;

Accertato che detta istanza era già stata ammessa a contributo con precedente deliberazione di Giunta regionale n. 3853 del 5.12.2006, anch'essa attuativa dell'art. 133, c. 3, lett. g) della L.R. n. 11/2001, e che la medesima istanza è stata inserita per mero errore materiale nella successiva Dgr n. 4466 del 28.12.2006 citata;

Ritenuto pertanto necessario revocare il contributo di € 22.047,91 assegnato con la suddetta Dgr n. 4466 del 28.12.2006 al Comune di Piacenza D'Adige (PD), rettificando di conseguenza l'impegno di spesa n. 6866 di € 90.614,09 assunto sul capitolo 100019 del bilancio 2006;

Visto l'art. 28 della L. R. n. 1/10.01.1997, che nei procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente legislazione regionale, intende sostituito alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, il Dirigente regionale responsabile della Direzione competente;

Vista la L.R. n. 39/29.11.2001, artt. 42 e 44;

decreta

1 - di revocare il contributo di € 22.047,91 assegnato con Dgr n. 4466 del 28.12.2006 al Comune di Piacenza D'Adige (PD), rettificando, di conseguenza, l'impegno di spesa n. 6866 assunto sul capitolo 100019 del bilancio 2006;

2 - di considerare, pertanto, l'importo di € 22.047,91 quale economia di spesa sull'impegno n. 6866, assunto con Dgr n. 4466 del 28.12.2006;

Beltrame

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1720 del 12 giugno 2007

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva di n. 1 impianto mobile di recupero di rifiuti.. Società: Italscavi S.r.l., con sede legale in Via Loreto, 4 31021 Campocroce di Mogliano Veneto (TV) - C.F. P.IVA 02262960269.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare in via definitiva - ai sensi dell'articolo 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l'impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi descritto in premessa e denominato:

Impianto di frantumazione:

modello Om Track Argo TK140 - N. Matricola 99E00500T

Casa produttrice "Officine meccaniche di Ponzano Veneto S.p.a."

Potenzialità massima: 150 t/h

Gestito dalla ditta società Italscavi S.r.l., con sede legale in Via Loreto, 4 31021 Campocroce di Mogliano Veneto (TV) - C.F. P.IVA 02262960269.

2. Le tipologie di rifiuti trattabili con l'impianto mobile autorizzato, sono quelle individuate nell'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

3. L'impianto mobile, di cui al presente provvedimento, non può essere utilizzato presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli ex artt. 27 e 28, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, così come sostituiti dall'art. 208, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

4. La presente autorizzazione ha durata di anni cinque e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Veneto di apposita domanda, entro 180 (centottanta) gior-

ni dalla scadenza fissata, ai sensi della DgrV. n. 994/2000 e s.m.i., corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;

5. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa all'impianto interessato, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Regione Veneto" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

6. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.

7. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;

8. Per quanto attiene all'attivazione dell'impianto in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.

9. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;

10. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta dovrà ottenere (una volta operative le modalità di iscrizione da parte dell'Albo nazionale Gestori Ambientali) l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 7 - gestione impianti mobili - in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1 febbraio 2000;

11.Per l'esecuzione delle singole campagne di attività in Regione Veneto, la ditta dovrà attenersi a quanto puntualmente stabilito nella DgrV. n. 994/2000, in particolare per l'impianto dovrà essere stipulata una polizza assicurativa RC inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 515.456,90.

12. Nell'esercizio dell'impianto, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;

13. Nel caso in cui dalle attività dell'impianto, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;

14. Relativamente al funzionamento dell'impianto e di tutte le componenti elettro - meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;

15. Relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre nell'esercizio dell'impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi;

16. Si richiama l'osservanza delle modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

17. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni ecc.);

18. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

19. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

20. Si prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

21. Il presente provvedimento va comunicato alla ditta Italscavi S.r.l., con sede legale in Via Loreto, 4 31021 Campocroce di Mogliano Veneto (TV) - C.F. P.IVA 02262960269, alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'A. R.P.A.V.- Osservatorio regionale sui Rifiuti.

22. Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1860 del 19 giugno 2007

Progetto "La scuola in Ospedale". Anno scolastico 2007-2008.

[Istruzione scolastica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare la prosecuzione dell'azione della Regione a sostegno del progetto riguardante la Scuola in Ospedale e l'Istruzione domiciliare anche per l'anno scolastico 2006-2007, destinando all'iniziativa la somma di € 60.000,00 a valere sul capitolo 100662 del Bilancio di previsione 2007, consentendo quindi alla scuola Polo per il Veneto - Direzione Didattica Primo circolo di Padova di attivare tutti i progetti realizzabili fino a concorrenza con le risorse disponibili;

2. di stabilire che i progetti da finanziare con le risorse messe a disposizione dalla Regione saranno selezionati da una commissione composta da due rappresentanti della Regione, un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, il Dirigente scolastico della Scuola Polo;

3. di autorizzare la stessa Commissione all'individuazione di ulteriori progetti da finanziare con le risorse eventualmente derivanti da progetti approvati a cui non sia stato possibile dare corso o completamento;

4. di dare mandato, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/97 e dell'art. 42 della L.R. 39/2001, al Dirigente della Direzione regionale Istruzione di procedere con propri atti all'esecuzione del presente provvedimento, e, in particolare, di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a valere sul capitolo 100662 del bilancio di previsione 2007, nei limiti stabiliti al precedente punto 1);

5. di liquidare in favore della Direzione Didattica Primo Circolo di Padova la somma di € 60.000,00 per la realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti punti 2. e 3. come di seguito indicato:

- una quota dell'80% alla comunicazione dell'avvio dei progetti ;
- il restante 20% su presentazione di una relazione conclusiva, che illustri le iniziative realizzate e su presentazione di idonea documentazione contabile;

6. di dare atto che la liquidazione della somma impegnata avverrà entro l'esercizio finanziario 2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1905 del 26 giugno 2007

Affidamento ai membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini. Modifica deliberazioni della Giunta regionale n. 1259 del 24 maggio 2005, n. 2372 dell'1 agosto 2006 e n. 3501 del 9 novembre 2006. Articolo 33, comma II, dello Statuto regionale.

[Giunta regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di affidare all'Assessore Francesca Martini compiti permanenti di istruzione nelle seguenti materie:

Politiche Sanitarie

- Programmazione sanitaria
- Tutela della salute
- Igiene pubblica
- Programmazione edilizia a finalità collettive

2. di modificare conseguentemente le proprie deliberazioni n. 1259 del 24 maggio 2005, n. 2372 dell'1 agosto 2006 e n. 3501 del 9 novembre 2006;

3. di dare atto che, per effetto di tali modifiche, i compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini risultano così distribuiti fra i componenti della Giunta:

Componenti Giunta	Competenze
Presidente Galan Giancarlo	Funzioni proprie previste dall'art. 121, comma 4° della Costituzione, dall'art. 30 dello Statuto e da altre specifiche norme statali e regionali · Cultura, giacimenti culturali e tutela del paesaggio · Programmazione · Comunicazione e informazione
Vice Presidente Zaia Luca	Politiche dell'agricoltura e del turismo · Identità veneta · Politiche dell'agricoltura e zootecnia · Piano di sviluppo rurale (Feoga) · Programma comunitario Leader · Economia e sviluppo montano · Turismo · Attività promozionali e commercio estero
Assessore Chisso Renato	Politiche della mobilità e le infrastrutture · Programmazione dei trasporti · Trasporto pubblico locale · Navigazione interna e portualità · Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici · Valutazione tecnica, economica ed ambientale degli investimenti · Marketing territoriale ed attrazione degli investimenti · Programmazione dell'utilizzo delle risorse geologiche e minerali
Assessore Conta Giancarlo	Politiche dell' ambiente · Programmazione per la salvaguardia e il recupero dell' ambiente · Interventi a tutela del suolo e dell'aria · Ciclo integrato dell'acqua · Difesa del suolo · Bonifica e foreste
Assessore Coppola Marialuisa	Politiche di bilancio · Bilancio · Finanze e tributi · Rapporti con il credito · Controllo finanziario · Partecipazioni societarie · Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo · Diritti umani e pari opportunità · Pesca e acquacoltura · Patti territoriali · Imprenditoria giovanile e femminile
Assessore De Bona Oscar	Politiche dei flussi migratori · Flussi migratori · Funzioni amministrative per la provincia di Belluno ai sensi dell' art. 5 della L.r. 11/2001 · Trasporti a fune · Affari legali e contenzioso

Assessore Donazzan Elena	Politiche della istruzione e della formazione · Istruzione · Diritto allo studio · Rapporti con gli ESU · Programmazione della formazione professionale e programmi comunitari FSE · Politiche attive del lavoro · Caccia · Tutela del consumatore, sicurezza alimentare e servizi veterinari · Protezione civile e antincendio boschivo
Assessore Gava Fabio	Politiche dell' economia, lo sviluppo, la ricerca e l'innovazione, le politiche istituzionali · Artigianato · Commercio · Politica industriale, piccola e media impresa, cooperazione · Distretti produttivi e sviluppo locale · Internazionalizzazione del secondario · Programmi FERS · Energia · Ricerca e innovazione · Fiere e mercati · Conferenze istituzionali · Funzioni di controllo e ispettorato · Informatica ed e-government
Assessore Giorgetti Massimo	Politiche dei lavori pubblici e sport · Lavori pubblici · Edilizia residenziale pubblica · Edilizia scolastica, di culto e attuazione art.20 della L.67/1988 · Sport e tempo libero · Polizia locale e sicurezza
Assessore Marangon Renzo	Politiche del territorio · Urbanistica e cartografia · Pianificazione territoriale · Beni ambientali · Legge speciale per Venezia e riconversione del polo industriale di Marghera
Assessore Martini Francesca	Politiche sanitarie · Programmazione sanitaria · Tutela della salute · Igiene pubblica · Programmazione edilizia a finalità collettive
Assessore Silvestrin Flavio	Politiche degli enti locali e del personale · Parchi e aree protette · Rapporti con gli enti locali · Personale · Demanio e patrimonio
Assessore Valdegamberi Stefano	Politiche sociali · Programmazione e servizi socio sanitari · Interventi a favore dei minori, dei giovani, degli anziani e dei portatori di handicap · Rapporti con istituzioni di assistenza · Settore del non profit e del volontariato

4. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1906 del 26 giugno 2007

L.R. 8 aprile 1986, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico". Piano di riparto 2007. Approvazione graduatorie e programma interventi.
[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare il programma di interventi archeologici per l'anno 2007 così come delineato nella premessa e le graduatorie per la concessione di contributi con le quote per ciascun progetto indicate al fianco come dettagliato nell'allegato A) "Progetti presentati da Enti ed Istituzioni pubblici - anno 2007" e nell'Allegato B) "Progetti presentati da soggetti privati - anno 2007", parti integranti al presente atto, risultanti dall'intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto secondo quanto previsto ex L.R. 8 aprile 1986, n. 17.

2. di impegnare, in relazione ai progetti presentati da Enti ed Istituzioni pubbliche, la somma di € 421.801,00, con imputazione al capitolo 70188 (UO171) del bilancio di previsione per il 2007 che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei soggetti beneficiari per le cifre indicate nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto.

3. di impegnare, in relazione ai progetti presentati da soggetti privati, la somma di € 78.199,00, con imputazione al capitolo 100753 (UO171) del bilancio di previsione per il 2007 che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei soggetti beneficiari per le cifre indicate nell'Allegato B) che costituisce parte integrante del presente atto.

4. di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Beni culturali a provvedere con proprio decreto, entro il 31 dicembre 2007, ad eventuale riallocamento dei fondi nel caso si determinassero disponibilità finanziarie al capitolo conseguenti a rinuncia formale da parte di soggetti assegnatari di contributo con la presente deliberazione o successive implementazioni dei relativi capitoli di bilancio con priorità di attribuzione a soggetti ammessi alla graduatoria ma non finanziati integralmente o parzialmente per insufficienza di fondi.

5. che i lavori connessi ai contributi siano conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2008 secondo le modalità previste dalla Dgr 2045/2004;

6. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Beni Culturali dell'esecuzione del presente provvedimento.

Allegato A

Progetti presentati da Enti ed Istituzioni pubblici
Anno 2007

Il totale dei progetti (presentati da terzi o direttamente proposti dalla Regione) per l'anno di riferimento è 58, per un costo complessivo di € 1.662.596,00. Dei progetti considerati, 31 sono ricondotti alla graduatoria degli scavi archeologici, 13 risultano concernenti interventi di restauro e catalogazione; 1 è un'iniziativa diretta regionale, 13 risultano esclusi per le motivazioni di seguito espresse.

Allo scopo di semplificare le procedure per la riassegnazione di somme che eventualmente si rendessero disponibili, per rinuncia dei soggetti beneficiari o per eventuale ulteriore finanziamento del relativo capitolo di bilancio, per l'anno in corso sono state stilate due graduatorie per i soggetti pubblici

1) "Campagne operative di rilevamento e di scavo" (€ 285.413,00; 31 progetti ammessi alla graduatoria, finanziati sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria)
2) Interventi di restauro di beni archeologici e/o 3) Attività di catalogazione di beni archeologici (€ 124.388,00; 13 progetti ammessi alla graduatoria)

È stato, inoltre, individuato un progetto riconducibile ad iniziative dirette per un totale di € 12.000,00.

Proposta di finanziamento:

1) Campagne operative di rilevamento e scavo:

Considerato l'elevato numero di domande pervenute, la loro qualità e la disponibilità finanziaria per l'anno in corso, si ritiene di sostenere i soggetti ammessi alla graduatoria con somme significative, riconoscendo una priorità ai progetti inseriti ai primi posti della graduatoria; pertanto i contributi per l'anno 2007 vengono assegnati col seguente criterio:

- soggetti inseriti nelle posizioni dal 1° al 10° posto: fino al 100% del costo con un tetto massimo per il contributo di € 15.000,00;
- soggetti inseriti nelle posizioni dall' 11° posto in poi sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria: fino al 100% del costo con un tetto massimo per il contributo di € 10.000,00.

2) Interventi di restauro di beni archeologici e/o 3) Attività di catalogazione di beni archeologici:

Analogamente a quanto indicato per i progetti riconducibili alla precedente categoria, si è proceduto per quelli riconducibili sub 2) e 3), per cui i contributi per l'anno 2007 sono stati assegnati col seguente criterio:

- soggetti inseriti nelle posizioni dal 1° al 5° posto: fino al 100% del costo con un tetto massimo per il contributo di € 15.000,00;
- soggetti inseriti nelle posizioni dal 6° ad esaurimento graduatoria: fino al 100% del costo con un tetto massimo per il contributo di € 10.000,00.

Elenco progetti aventi come destinatari Enti ed Istituzioni pubblici - Anno 2007

1) Campagne operative di rilevamento e scavo:

	Soggetto proponente	Progetto	Punteggio totale	Contributo regionale
1.	Comune di Auronzo di Cadore, Via Roma, 24, 32041 Auronzo di Cadore (BL) Cod Fisc: 83000710257; P IVA: 00189090251	Auronzo di Cadore. Loc. Monte Calvario. Santuario veneto e romano, prosecuzione delle indagini archeologiche 2007.	23	15.000
2.	Comune di Pieve d'Alpago, Via Roma, 31, 32010 Pieve d'Alpago (BL) Cod Fisc e P. IVA: 00206340259	Pieve d'Alpago. Loc. "Pian de la Gnela". Necropoli preromana : prosecuzione delle indagini archeologiche.	22	15.000
3.	Comune di Sedico, Piazza della Vittoria, 21, 32036 Sedico (BL) Cod Fisc e P. IVA: 00176800258	Comune di Sedico – Castellier Noal. Scavo archeologico e valorizzazione del sito	21	10.000
4..	Comune di Cavaion Veronese, Piazza Fracastoro, 8, 37010 Cavaion Veronese (VR) Cod Fisc: 81000830232; P. IVA: 00887460236	Ricerche archeologiche Area della Bastia del Monte San Michele.	20	15.000
5.	Comunità Montana Lessinia, Piazza Borgo, 52, 37021 Borgo Chiesanuova (VR) Cod Fisc: 00574320230	Proseguimento dello scavo archeologico della Grotta di Fumane.	20	15.000
6.	Comune di Belluno – Museo Civico Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno P.IVA 00132550252	Valle dell'Ardo – scavo archeologico e valorizzazione del sito	20	10.000
7.	Comune di Brenzone, via XX settembre, 37010 Brenzone (VR) Cod. Fisc. e P. IVA: 00661110239	Brenzone, Castelletto. Villa romana. Progetto di indagini archeologiche 2007.	20	15.000
8.	Comune di Dueville, Piazza Monza, 1, 36031 Dueville (VI) Cod. Fisc. 95022910244; P. IVA 00254330244	Dueville (VI). PEEP Ronzani Prosecuzione dell'indagine archeologica della necropoli di epoca longobarda.2007.	19	15.000
9..	Comune di Cerea, Via XXV aprile, 52, 37053 Cerea (VR) Cod. Fisc. e P. IVA: 00659890230	Progetto "Necropoli di castello del Tartaro – Campagna di proseguimento degli scavi 2007"	19	8.000
10..	Università di Venezia, Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente, Dorsoduro 1687, 30123 Venezia (responsabile progetto: Prof. C. Beltrame) Cod. Fisc.: 80007720271	V campagna di indagine di scavo archeologico sottomarino sul relitto italico del Mercure (Punta Tagliamento)	19	15.000
11.	Comune di Vidor, Via Ippolito Banfi, 43, 31020 Vidor (TV) Cod. Fisc.: 83003650260 P. IVA: 01213550260	Vidor, Località Piazza Maggiore – 2007	18	10.000
12.	Università di Padova, Dipartimento di Archeologia, Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova (responsabile progetto: Prof.ssa M.S. Busana) Cod. Fisc.: 80006480281; P. IVA: 00742430283	Campagna operativa di scavo e ricognizione di superficie nell'ambito della tenuta di Ca' Tron (Roncade- TV / Meolo/VE) -	18	10.000
13..	Università di Verona, Dipartimento di discipline storiche, artistiche e geografiche - Via S. Francesco, 22 – 37129 Verona (responsabile progetto: Prof.ssa G.M.Facchini) Cod. Fisc: 93009870234; P. IVA: 01541040232	Scavi archeologici a Villadose (RO) località Ca' Motte. Indagini nella pars urbana di una villa urbano rustica.	18	10.000

	Soggetto proponente	Progetto	Punteggio totale	Contributo regionale
14.	Università di Padova, Dipartimento di Archeologia, Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova (responsabile progetto: Prof. G. Leonardi) Cod Fisc: 80006480281; P. IVA: 00742430283	Campagna di scavo 2007 in località Villa di Villa di Cordignano (TV)	18	10.000
15.	Università di Venezia - Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente, Dorsoduro 1687, 30123 Venezia (responsabile progetto: Prof.ssa A. Zaccaria) Cod Fisc: 80007720271	Campagna di ricerca topografica e di scavo a Brentino Belluno (VR)	18	10.000
16..	Comune di Pederobba, Piazza Case Rosse, 14, 31050 Onigo (TV) Cod. Fisc.: 83001210265; P. IVA: 01199310267	"Mura della Bastia" di Onigo di Pederobba – 2007	18	10.000
17..	Comune di Vittorio Veneto, Piazza Marc'Antonio Flaminio, 1, 31029 Vittorio Veneto (TV) Cod. Fisc. e P. IVA: 00486620263	Progetto Vittorio Veneto – Cenitense Castrum. Campagna di scavo presso Area ex Rossi a Ceneda di Vittorio Veneto	17	10.000
18..	Università di Padova, Dipartimento di Archeologia, Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova (responsabile progetto: Prof. A. De Guio) Cod. Fisc.: 80006480281; P. IVA: 00742430283	"Progetto Altipiani – Risorse" 2007	17	10.000
19..	Comune di Mossano, Via Garibaldi, 14, 36020 Mossano (VI) Cod. Fisc. e P. IVA: 00553140245	Scavo archeologico nella "Grotta del Col de la Stria"	17	7.500
20.	Università di Padova, Dipartimento di Archeologia, Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova (responsabile progetto: Prof. A. De Guio) Cod. Fisc.: 80006480281; P. IVA: 00742430283	Progetto Altomedio Polesine Basso Veronese": 2007 -	16	10.000
21.	Università di Venezia - Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente, Dorsoduro 1687, 30123 Venezia (responsabile progetto: Prof. S. Gelichi) Cod. Fisc.: 80007720271	Campagna operativa di documentazione e scavo – S. Ilario di Mira (VE)	15	10.000
22..	Comune di Rovigo – Museo dei Grandi Fiumi, Piazzale San Bartolomeo, 18 - 45100 Rovigo Cod. Fisc. e P. IVA: 00192630291	Attività di ricerca archeologica in aree del Medio Polesine.	15	10.000
23.	Comune di Recoaro Terme, Via Roma, 17, 36076, Recoaro Terme (VI) Cod. Fisc. 00192560241	Progetto di intervento archeologico in località "Campetto" a Recoaro Terme – Prof. A. De Guio	15	10.000
24..	Comune di Nogara, Via Falcone – Borsellino, 1, 37054 Nogara (VR) Cod Fisc: 80009120231; P. IVA: 00660550237	Progetto Nogara anno 2007 ricerche e scavo archeologico sull'abitato medievale	15	10.000
25.	Università di Trento, Dipartimento di Filosofia Storia e Beni Culturali, Via Santa Croce, 65, 38100 Trento (responsabile progetto: Prof.ssa A. Pedrotti) Cod. Fisc. e P. IVA: 00340520220	L'abitato di Lugo di Grezzana	15	10.000
26	Comune di San Gragorio nelle Alpi, Piazza del Municipio, 1. 32030 S.Gregorio nelle Alpi (BL) Cod. Fisc. e P. IVA: 00203700257	Castel de Pedena – S. Gregorio nelle Alpi (BL) – Campagna 2007	15	4913
27.	Università di Venezia - Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente, Dorsoduro 1687, 30123 Venezia (responsabile progetto: Prof. S. Gelichi) Cod. Fisc.: 80007720271	Campagna operativa di documentazione e scavo – S. Lorenzo di Ammiana (VE)	14	
28.	Comune di Verona - Museo Civico di Storia Naturale Piazza Brà, 1 – 37121 Verona – Cod. Fisc e P.IVA 00215150236	I Monte Lessini nella transizione tra fine Neolitico ed Età del Bronzo	14	
29..	Comune di Caprino Veronese - Istituzione Biblioteca-Museo di Caprino Veronese, Piazza Roma, 6, 37013 Caprino Veronese (VR) P. IVA: 00414200238	Castelliere di Pesina. Anno 2007	14	
30.	Comune di Legnago, via XX settembre, 29, 37045 Legnago (VR) Cod.Fisc. 00597030238	Progetto Fondo Paviani. Ripresa delle ricerche sistematiche nell'insediamento arginato dell'età del bronzo di fondo Paviani – Legnago (Verona).	13	
31.	Comune di Gazzo Veronese, Roncanova, 37060 (VR) Cod. Fisc. 82002770236	Abitati e necropoli protostorici a Gazzo Veronese.	13	
				Tot. € 285.413,00

Per insufficiente disponibilità finanziaria il soggetto al n. 26 della graduatoria ha ricevuto un contributo parziale di € 4.913, mentre non è stato possibile finanziare i soggetti nelle posizioni 27-31.

2) Interventi di restauro di beni archeologici e/o 3) Attività di catalogazione di beni archeologici:

	Soggetto proponente	Progetto	Punteggio totale	Contributo regionale
1.	Comune di Montebelluna, Corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna (TV) P. IVA: 00471230268	Progetto Montebelluna/Posmon – Loc. Le Rive. Scavi archeologici anni 2001-2002. progetto per il restauro e lo studio dei materiali emersi nelle necropoli di età pre-romana e romana. Quarto anno di intervento: attività di catalogazione reperti archeologici	21	12.500
2.	Comune di Ficarolo, Via C. Battisti, 139, 45036 Ficarolo (RO) P. IVA: 00202660296	Studio e catalogazione dei reperti archeologici dallo scavo della villa romana di Chiunsano, nei Comuni di Ficarolo e Gaiba (RO) II Stralcio.	18	15.000
3.	Comune di Cavaion Veronese, Piazza Fracastoro, 8, 37010 Cavaion Veronese (VR) Cod. Fisc.: 81000830232; P. IVA: 00887460236	Museo Civico Archeologico – Progetto di catalogazione per l'anno 2007. Reperti di età romana e medievale	17	9.500
4.	Comune di Monselice, Piazza San Marco,1, 35043 Monselice (PD) Cod. Fisc. 00654440288	Museo Civico S. Paolo. Operazioni preliminari all'allestimento del Museo. Interventi 2007.	17	13.900
5.	Comune di Verona – Musei Civici - Piazza Brà, 1 – 37121 Verona – Cod. Fisc. e P.IVA 00215150236	Intervento conservativo su elementi lapidei esposti al Museo Archeologico del Teatro Romano di Verona	15	7.500
6.	Spettabile Reggenza Comunità Montana dei sette Comuni, Piazza Stazione, 1, 36012 Asiago (VI) Cod. Fisc. 84002730244; P. IVA 00881020242	Restauro conservativo su oggetti di epoca preistorica e romana provenienti dagli scavi archeologici di Bostel Rotzo (VI)	15	6.184
7.	Comune di Gazzo Veronese, Roncanova, 37060 (VR) Cod. Fisc. 82002770236	Progetto di catalogazione dei materiali di età romana e medievale.	15	6.804
8.	Università di Venezia, Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia Cod. Fisc. 80007720271; P. IVA 00816350276	Restauro volparoni rinvenuti nel corso di scavi archeologici	15	10.000
9	Comunità Montana Bellunese, Via Feltre, 109, 32100, Belluno. Cod. Fisc. 93012080250; P. IVA 00867080251	Progetto di censimento dei siti romani e medioevali delle Prealpi Bellunesi, valorizzazione ambientale e culturale dei siti archeologici delle Prealpi. Primo stralcio anno 2007.	15	3.000[1]
10.	Comune di Verona - Museo Civico di Storia Naturale Piazza Brà, 1 – 37121 Verona – Cod. Fisc. e P.IVA 00215150236	Catalogazione di materiali archeologici dal sito di Le Colombare di Negrar (Verona)	15	10.000
11.	Università di Venezia, Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente, Dorsoduro 1687, 30123 Venezia (responsabile progetto: Prof. C. Beltrame) Cod. Fisc.: 80007720271	Intervento di restauro dei reperti archeologici provenienti dallo scavo archeologico sottomarino sul relitto italico del Mercure (Punta Tagliamento) Prof. C. Beltrame	15	10.000
12.	Università di Trento, Dipartimento di Filosofia Storia e Beni Culturali, Via Santa Croce, 65, 38100 Trento (responsabile progetto: Prof.ssa A. Pedrotti) Cod. Fisc. e P. IVA: 00340520220	Progetto Lugo di Grezzana – attività di catalogazione e restauro.	14	10.000
13.	Comune di Bussolengo, Piazza Nuova, 14, 37012 (VR). Cod. Fisc. e P. IVA 00268250230	Progetto di catalogazione dei reperti dell'ambito dell'età del Bronzo di Ale di Pol (Bussolengo – VR)	14	10.000
Tot. € 124.388,00				

[1] In relazione al progetto presentato dalla Comunità Montana Bellunese, "Progetto di censimento dei siti romani e medioevali delle Prealpi Bellunesi, valorizzazione ambientale e culturale dei siti archeologici delle Prealpi. Primo stralcio anno 2007" pur valutandone interessante il contenuto, si ritiene che, dati gli attuali criteri applicativi della legge, esso non possa essere sostenuto se non nella parte concernente la catalogazione di beni archeologici.

Iniziative dirette

Soggetto	progetto	Impegno regionale
Università di Verona, Dip. di discipline storiche, artistiche e geografiche - Via S. Francesco, 22 – 37129 Verona (responsabili progetto: Prof.ssa P.Basso, Prof. Alfredo Buonopane) Cod. Fisc: 93009870234; P. IVA: 01541040232	Progetto di catalogazione e analisi dell'Instrumentum inscriptum conservato nei Musei civici del Veneto Collaborazione tra Università di Verona e Padova: Proff. P. Basso e A. Buonopane (UniVr), S. Pesavento Mattioli (UniPd)	12.000,00

Progetti pervenuti ed esclusi a vario titolo

Vi sono, infine, tredici domande di contributo giudicate non ammissibili alle graduatorie per i seguenti motivi e relativamente alle quali è stata trasmessa nota di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in base all'art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modificazioni:

1) Comune di Borgoricco (PD) - "Scavo archeologico ex fondo Rossi" - Istanza esclusa per avere il soggetto richiedente presentato domanda priva del progetto e delle autorizzazioni necessarie in difformità da quanto previsto dalla DGR 2045/2004 che regola i criteri applicativi della L.R. 17/1986 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico". Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

2) Comune di Caldiero (VR) – "Ampliamento zona scavo sul Monte Rocca a Caldiero" - Istanza esclusa per avere il soggetto richiedente presentato domanda priva del progetto e delle autorizzazioni necessarie in difformità da quanto previsto dalla DGR 2045/2004 che regola i criteri applicativi della L.R. 17/1986 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico". Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

3) Comune di Concordia Sagittaria (VE) – "Manufatti metallici a Iulia Concordia: tipologia e diffusione Progetto di catalogazione, restauro e studio" - Istanza esclusa in quanto il soggetto richiedente ha presentato un progetto finalizzato alla catalogazione, al restauro ed allo studio di materiali di proprietà statale, custoditi presso il Museo Archeologico Nazionale Concordiese di Portogruaro mentre i criteri applicativi della L.R. 17/1986, approvati con Dgr 2045/2004, contemplano tra le attività ammissibili il restauro e/o la catalogazione di beni archeologici di proprietà o in deposito permanente di musei di enti locali. Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

4) Comune di Povegliano Veronese (VR) – "Ricerche e scavi sui Celti nel territorio di Povegliano Veronese" - Istanza esclusa per avere il soggetto richiedente presentato domanda priva del progetto e delle autorizzazioni necessarie in difformità da quanto previsto dalla Dgr 2045/2004 che regola i criteri applicativi della L.R. 17/1986 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico". Nota di comunicazione dei motivi ostativi ricevuta il 25 maggio 2007; risponde con nota del 29 maggio 2007, allegando il progetto scientifico e il testo di una convenzione stipulata tra Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, Università di Bologna e Eotvös University. Le integrazioni sono ritenute non accoglibili perché, comunque, trasmesse dopo la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande in difformità da quanto previsto dalla Dgr 2045/2004.

5) Comune di Resana (TV) – "Castelminio – Le Motte. Progetto di ricerca sull'incastellamento medievale in terra e legno" - Istanza esclusa su indicazione della competente Soprintendenza, per avere il soggetto richiedente presentato domanda priva delle autorizzazioni necessarie in difformità da quanto previsto dalla Dgr 2045/2004 che regola i criteri applicativi della L.R. 17/1986 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico". Comunicazione motivi ostativi ricevuta 24 maggio 2007, risponde con nota trasmessa via fax in data 01 giugno 2007, sottolineando come il progetto presentato preveda per il primo anno una serie di azioni propedeutiche allo scavo, quali ricerche di carattere bibliografico e cartografico, creazione di un sistema GIS territoriale, geognostica e ricerca di superficie, attività per le quali il soggetto richiedente ritiene che, secondo la normativa e secondo la prassi, non sia richiesto il rilascio di autorizzazioni di concessioni ministeriali. Tali precisazioni sono comunque ritenute non accoglibili in base alla sopra citata indicazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

6) Comune di Revine Lago (TV) – "Valorizzazione dell'ambito di scavo archeologico denominato "ex chiesa di san Martino" - Istanza esclusa in quanto il progetto presentato non è conforme alla L.R. 17/1986 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico". Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

7) Comune di Verona – Museo Civico di Storia Naturale - "Scavi paleontologici Bolca" - essendo stata finanziata anche per l'anno in corso la L.R. 30 giugno 2006, n. 7, "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca" il progetto in questione viene ricondotto a tale specifico strumento legislativo. Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

8) Comune di Vo' (PD) – "Progetto di rilevazione e di scavo del Castello de "la nina" – Istanza esclusa per avere il soggetto richiedente presentato domanda priva della necessaria concessione di scavo in difformità da quanto previsto dalla DGR 2045/2004 che regola i criteri applicativi della L.R. 17/1986 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico". Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

9) Università di Venezia - "Catalogazione scientifica dei materiali provenienti dal santuario in loc. Fornace di Altino - (VE), in vista dell'edizione sistematica" - Istanza esclusa in quanto il soggetto richiedente ha presentato un progetto finalizzato alla catalogazione di materiali di proprietà statale, custoditi presso il Museo Archeologico Nazionale di Altino mentre i criteri applicativi della L.R. 17/1986, approvati con DGR 2045/2004, contemplano tra le attività ammissibili, la catalogazione di beni archeologici di proprietà o in deposito permanente di musei di enti locali. Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

I quattro progetti di seguito considerati, sono stati esclusi perché non conformi alla L.R. 17/1986:

10) Università di Padova – "Aquileia (UD), Casa delle Bestie ferite – Programma di ricerche archeologiche 2007-2008". Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

11) Università di Padova – "L'impronta veneziana a Cipro tra Occidente ed Oriente". Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

12) Università di Padova – "Progetto Dvigrad/Duecastelli. Un Insediamento fortificato dell'Istria meridionale. Campagna settembre 2007". Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

13) Università di Venezia – "Progetto Stari Bar. Scavo, analisi e documentazione di una città veneziana nel Montenegro". Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

Allegato B

Progetti aventi come destinatari soggetti privati - Anno 2007

Sono pervenuti complessivamente sei progetti per un costo totale di € 144.823,20. Cinque sono stati ricondotti alla graduatoria; uno risulta escluso per le motivazioni di seguito espresse.

Sulla base della disponibilità e del numero ridotto di domande presentate è stato possibile finanziare integralmente tutti i progetti presentati.

	Soggetto proponente		Punteggio totale	Contributo regionale
1.	Consorzio Bonifica Polesine Adige Canalbianco Piazza Garibaldi, 8, 45100 Rovigo Cod.Fisc. 81005960299	Catalogazione delle tombe della necropoli delle Narde di Fratta Polesine. Scavi 2004-2005	19	8.000
2.	Archeoclub Italia – sede di Venezia Cannaregio 1376/A 30121 Venezia Cod. Fisc. 94014220274	Progetto RADIX – Siti archeologici veneziani da salvare. Venezia / Laguna nord – Isola del Lazzaretto Nuovo (saggio conoscitivo nell'area del Campo Santo)	18	10.000
3.	Fondazione Fioroni – Museo e Biblioteca pubblica; Via Matteotti, 39- 37045 Legnago Verona Cod. Fisc. 00008200203023 5	Progetto di catalogazione per il 2007.	18	22.356
4.	Fondazione Oderzo Cultura Sede legale: Via Garibaldi 14 – 31046 Oderzo (TV); sede operativa: Via Garibaldi 80 – 31046 Oderzo (TV). Cod. Fisc. / P.IVA 03937310260	Interventi di restauro di materiali di proprietà statale conservati presso il magazzino-Laboratorio del museo archeologico "Eno Bellis" di Oderzo; progetto preliminare di intervento.	17	13.663
5.	Associazione 3 A - Archeologia Arte Ambiente Via Podgora 29/A – 30171 Mestre – Venezia Cod. Fisc. 90112820270	Catalogazione e restauro del lotto n. 1 di reperti archeologici provenienti dallo scavo di Mestre – Via Palazzo 24/26 - Palazzo Moro	15	9.180
				Tot 63.199,00

Progetti pervenuti ed esclusi a vario titolo

Vi è, infine, una domanda di contributo giudicata non ammissibile alla graduatoria per i seguenti motivi e relativamente alla quale è stata trasmessa nota di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in base all'art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modificazioni:

Associazione Palatina Istanbul - Rilevamento del Palazzo Imperiale di Bisanzio – Porto Palatino del Bukoleon. Escluso perché non conforme alla L.R. 17/1986. Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi.

Iniziative dirette

	Soggetto	Progetto	Contributo
	Accademia dei Concordi (RO) Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 45100 Rovigo Cod. Fisc. 80001990292; P. IVA: 01037850292	Campagna di catalogazione di beni archeologici di proprietà civica custoditi presso l'Accademia dei Concordi di Rovigo	15.000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1907 del 26 giugno 2007

Deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 12 giugno 2007 "Iniziative televisive della Giunta regionale. Programmi di approfondimento quindicinale e loro diffusione su emittenti locali venete". Modifica data di decorrenza.

[Informazione ed editoria regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di modificare per le motivazioni descritte in premessa, il provvedimento n. 1701 del 12 giugno 2007 "Iniziative televisive della Giunta regionale. Programmi di approfondimento quindicinale e loro diffusione su emittenti locali venete" nella parte concernente la data di decorrenza della messa in onda delle trasmissioni che viene fissata al mese di settembre e non al mese di giugno 200.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1908 del 26 giugno 2007

Intervento del Comune di Pieve di Soligo per la realizzazione di una palestra polifunzionale. Studio di fattibilità per l'inserimento paesaggistico e la riqualificazione dell'area. (L.R. 27/03, art. 2, comma 3).

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di definire "di competenza regionale" ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l'intervento del Comune di Pieve di Soligo per la realizzazione di una palestra polifunzionale in Via Mira, nonché il relativo intervento regionale per l'inserimento paesaggistico e la riqualificazione dell'area.
- Di assumere a proprio carico, stante l'esigenza di una contestualizzazione dell'opera in un ambito di pregio paesaggistico, la redazione di uno studio di fattibilità, nel quale vengano indicate e stimate tutte le azioni di miglioramento paesaggistico necessarie, garantendo al contempo il permanere della dotazione di servizi esistenti nella frazione.
- di affidare l'incarico della redazione dello "studio di fattibilità" inerente all'iniziativa di cui al primo alinea, all'arch. Alberto Cecchetto di Venezia, iscritto all'elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi istituito con Dgr n. 19 del 18.1.2002, in possesso di adeguata qualificazione, secondo quanto specificato nella parte narrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto agli artt. 8 e 9 della L.R. 27/2003.
- di concordare con il al Comune di Pieve di Soligo la definizione degli gli indirizzi progettuali da fornire al progettista per garantire un risultato conforme alle esigenze del caso.
- di approvare, al fine di regolare i rapporti con il citato professionista, l'allegato "A" "Convenzione di affidamento di incarico professionale", incaricando il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, che funge da Responsabile del Procedimento, della sua sottoscrizione, successivamente ad una condivisione formale espressa dal Comune sugli obiettivi di cui al presente provvedimento.
- di delegare il dirigente della Direzione Lavori Pubblici all'impegno di spesa relativo agli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico di cui al secondo alinea, ammontanti a complessivi € 47.946,00 (IVA e contributi compresi) a valere sulla disponibilità del Capitolo 007012 "Spese per studi e progettazioni di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici", nell'ambito delle risorse di cui all'UPB U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti", del bilancio di previsione per l'esercizio 2007.
- di assumere sin da ora l'onere di far fronte, con risorse a proprio carico, ai costi derivanti dalla eventuale progettazione preliminare e definitiva della palestra polifunzionale, individuando, allo scopo, il soggetto da incaricare a seguito di gara informale tra più professionisti prescelti nell'ambito dell'Elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi, nel rispetto degli artt. 8 e 9 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1910 del 26 giugno 2007

Legge 23 dicembre 1999, n. 499 art. 2 comma 2 - Programmi Interregionali. P.I. Assistenza Tecnica nel settore Zootecnico. LR n. 2 del 3/2/2006 art. 13. Attività 2007.

[Veterinaria e zootecnia]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare quanto esposto in premessa e pertanto di accogliere la domanda presentata dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto (Arav), Corso Australia, 67/a 35136 Padova, C.F. 80006340287, con comunicazione prot.n. 691208 del 30/11/2006, a firma del legale rappresentante dell'Associazione medesima, per la prosecuzione del Programma Interregionale Assistenza Tecnica nel settore Zootecnico (Piatz - Veneto), per l'annualità 2007;
2. di approvare in linea tecnica il Programma operativo 2007 presentato dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto (Arav), confermando la medesima associazione quale soggetto attuatore del Programma Interregionale Assistenza Tecnica nel settore Zootecnico, che dovrà svolgere l'attività secondo le Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative di cui all'Allegato A alla Dgr n. 1754/2004;
3. di concedere il finanziamento per la prosecuzione dell'attività del Piatz - Veneto per l'anno 2007, per l'importo di Euro 1.000.000,00, in favore dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - Arav, Corso Australia, 67/a 35136 Padova, C.F. 80006340287, sulla base della domanda, del programma operativo e del preventivo di spesa di cui ai precedenti punti 1 e 2, secondo lo specifico piano finanziario di spesa definito nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
4. di impegnare, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 della LR n. 39/2001, l'importo suddetto di Euro 1.000.000,00 al capitolo 100000 "Cofinanziamento regionale dei programmi interregionali, LR n. 2/2006 art. 13", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
5. di stabilire che il progetto dovrà essere attuato rispettandone l'integrità complessiva secondo il piano finanziario approvato, nel rispetto degli obiettivi, delle condizioni, dei criteri e delle priorità previsti dall'Allegato alla Dgr 1754/2004, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 6;
6. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura dell'adozione di tutti gli atti necessari per la gestione amministrativa e finanziaria del Programma Interregionale in oggetto e dei relativi procedimenti, ivi compresi l'impegno delle somme che dovessero rendersi ulteriormente disponibili, la concessione e liquidazione del contributo, l'approvazione di eventuali variazioni del programma operativo, il coordinamento generale, il monitoraggio e la valutazione, nonché l'erogazione del finanziamento di cui al precedente punto 3, secondo le seguenti modalità:

- anticipo pari al 20% della somma impegnata, all'approvazione del presente provvedimento, sulla base di specifica richiesta presentata a firma del legale rappresentante dell'Associazione beneficiaria e della contestuale

dichiarazione di regolare avvio dell'attività e di attivazione degli incarichi e delle collaborazioni previste dal Programma operativo;
- un acconto pari al 40% della somma impegnata, previa presentazione di un Rapporto intermedio sullo stato di realizzazione degli interventi in grado di dimostrare anche una spesa sostenuta pari ad almeno il 40% della spesa ammissibile, sulla base di specifica richiesta presentata a firma del legale rappresentante dell'Associazione beneficiaria;
- saldo, fino al 40% della somma impegnata, previa conclusione delle iniziative programmate e presentazione del Rapporto finale relativo alla realizzazione del programma e alla rendicontazione delle spese sostenute, sulla base di apposita richiesta di saldo presentata a firma del legale rappresentante dell'Associazione beneficiaria;

7. di stabilire la data del 30 aprile 2008, quale termine ultimo per la presentazione da parte Dell'arav, del Rapporto finale e della relativa rendicontazione finanziaria, sulla base delle disposizioni previste nell'Allegato A alla Dgr 1754/2004 e delle successive indicazioni e direttive fornite dalla Direzione regionale responsabile dell'intervento, nonché delle schede di monitoraggio previste dalla Dgr n. 4177/03;

8. di dare atto che l'aiuto in oggetto è esentato dall'obbligo di notifica di cui all'art 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese in quanto rispetta tutte le condizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006 - articoli 3 e 15 - della Commissione del 15/12/2006 pubblicato sulla Guce serie L 358 del 16/12/2006.

Allegato A

L. 499/99 Piatz Assistenza tecnica nel settore zootecnico - piano di spesa finanziario attività 2006

Spesa		Spesa			
		Imp. richiesto		Imp. ammissibile	
cod	Categoria	Euro	%	Euro	%
VT	Spese consulenze aziendali-veterinari	275.000,00	22,00	275.000,00	22,00
ZT	Spese consulenze aziendali-zootecnici	642.500,00	51,40	642.500,00	51,40
CS	Consulenze tecnico-scientifiche	40.000,00	3,20	40.000,00	3,20
DI	Informazione, divulgazione e coordinamento tecnico-organizzativo	90.000,00	7,20	90.000,00	7,20
MO	Analisi finalizzate e monitoraggio	140.000,00	11,20	140.000,00	11,20
GE	Spese generali	62.500,00	5,00	62.500,00	5,00
Totale		1.250.000,00	100	1.000.000,00	100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1911 del 26 giugno 2007

Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013. Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane". Integrazione superfici eleggibili.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di ammettere, per le motivazioni esposte in premessa, tra le superfici oggetto di aiuto di cui alla misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" quelle coltivate a seminativi destinati all'alimentazione del bestiame;

2. Di estendere ogni riferimento alle colture foraggere presente nella deliberazione del 8 maggio 2007 n. 1223 anche ai seminativi destinati all'alimentazione del bestiame;

3. Di approvare l'allegato A " Seminativi ad uso zootecnico" che integra il suballegato A3 alla Dgr n. 1223 del 8/05/2007 "Misura 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. La concessione e l'erogazione dell'aiuto per le superfici a seminativo destinato all'alimentazione del bestiame dovranno essere subordinate all'approvazione del PSR 2007-2013 e della relativa scheda della misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" da parte della Commissione Europea.

Allegato A

Elenco seminativi ad uso zootecnico

Cereali per la produzione di granella:

- Granturco (MAIS)
- Avena
- Grano (Frumento) Tenero
- Orzo
- Segala
- Triticale
- Farro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1912 del 26 giugno 2007

Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna. Assegnazione fondi alle Comunità Montane. Legge Regionale n. 2/1994 e successive modificazioni.

[Foreste ed economia montana]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di ripartire i fondi recati dal capitolo n. 003102 del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 a favore delle Comunità Montane per la realizzazione di iniziative, da attuare nel territorio di competenza, di consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna di cui alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.

2. Di adottare, quali criteri per il riparto di cui al punto 1, il grado di svantaggio di ciascuna Comunità Montana e le risultanze degli impieghi dei precedenti finanziamenti, già stabiliti dalla Giunta regionale ai punti a) e b) dell'allegato 3 della deliberazione n. 1114/2000, garantendo comunque una somma minima di Euro 10.000,00 per quelle Comunità Montane con basso indice di svantaggio.

3. Di dar atto che, in conformità al punto 2, il riparto dei fondi disponibili per il 2007 è quello indicato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di impegnare la somma complessiva di Euro 750.000,00 imputati al capitolo di spesa n. 003102 denominato "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura di montagna, la tutela e la valorizzazione dei territori montani", UPB U0043 "Interventi per lo sviluppo dell'economia montana", del bilancio di previsione per l'anno 2007.

Allegato A

Ripartizione fondi alle Comunità Montane in base all'indice complessivo di svantaggio (esercizio finanziario 2007)				
Comunità Montana	Indice di svantaggio	Indice di utilizzo risorse	Media indici	Importo assegnato
Agno e Chiampo	5,3995	5,5770	5,4883	41.161,89
Agordina	8,6895	4,9261	6,8078	51.058,46
Alpago	5,0195	6,6474	5,8334	43.750,82
Alto Astico e Posina	6,6095	7,6121	7,1108	53.331,15
Baldo	2,9095	2,4911	2,7003	20.252,08
Belluno-Ponte nelle Alpi	1,5895	1,9070	1,7482	13.111,69
Cadore-Longarone-se-Zoldo	1,2195	1,4472	1,3333	10.000,00
Centro Cadore	3,0295	2,6757	2,8526	21.394,37
Comelico Sappada	4,6895	3,0931	3,8913	29.184,75
Dall'Astico al Brenta	2,8095	1,5482	2,1789	16.341,56
Del Brenta	0,7995	1,8672	1,3333	10.000,00
Feltrina	12,2395	16,2093	14,2244	106.683,13
Grappa	1,6195	2,1293	1,8744	14.057,83
Leogra e Timonchio	4,8595	5,0283	4,9439	37.079,08
Lessinia	8,6395	9,0782	8,8589	66.441,47
Prealpi Trevigiane	9,0695	5,7708	7,4201	55.651,06
Reggenza dei Sette Comuni	13,2395	13,0841	13,1618	98.713,61
Val Belluna	4,4895	5,0333	4,7614	35.710,69
Valle del Boite	3,0795	3,8742	3,4768	26.076,35
Totale	100	100	100	750.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1913 del 26 giugno 2007

Eventi promozionali collegati all'edizione 2007 del Giro d'Italia - 12-30 maggio 2007. Approvazione schemi di contratto. Deliberazione n.542 del 6 marzo 2007. Legge regionale 4.11.2002, n. 33.

[Turismo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di aderire alla proposta presentata da RCS Pubblicità concessionaria in via esclusiva della manifestazione sportiva "Giro d'Italia 2007" secondo quanto indicato nelle premesse.

2. di approvare il testo della convenzione di cui all'allegato A al presente provvedimento - del quale costituisce parte sostanziale e integrante - da sottoscriversi tra la Regione del Veneto e la RCS Pubblicità S.p.A., rappresentate rispettivamente dal Dirigente regionale responsabile della Direzione Promozione turistica integrata e dall'Amministratore delegato Flavio Bondi.

3. Di incaricare il Dirigente della Direzione Promozione turistica integrata a sottoscrivere il contratto di cui al punto 2 e ad adottare i necessari atti di impegno nel limite del budget complessivo di € 138.000,00, impegni che verranno liquidati solo in seguito a puntuale verifica circa la regolare e corretta prestazione dei servizi richiesti.

4. Il presente atto costituisce provvedimento di riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Il presente atto sarà trasmesso, a cura della segreteria della Giunta, alla competente procura della Corte dei Conti.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1915 del 26 giugno 2007

Promozione dell'alpinismo. Trasferimento alle province delle risorse finanziarie per l'anno 2007. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 3, lettera m), 117 e 129, comma 2, lettera b).

[Turismo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di trasferire alle province sotto indicate, le risorse previste per l'anno 2007 per finanziare le funzioni relative alla promozione dell'alpinismo, ai sensi degli articoli 3, lett.m), 117 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, secondo i criteri già approvati con Dgr n. 1206 del 18 marzo 2005, assegnando l'importo prospettato da ognuna, come di seguito indicato:

Provincia di Belluno	euro	5.780,00
Provincia di Padova	euro	6.650,00
Provincia di Treviso	euro	14.410,00
Provincia di Venezia	euro	24,600,00
Provincia di Verona	euro	6.580,00
Provincia di Vicenza	euro	10.830,00
Totale	euro	68.850,00

2. di impegnare a favore delle province elencate al precedente punto, per l'importo assegnato ad ognuna, come sopra indicato, ai sensi dell'art. 129 comma 2, lett. b) della l.r. n.33/2002, la somma complessiva di euro 68.850,00 sul capitolo sul capitolo 31116, "trasferimento alle Amministrazioni provinciali per la promozione dell'alpinismo" (articoli 3 e 117 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33) del bilancio di previsione per l'esercizio 2007, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di procedere alla liquidazione delle somme di cui al precedente punto 1, in un'unica soluzione successivamente all'approvazione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1916 del 26 giugno 2007

Trasferimento alle province delle risorse finanziarie per l'anno 2007 per il finanziamento di funzioni amministrative esercitate in materia di informazione, accoglienza turistica e promozione locale, ai sensi degli articoli 3, 17, 21 e 129, c. 2 lett. a) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
[Turismo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di trasferire alle province i fondi destinati per l'anno 2007, pari a euro 11.509.650,00, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località, ai sensi degli articoli 3 e 17 della stessa legge regionale, ripartiti tra le province stesse come di seguito indicato:

Provincia di Belluno	euro	1.888.734,00	(16,41%)	(percentuale calcolata sulla base della media dei finanziamenti 1999-2001)
Provincia di Padova	euro	1.553.803,00	(13,50%)	
Provincia di Rovigo	euro	447.725,00	(3,89%)	
Provincia di Treviso	euro	728.561,00	(6,33%)	
Provincia di Venezia	euro	4.197.569,00	(36,47%)	
Provincia di Verona	euro	1.705.730,00	(14,82%)	
Provincia di Vicenza	euro	987.528,00	(8,58%)	
Totale	euro	11.509.650,00		

2. di prevedere, per le motivazioni esposte in premessa, che l'erogazione delle risorse di cui al punto precedente sarà predisposta in due quote: la prima, nella misura del settanta per cento dell'importo spettante ad ogni provincia, per una somma complessiva di euro 8.056.755,00, all'approvazione del presente provvedimento; l'altra a completamento, per la restante somma di euro 3.452.895,00, corrispondente al trenta per cento dell'importo totale spettante, nel mese di ottobre 2007;

3. di impegnare a favore delle province e per l'importo assegnato ad ognuna, la somma complessiva di euro 11.509.650,00 sul capitolo 100184 "Trasferimento alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento di funzioni amministrative esercitate in materia di informazione, accoglienza turistica e promozione locale (articoli 3, 10 e 17, legge regionale 4 novembre 2002, n. 33)", del bilancio di previsione per l'esercizio 2007, che presenta la necessaria disponibilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1919 del 26 giugno 2007

Attuazione della Dgr n. 4221 del 28 dicembre 2006. Funzioni amministrative dei Comuni rivieraschi del Lago di Garda. Indirizzi operativi.
[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2 Di adottare gli indirizzi operativi di cui all'Allegato A alla presente delibera che forma parte integrante della stessa;

3. Fermo restando il ruolo di coordinamento, pianificazione e vigilanza, la Direzione Mobilità tramite l'Ispettorato di Porto di Verona è incaricata di effettuare monitoraggi sull'uso dei beni demaniali e sull'esercizio delle funzioni delegate ai singoli Comuni;

4. Di incaricare l'Ispettorato di Porto di Verona, nei tempi e modi convenuti con ciascun Comune delegato, alla redazione di un formale atto di consegna della documentazione riguardante le concessioni relative agli spazi acquei per l'ormeggio fisso nel porto, delle aree a terra e a lago e degli spazi acquei per le boe di ormeggio;

5. Di rideterminare al 01/01/2008 la data di attuazione della delega di funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali sul Lago di Garda, di cui alla precedente Dgr n. 4221 del 28 dicembre 2006;

6. Di dare mandato al Servizio degli Ispettorati di Porto di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati.

Allegato A

Indirizzi operativi

1. Gruppo di lavoro

Al fine di attuare un rapporto di collaborazione con tutti i Comuni rivieraschi del Lago di Garda e di assicurare l'adozione di comportamenti omogenei nell'esercizio delle deleghe loro conferite come previsto dalla Dgr n. 4221 del 28.12.2006, è isti-

tuito un gruppo di lavoro temporaneo, della durata di due anni, coordinato dal Dirigente del Servizio degli Ispettorati di Porto e composto da un rappresentante per ogni Comune interessato e dal Responsabile dell'Ispettorato di Porto di Verona.

Il gruppo di lavoro avrà funzione consultiva e fornirà pareri su tutte le questioni che saranno sottoposte alla sua attenzione da parte di ciascun Comune per ciò che concerne l'esercizio delle competenze delegate, per la trattazione di singole questioni relative alle concessioni, o come consulenza per l'emanazione di futuri bandi.

2. Concessioni

L'Ispettorato di Porto di Verona, all'atto della consegna dei fascicoli riguardanti tutte le concessioni sia a lago sia a terra, trasmetterà le graduatorie attualmente in vigore in ogni singolo porto pubblico: i Comuni dovranno pertanto procedere agli eventuali futuri scorrimenti fino alla scadenza delle medesime, che hanno validità quadriennale.

La gestione delle concessioni di spazi acquei per l'ormeggio fisso nel porto, delle aree a terra e a lago e degli spazi acquei per le boe di ormeggio è disciplinata nelle "procedure" adottate con Dgr n. 1401 in data 14 maggio 2004.

I canoni annui di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali, in ottemperanza alla L.R. 55/87 che prevede un aggiornamento dei relativi importi ogni due anni, sono stati rivisitati da ultimo con Dgr n. 267 del 6 febbraio 2007.

Per le procedure delle concessioni non ancora definite al 01.01.2008 (es. pendenza dell'istruttoria relativa alla stipula della prima concessione, dell'istruttoria conseguente all'istanza di rinnovo della medesima, istanze di modifica del rapporto concessorio o di subentro, contenzioso ecc.), la competenza per l'emanazione del provvedimento finale rimane in capo all'Ispettorato di Porto. In tal caso le spese di istruttoria, gli eventuali canoni pregressi e quello relativo all'anno in cui viene sottoscritta la concessione sono incamerati dalla Regione del Veneto.

Una volta adottato il provvedimento, l'Ispettorato di Porto ne trasmette notizia ai Comuni con la relativa documentazione.

Nel caso in cui il soggetto utilizzatore della concessione sia la Regione, la Provincia, i Comuni, le loro aziende la competenza rimane in capo alla Regione.

3. Pagamento del canone per la concessione. ripartizione quote

Per tutta la durata delle concessioni, i titolari dovranno effettuare i versamenti annuali dei relativi canoni suddividendoli in quote così ripartite:

a) 60% (sessanta per cento) da corrispondere alla Regione del Veneto - Ispettorato di Porto di Verona con la seguente causale: "canone demaniale porti Lago di Garda, quota regionale", nella quale dovrà essere specificato il numero di protocollo o di pratica attribuito alla concessione.
b) il 40% (quaranta per cento) da corrispondere al Comune competente con la seguente causale: "canone demaniale porti Lago di Garda, quota comunale", nella quale dovrà essere specificato il numero di protocollo o di pratica attribuito alla concessione.

I Comuni sono tenuti a consegnare all'utenza il bollettino postale per il versamento della quota spettante alla Regione del Veneto, oppure fornire le seguenti coordinate bancarie: c/c bancario n. 20600 con coordinate ABI 5188 CAB 02001 (per versamenti nazionali) e con coordinata IBAN IT42F0518 802001000000020600 (per versamenti dall'estero) intestato a Regione del Veneto Tesoreria Regionale - Banco Popolare di Verona e Novara con causale: "canone demaniale porti Lago di Garda - quota regionale". Nel bollettino dovrà altresì essere specificato il numero di protocollo o di pratica attribuito alla concessione.

I bollettini postali intestati alla Regione del Veneto sono predisposti a cura della stessa ed inviati ai Comuni.

4. Monitoraggio e controllo

Allo scopo di monitorare e gestire in modo efficiente l'attività concessoria delegata, agevolando la possibilità di ricondurre in tempo reale i pagamenti effettuati dall'utenza con le pratiche relative alle singole concessioni, sarà istituita una banca dati per la creazione di un'interfaccia continua tra Comuni e Regione del Veneto.

Essa sarà strutturata, realizzata e messa a disposizione dalla Regione del Veneto per il tramite dell'Ispettorato di Porto di Verona, mentre il puntuale aggiornamento e inserimento dei dati relativi ai versamenti avverrà a cura degli Uffici comunali.

L'amministrazione regionale si riserva in ogni caso di esercitare forme di controllo amministrativo sull'uso dei beni demaniali e sull'esercizio delle funzioni delegate ai singoli Comuni.

5. Spese di istruttoria

Per le singole attività dei procedimenti concessori saranno dovute ai Comuni, a carico dei richiedenti, le spese di istruttoria relative alle varie tipologie previste dalla Dgr n. 3752 del 5 dicembre 2003 ed aggiornate con successiva Dgr n. 3749 del 5 dicembre 2006.

Le modalità di introito saranno emanate da ogni singolo Comune nel rispetto della Dgr n. 4221/2006 e dei presenti indirizzi operativi.

6. Deposito cauzionale

Ai sensi della L.R. n. 55/87 il deposito cauzionale da versare alla stipula dell'atto di concessione è pari all'importo di un canone annuo.

a) Per le concessioni rilasciate dai Comuni dal 01.01.2008 all'atto di costituzione del deposito cauzionale gli stessi consegneranno al concessionario n. 2 (due) bollettini postali per l'effettuazione dei seguenti pagamenti:
   - 60% (sessanta per cento) dell'importo della cauzione da corrispondere alla Regione del Veneto - Ispettorato di Porto di Verona con la seguente causale: "deposito cauzionale porti Lago di Garda, quota regionale", nella quale dovrà essere specificato il numero di protocollo o di pratica attribuito alla concessione;
   - 40% (quaranta per cento) dell'importo della cauzione da corrispondere al Comune competente con la seguente causale: "deposito cauzionale porti Lago di Garda, quota comunale", nella quale dovrà essere specificato il numero di protocollo o di pratica attribuito alla concessione.

I Comuni sono tenuti a consegnare all'utenza il bollettino postale per il versamento della quota spettante alla Regione del Veneto, oppure fornire le seguenti coordinate bancarie:

c/c bancario 20900 con coordinate ABI 5188 CAB 02001(per versamenti nazionali) e con coordinata IBAN IT42F051880 2001000000020900 (per versamenti dall'estero) intestato a Regione del Veneto, Tesoreria Regionale - Banco Popolare di Verona e Novara con causale: "deposito cauzionale porti Lago di Garda - quota regionale".

I bollettini postali intestati alla Regione del Veneto sono predisposti ed inviati ai Comuni a cura della stessa.

b) Per le concessioni rilasciate dalla Regione fino al 31.12.2007 il 40% delle cauzioni già detenute dall'amministrazione regionale sarà trasferito ai Comuni competenti con modalità che verranno concordate con gli stessi;
c) Per le concessioni rilasciate dalla Regione dal 1.01.2008 nei casi di cui al punto 2 capoverso 4, la stessa trasferirà ai Comuni il 40% del deposito cauzionale con modalità che verranno concordate con gli stessi.

In caso si rendesse necessario procedere all'escussione della cauzione il Comune trasmette tempestivamente alla Regione del Veneto copia del relativo provvedimento affinché essa possa procedere all'escussione della propria quota.

Tutti i versamenti per deposito cauzionale dovranno essere inseriti nell'istituenda banca dati a cura dell'ente che riceve il pagamento.

7. Riduzioni per particolari categorie

Le riduzioni dei canoni per l'occupazione di spazi demaniali di competenza regionale previste dalla vigente LR 55/87 successivamente modificata dalla LR 7/99 devono essere garantite anche dai singoli Comuni delegati.

8. Revisione del piano di utilizzo degli spazi acquei ed a terra di competenza regionale e delle procedure per il rilascio delle concessioni demaniali

Ogni Comune rivierasco può proporre alla Regione del Veneto, per il tramite dell'Ispettorato di Porto di Verona, istanze motivate per la revisione della vigente pianificazione per il territorio di propria competenza come disciplinata dalla Dgr n. 5356 dell'8.11.1994.

I comuni rivieraschi possono altresì proporre, presentando congiuntamente istanza motivata, modifiche alle "Procedure per il rilascio e la gestione delle concessioni demaniali di competenza regionale" approvate con Dgr n. 1401 del 14 maggio 2004.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1920 del 26 giugno 2007

Programma regionale di investimenti per tecnologie nel settore del trasporto pubblico locale 2003/2004. Proroga dei termini.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prorogare al 31 dicembre 2007, per le motivazioni espresse in premessa, il termine precedentemente fissato con le DD.GG.RR. n. 4138/2003, n. 1386/2005 e n. 1736/2006 per il completamento delle procedure di gara per l'affidamento delle commesse;

2. di prorogare al 30 giugno 2009, per le motivazioni espresse in premessa, il termine per la conclusione dei progetti e le relative liquidazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1921 del 26 giugno 2007

West Energy S.p.A. - Centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale della potenza di 800 MW - Comune di Loreo (RO) - Procedura di V.I.A. Statale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86. Aggiornamento del parere di compatibilità ambientale ex art. 22 della L.R. 10/99.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 158 e relativo allegato delle osservazioni e pareri espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 23/05/2007, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto della "Centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale della potenza di 800 MW in Comune di Loreo (RO)" presentato dalla Società West Energy S.p.A., come ripubblicato dal proponente;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio quale parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, relativa all'intervento in oggetto;

3. di comunicare il presente provvedimento alla Società West Energy S.p.A..

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1922 del 26 giugno 2007

D. Lgs. n. 112/98. Interventi per la conservazione o modificazione dei beni del demanio idrico. Riparto fondi 2007.

[Demanio e patrimonio]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di destinare agli interventi per la conservazione o modificazione dei beni del demanio idrico, per l'anno 2007, lo stanziamento complessivo di € 1.400.000,00, da prelevare dalla disponibilità presente sul capitolo 100857 del bilancio regionale 2007;

2. di approvare, in relazione all'entità degli interventi di cui in premessa, il riparto della suddetta somma tra le Unità Periferiche del Genio Civile, come riportato nel seguente prospetto:

Unità periferica	Assegnazione
Genio Civile di Belluno	€ 0,00
Genio Civile di Padova	€ 300.000,00
Genio Civile di Rovigo	€ 200.000,00
Genio Civile di Treviso	€ 200.000,00
Genio Civile di Venezia	€ 300.000,00
Genio Civile di Verona	€ 200.000,00
Genio Civile di Vicenza	€ 200.000,00
Tornano	€ 1.400.000,00

3. di approvare, per l'attuazione degli interventi per la conservazione o modificazione dei beni del demanio idrico per l'anno 2007, le disposizioni di cui in premessa;

4. di delegare il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 29.11.2001 n.39, all'impegno di spesa sul bilancio regionale delle somme necessarie per l'esecuzione degli interventi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1923 del 26 giugno 2007

L.R. 30.01.2004, n.1 art. 23, Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale - Bacino del fiume Adige - Affidamento al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà dell'incarico per individuare e progettare a livello di fattibilità interventi strutturali per lo stoccaggio di volumi d'acqua.

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di affidare, per le ragioni esposte in premessa, al Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà di San Bonifacio l'incarico di svolgere, nell'ambito del Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale, l'incarico della predisposizione di uno "Studio di fattibilità di interventi strutturali per lo stoccaggio di volumi d'acqua a salvaguardia del bilancio idrico del bacino dell'Adige", finalizzata alla messa a punto di ipotesi progettuali motivate e tecnicamente efficaci per incidere in modo significativo sul riequilibrio del bilancio idrico e, più precisamente, di individuare e progettare a livello di fattibilità interventi strutturali che consentano di stoccare adeguati volumi d'acqua nella fasi di maggiore disponibilità - possibilmente durante il passaggio di piene, ottenendo così un benefico effetto di laminazione - da restituire poi gradualmente quando le esigenze delle colture irrigue lo richiedano;

2. di riconoscere al Consorzio bonifica Zerpano Adige Guà di San Bonifacio la somma complessiva di € 50.000,00, così suddivisi:

a. € 10.000,00, quantificata forfetariamente a titolo di riconoscimento dell'impiego di personale, mezzi e strumenti del Consorzio medesimo nell'attività di cui si tratta; detta quota sarà corrisposta successivamente all'accettazione dell'incarico in questione da parte dell'organo consortile competente;
b. € 40.000,00, da liquidarsi previa rendicontazione, a copertura degli oneri sostenuti dai Consorzi per indagini, rilievi e consulenze tecniche necessarie al raggiungimento degli obiettivi;

3. di demandare a un successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo la più precisa definizione dei contenuti dello studio di fattibilità;

4. di prevedere che il Consorzio presenti la proposta di fattibilità di cui al presente provvedimento entro 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento che definisce i contenuti dello studio di fattibilità, salva la concessione di motivate proroghe;

5. di dare atto che alla verifica dello svolgimento dell'attività di cui al presente provvedimento da parte del Consorzio provvederà la "cabina di regia" istituita con la precedente deliberazione n. 2851 in data 12 settembre 2006;

6. di disporre che la somma complessiva a carico del bilancio regionale, stimata in € 50.000,00, trovi copertura sul capitolo del bilancio regionale n. 52025 e che sia impegnata con successivo, apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo.

7. di demandare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo ogni altro atto o provvedimento necessari per dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1924 del 26 giugno 2007

"Interventi di manutenzione straordinaria su opere consorziali nel bacino Brussa in Comune di Caorle. Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento. D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 112." Dgr n. 1237 del 18.03.2005 e Dgr n. 3055 del 18.10.2005. Rinnovo dei termini per la realizzazione dell'intervento finanziato in favore del Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento (VE).

[Bonifica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di confermare in capo al Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento (VE) il contributo pari a complessivi € 150.000,00, allo stesso già concesso in forza della Dgr n. 1237 del 18.03.2005 e confermato dalla Dgr n 3055 del 18.03.2005, il tutto per le motivazioni e secondo le modalità di realizzazione espresse in premessa;

2. di considerare come rinnovato a tutto il 12.04.2007 il termine per la presentazione dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta e della dettagliata relazione illustrativa degli interventi realizzati, che, si dà atto, essere

pervenuti alla Direzione per la Tutela dell'Ambiente con prot. n. 207533/57.01 del 12.04.2007;

3. di dare atto che la richiesta di liquidazione della somma prevista al punto 1) sarà inoltrata sollecitamente ai competenti uffici regionali, comprensiva dei documenti giustificativi della spesa di cui al punto precedente;

4. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento (VE) e alla Direzione Ragioneria e Tributi in allegato alla liquidazione di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1925 del 26 giugno 2007

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva di n. 2 impianti mobili di recupero di rifiuti. Società: Dal Maistro S.n.c., con sede legale in Via Maistri, 2 36030 Monte di Malo (VI) - C.F. P.IVA 00013600242.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare in via definitiva - ai sensi dell'articolo 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - gli impianti mobili di recupero di rifiuti non pericolosi descritti in premessa e denominati:

Gruppo di vagliatura e frantumazione
modello Ulisse 96F - N. Matricola 99D01300T
Casa produttrice "Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.a."
Potenzialità massima: 190 t/h
Gruppo di vagliatura
modello S-4 - N. Telaio 8264
Casa produttrice "Extec Screens and Crushers LTD"
Potenzialità massima: 190 t/h
Gestiti dalla ditta Dal Maistro S.n.c., con sede legale in Via Maistri, 2 36030 Monte di Malo (VI) - C.F. P.IVA 00013600242.

Tali impianti potranno essere adoperati singolarmente o in serie a seconda delle esigenze operative.

2. Le tipologie di rifiuti trattabili con gli impianti mobili autorizzati, sono quelle individuate nell'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; tuttavia il codice di rifiuto 10 02 99 è autorizzato limitatamente a frammenti in varia pezzatura comprese polveri, di pietra calcarea e terriccio di cava o materiali inerti a base di carbonato di calcio, con eventuale presenza di materie prime siderurgiche (carbon fossile, coke, minerali di ferro in misura minore del 20% in peso); il codice 10 10 99 limitatamente a sabbie silicee e rifiuti di fusione di refrattari; il codice di rifiuto 10 12 99 limitatamente agli scarti della produzione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonella e materiale da costruzione, calchi in gesso; il codice di rifiuto 10 13 99 limitatamente agli scarti dalla fabbricazione di cemento, calce e gesso

3. Di escludere dalla presente autorizzazione, per le motivazioni addotte in premessa, le tipologie di rifiuti individuate dai codici CER 01 03 08, 01 05 04, 01 05 07, 02 04 99, 02 07 01, 10 09 10, 10 12 03, 16 02 16, riportate nell'istanza presentata dalla ditta.

4. Gli impianti mobili, di cui al presente provvedimento, non possono essere utilizzati presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli ex artt. 27 e 28, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, così come sostituiti dall'art. 208, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

5. La presente autorizzazione ha durata di anni cinque e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Veneto di apposita domanda, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata, ai sensi della DgrV. n. 994/2000 e s.m.i., corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;

6. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Regione Veneto" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

7. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.

8. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;

9. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.

10. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli

impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;

11. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 7 - gestione impianti mobili - in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1 febbraio 2000;

12. Per l'esecuzione delle singole campagne di attività in Regione Veneto, la ditta dovrà attenersi a quanto puntualmente stabilito nella DgrV. n. 994/2000, in particolare per ciascuno degli impianti dovrà essere stipulata una polizza assicurativa RC inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 515.456,90.

13. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;

14. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;

15. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro - meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;

16. Relativamente al funzionamento degli impianti si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre nell'esercizio degli impianti dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi;

17. Si richiama l'osservanza delle modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

18. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni ecc.);

19. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

20. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

21. Si prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

22. Il presente provvedimento va comunicato alla ditta Dal Maistro S.n.c., con sede legale in Via Maistri, 2 36030 Monte di Malo (VI), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'Arpav - Osservatorio regionale sui Rifiuti.

23. Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1926 del 26 giugno 2007

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 3/2000 - art. 4, c. 1, lett. g). Autorizzazione in via definitiva di n. 4 impianti mobili di recupero di rifiuti. Revoca delle D.DgrV. n. 1737 del 6/06/2003 e n. 1392 del 14/06/2005. Società: Track Master S.r.l. con sede legale in Via Calessani, 115 - 31027 Spresiano (TV) - C.F. P.IVA 03238460269.
[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, le D.DgrV. n. 1737 del 6/06/2003 e n. 1392 del 14/06/2005.

2. Di autorizzare in via definitiva - ai sensi dell'articolo 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - gli impianti mobili di recupero di rifiuti non pericolosi descritti in premessa e denominati:

Impianto n.1: modello Nordberg LT 95 S/N - matricola 72103

Impianto n.2: modello Frantoio a Martelli 1250 X 705 - matricola 724120099

Impianto n.3: modello Nordberg Lokotrack LT95 S/N - N. Matricola 72884

Impianto n.4: modello Novum 4215 - N. Matricola 129/2004

Gestiti dalla ditta Track Master S.r.l. con sede legale in Via Calessani, 115 - 31027 SPRESIANO (TV) - C.F. P.IVA 03238460269.

3. Le tipologie di rifiuti trattabili con gli impianti mobili autorizzati sono quelle individuate nell'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

4. Gli impianti mobili potranno essere usati separatamente anche in diversi cantieri;

5. Gli impianti mobili, di cui al presente provvedimento, non possono essere utilizzati presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli ex artt. 27 e 28, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, così come sostituiti dall'art. 208, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

6. La presente autorizzazione (valida fino al 14/06/2010) potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Veneto di apposita domanda, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata, ai sensi della DgrV. n. 994/2000 e s.m.i., corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;

7. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Regione Veneto" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

8. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.

9. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;

10. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.

11.Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;

12. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta dovrà ottenere (una volta operative le modalità di iscrizione da parte dell'Albo nazionale Gestori Ambientali) l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 7 - gestione impianti mobili - in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1 febbraio 2000;

13. Per l'esecuzione delle singole campagne di attività in Regione Veneto, la ditta dovrà attenersi a quanto puntualmente stabilito nella DgrV. n. 994/2000, in particolare per ciascuno degli impianti dovrà essere stipulata una polizza assicurativa RC inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 515.456,90.

14. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;

15. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;

16. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro - meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;

17.Relativamente al funzionamento degli impianti si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre nell'esercizio degli impianti dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi;

18. Si richiama l'osservanza delle modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

19. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni ecc.);

20. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

21. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

22. Si prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

23. Il presente provvedimento va comunicato alla ditta Track Master S.r.l. con sede legale in Via Calessani, 115 - 31027 Spresiano (TV), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'A.R.P.A.V.- Osservatorio regionale sui Rifiuti.

24. Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1927 del 26 giugno 2007

Dgr n. 4187 del 30/12/2005, Dgr n. 4188 del 30.12.2005 e Dgr 4262 del 28/12/2006. Unificazione dei precedenti provvedimenti adottati in favore di Legambiente volontariato veneto e modifica delle modalità di realizzazione del progetto finanziato.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di riconoscere e confermare, sulla scorta della documentazione prodotta e alla luce delle motivazioni addotte dal richiedente ed espresse in premessa, Legambiente Volontariato Veneto, codice fiscale 93018720297, quale unico soggetto attuatore e beneficiario dei tre distinti contributi concessi rispettivamente con Dgr n. 4187/2005, Dgr n. 4188/2005 e Dgr 4262/2006, a fronte della realizzazione di un'unica iniziativa consistente in una campagna di diffusione dell'impiego di lampade fluorescenti compatte di classe A ad alte prestazioni e bassi consumi;

2. di prevedere, relativamente alle somme assegnate dai singoli provvedimenti, la possibilità di erogare anticipazioni, sulla base di espressa richiesta e su presentazione di apposita polizza fidejussoria a copertura dell'intero importo; dette somme comunque non dovranno superare il 50% dell'importo assegnato, autorizzando altresì l'erogazione di un ulteriore acconto pari al 40% dello stesso importo, su presentazione, da parte di Legambiente Volontariato Veneto, di una relazione descrittiva accompagnata da adeguati documenti giustificativi attestanti le spese sostenute in misura non inferiore al 75% della prima anticipazione, mentre il restante 10% potrà essere in seguito erogato a conclusione dell'intero progetto e su presentazione di una dettagliata descrizione delle attività svolte e dei documenti giustificativi dell'intera spesa sostenuta, il tutto da attuarsi nel rispetto dei vincoli cronologici imposti dalla specificità dei capitoli di riferimento, come dettagliatamente descritti in premessa;

3. di prevedere, al fine di definire gli specifici contenuti, le modalità attuative ed il relativo cronoprogramma riferiti al progetto individuato dai tre provvedimenti di Giunta ed inteso nella sua globalità, la stipula di apposita convenzione, di cui si allega una bozza (Allegato A) e di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente di procedere alla stesura e alla sottoscrizione della convenzione definitiva;

4. di incaricare il Dirigente della Direzione Tutela Ambiente, una volta verificata l'integrale realizzazione del progetto e ritenuti adempiuti dal soggetto beneficiario tutti gli impegni previsti dal presente provvedimento e dalla citata convenzione che si andrà in seguito a sottoscrivere, a procedere con proprio atto allo svincolo della suddetta polizza fidejussoria;

5. di dare atto che il mancato rispetto delle scadenze richiamate al punto 2) e dettagliatamente descritte in premessa, comporterà la revoca dei contributi oggetto di assegnazione;

6. di dare atto che la richiesta di liquidazione dei contributi concessi sarà sollecitamente inoltrata, da parte dei competenti Uffici regionali, al ricevimento dei documenti indicati e conformemente alle modalità descritte al punto 2);

7. di notificare il presente provvedimento a Legambiente Volontariato Veneto, Corso del Popolo 276, 45100 Rovigo;

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Tributi in allegato alla liquidazione di spesa.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1928 del 26 giugno 2007

Assemblea Ordinaria dell' associazione Informest del 28 giugno 2007.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

Di incaricare Assessore Marialuisa Coppola, o in caso di sua assenza o impedimento dott. Massimo Picciolato, di rappresentare la Regione del Veneto, con procura speciale del Presidente della Giunta regionale, nell'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Informest, secondo quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1929 del 26 giugno 2007

Assemblea ordinaria della Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A. del giorno 26 aprile 2007 (Dgr n. 1112 del 24/04/2007). Seduta del 25 giugno 2007.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di incaricare dott. Massimo Picciolato, o, in caso di sua assenza o impedimento, il ----------, con procura speciale del Presidente della Giunta regionale, di rappresentare la Regione del Veneto, in sede di partecipazione all'assemblea ordinaria della società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A., secondo quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1930 del 26 giugno 2007

Assemblea ordinaria della società Veneto Innovazione S.p.A. del 29 giugno 2007.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di incaricare Assessore Marialuisa Coppola, o, in caso di sua assenza o impedimento, ----------, con procura speciale del Presidente della Giunta regionale, di rappresentare la Regione del Veneto in sede di partecipazione all'Assemblea ordinaria della società Veneto Innovazione S.p.A., secondo quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1931 del 26 giugno 2007

Assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a. del 28 giugno 2007.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio 2006 e la proposta di destinazione dell'utile formulata dall'Amministratore Unico;
- di provvedere al rinnovo del Collegio sindacale della Società per la durata di 3 anni (triennio 2007-2009) designando:

· Sig. Carlin Filippo
con funzioni di Presidente del Collegio;
· Sig. Vanzo Aldo
· Sig. Venuti Paolo
come membri effettivi;
· Sig. Finco Diego
· Sig. Parisotto Pamela
quali membri supplenti;

- di determinare i compensi da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale nella stessa misura di quelli attualmente previsti, e comunque nei limiti di quanto previsto dai tariffari dei rispettivi ordini professionali di appartenenza, in relazione alle funzioni esplicate.
- di incaricare l'Assessore MariaLuisa Coppola, o, in caso di sua assenza o impedimento, ----------, con procura speciale del Presidente della Giunta regionale, di rappresentare la Regione del Veneto, in sede di partecipazione all'assemblea ordinaria della Società Veneziana Edilizia Canalgrande s.p.a.;
- di non provvedere alla pubblicazione dell'elenco delle candidature e dei curricula allegati, per tutelare la riservatezza dei candidati e dei designati.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1932 del 26 giugno 2007

Variazione al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'art. 6, L.R. 19/02/2007, n. 3 e ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29/11/2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. 28).

[Bilancio e contabilità regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2007 la variazione secondo quanto riportato dagli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari di centri di responsabilità come riportato nello stesso allegato;
2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2007 secondo quanto riportato dall'allegato C) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA			**2007 COMPETENZA**	**2007 CASSA**	**2008 COMPETENZA**	**2009 COMPETENZA**
Cap.	**100330 (cni)**	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'APICOLTURA (L. 24/12/2004, N. 313)	106.072,57	106.072,57	0,00	0,00
Upb	**E0074**	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'AGRICOLTURA				
Centro di responsabilità		DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA				
		SALDO ENTRATA	**106.072,57**	**106.072,57**	**0,00**	**0,00**

Allegato B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2007 COMPETENZA	2007 CASSA	2008 COMPETENZA	2009 COMPETENZA
Cap. 003020	SPESE PER MOSTRE, CONVEGNI, RIUNIONI, PUBBLICAZIONI DI ATTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA' ALPE ADRIA (L.R. 15/12/1981, N. 71 - ART.10, C.1,2, L.R. 12/09/1997, N. 37)	0,00	-11.200,00	0,00	0,00
UPB: U0013	DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DIRITTI UMANI E PARI OPPORTUNITÀ				
Cap. 005010	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE REGIONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1 - ART.20, L.R. 09/02/2001, N. 5)	0,00	36.465,60	0,00	0,00
UPB: U0017	ONERI PER IL PERSONALE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE RISORSE UMANE				
Cap. 005204	I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART.3, C.1, LETT.E), ART.16, D.LGS 15/12/1997, N. 446 - ART.1, C.1, LETT.A) , LETT.L)N.2, D.LGS 30/12/1999, N. 506)	0,00	-36.465,60	0,00	0,00
UPB: U0022	IMPOSTE E TASSE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE RISORSE UMANE				
Cap. 012014	INTERVENTI DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (L.R. 18/04/1994, N. 23)	0,00	50.000,00	0,00	0,00
UPB: U0032	SERVIZI A FAVORE DELL'APICOLTURA E DEL SETTORE GELSIBACHICOLO				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA				
Cap. 030030	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED IMPRESE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE (L.R. 28/01/1997, N. 3)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
UPB: U0202	AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA				
Cap. 045732	CONTRIBUTI COSTANTI VENTENNALI AD ENTI LOCALI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEI TRASPORTI (ART.30, L.R. 08/05/1985, N. 54 - L.R. 30/07/1996, N. 19 - ART.49, C.6, L.R. 30/10/1998, N. 25)	0,00	-12.504,50	0,00	0,00
UPB: U0132	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER I TRASPORTI				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE MOBILITÀ				
Cap. 071020	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (L.R. 24/12/1999, N. 59)	0,00	-511.279,83	0,00	0,00
UPB: U0173	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				

		2007 COMPETENZA	2007 CASSA	2008 COMPETENZA	2009 COMPETENZA
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	106.072,57	0,00	0,00
UPB: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
Cap. 100208	INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (ART.52, L.R. 14/01/2003, N. 3)	0,00	511.279,83	0,00	0,00
UPB: U0173	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 100342	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA (ART. 45, L. R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	40.000,00	0,00	0,00
UPB: U0169	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE BENI CULTURALI				
Cap. 100620	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PROMOZIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA (ART. 45, L.R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
UPB: U0169	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE BENI CULTURALI				
Cap. 100635	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE (L.R. 16/12/1999, N. 55)		11.200,00	0,00	0,00
UPB: U0013	DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DIRITTI UMANI E PARI OPPORTUNITÀ				
Cap. 100662	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI ISTRUZIONE SCOLASTICA: FUNZIONI DELLA REGIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO (L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	110.400,00	0,00	0,00
UPB: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE ISTRUZIONE				
Cap. 100680	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCIABILI (ART. 7, C. 5, L. 24/12/2003, N. 363 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 12/10/2004)	0,00	12.504,50	0,00	0,00
UPB: U0130	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE MOBILITÀ				
Cap. 100742	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE (L.R. 28/01/1997, N. 3)	0,00	30.000,00	0,00	0,00
UPB: U0202	AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE INDUSTRIA				

		2007 COMPETENZA	2007 CASSA	2008 COMPETENZA	2009 COMPETENZA
Cap. 100746	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (L.R. 18/04/1994, N. 23)	0,00	30.000,00	0,00	0,00
UPB: U0032	SERVIZI A FAVORE DELL'APICOLTURA E DEL SETTORE GELSIBACHICOLO				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA				
Cap. 100751	CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI TITOLARI DI MUSEI DI INTERESSE LOCALE (ART.19, L.R. 05/09/1984, N. 50)	0,00	50.000,00	0,00	0,00
UPB: U0168	ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE BENI CULTURALI				
Cap. 100759	PREMIO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER LE CAVALLE NUTRICI (ART. 68, L. R. 12/12/2003, N. 40)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
UPB: U0031	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA				
Cap. 100848	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA SPESA D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (ART.30, COMMA 1, LETT.A, L.R. 25/02/2005, N. 9)	0,00	1.446,81	0,00	0,00
UPB: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE ISTRUZIONE				
Cap. 100895	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATE (L.R. 30/01/1990, N. 10 - ART. 4, L. 28/03/2003, N. 53)	0,00	-111.846,81	0,00	0,00
UPB: U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE ISTRUZIONE				
Cap. 100979 (cni)	INTERVENTI A FAVORE DELL'APICOLTURA (L. 24/12/2004, N. 313)	106.072,57	0,00	0,00	0,00
UPB: U0049	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di responsabilità:	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA				
	SALDO USCITA	**106.072,57**	**106.072,57**	**0,00**	**0,00**

Allegato C

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UPB (U0031) SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

		2007 COMPETENZA	2007 CASSA	2008 COMPETENZA	2009 COMPETENZA
Cap. 100713	INTERVENTI ATTUATI DAI SINGOLI ALLEVATORI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO REGIONALE (ART. 67, C. 2, L. R. 12/12/2003, N. 40)	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di responsabilità:	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA				
Cap. 100747	CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO ED IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO (ART. 66, L. R. 12/12/2003, N. 40)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di responsabilità:	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA				
Cap. 100759	PREMIO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER LE CAVALLE NUTRICI (ART. 68, L. R. 12/12/2003, N. 40)	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di responsabilità:	DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA				

UPB (U0167) INIZIATIVE PER ATTIVITA' EDITORIALI E CATALOGAZIONE

		2007 COMPETENZA	2007 CASSA	2008 COMPETENZA	2009 COMPETENZA
Cap. 070051	SPESE PER LE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ EDITORIALI (L.R. 10/01/1984, N. 5)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di responsabilità:	U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO				
Cap. 070080	INIZIATIVE EDITORIALI PER LA PUBBLICAZIONE DI COLLANE RIGUARDANTI LA CULTURA POPOLARE E LE FONTI DELLA STORIA E DEL LA CIVILTA' DEL VENETO (L.R. 15/01/1985, N. 9)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di responsabilità:	U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO				
Saldo totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1933 del 26 giugno 2007

L.R. 23.12.1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto". Riparto contributi anno 2007.

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il riparto dei contributi previsti dalla L.R. n. 73/1994 a sostegno delle iniziative di promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto per l'anno 2007, assegnando i conseguenti sostegni finanziari regionali come di seguito indicato:

- Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto con sede a Borca di Cadore (BL) (c.f.: 90000760257)	€ 101.909,00
- Comitato Rappresentativo delle Associazioni Culturali dei Cimbri con sede a Roana (VI) (c.f.: 93010970247)	€ 72.823,00
- Associazione "Plodar" con sede a Sappada (BL) (c.f.: 00850790254)	€ 12.109,00
- "Furlans" Comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese con sede in S. Michele al Tagliamento (VE) (c.f.: 92024780279)	€ 13.159,00
Totale	€ 200.000,00

3) di impegnare a favore dei suddetti beneficiari gli importi individuati al precedente punto 2), per complessivi € 200.000,00=, a carico del capitolo 70040 "Fondo per interventi di promozione delle comunità etniche e linguistiche del Veneto" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio anno 2007, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità di dare attuazione al presente provvedimento, individuando con proprio decreto le modalità di erogazione del contributo assegnato;

5) di dare atto che, essendo riservata al medesimo Dirigente la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare all'iter procedimentale eventuali variazioni, in termini non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1934 del 26 giugno 2007

Adesione per l'anno 2007 all'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ritenere le premesse parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. di aderire per l'anno 2007 all'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA), versando la relativa quota associativa annuale pari ad € 4.800,00;
3. di impegnare la somma di € 4.800,00 a favore della all'Associazione delle ADL, a carico del capitolo n. 3030 "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di liquidare la predetta somma di € 4.800,00 all'Associazione delle ADL mediante versamento sul c/c n. 00020176501 presso Crédit Mutuel - 2, Rue des Hallebardes, 67000 Strasbourg (France), codice IBAN: FR76 1027 8010 8400 0201 7650 153;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità di dare esecuzione al presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1935 del 26 giugno 2007

Adesione per l'anno 2007 alla Comunità di Lavoro delle Regioni europee di confine (Association of European Border Regions - AEBR).

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di aderire per l'anno 2007, in qualità di membro osservatore, alla Comunità di Lavoro delle Regioni europee di confine (Association of European Border Regions - AEBR), versando la relativa quota associativa annuale pari ad € 500,00;
3. di impegnare la somma di € 500,00 a favore della Comunità di Lavoro delle Regioni europee di confine (Association of European Border Regions - AEBR), con sede in Enscheder Strasse 362, D-48599 Gronau (Germania), a carico del capitolo n. 3030 "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di liquidare la predetta somma di € 500,00 mediante versamento sul c/c n. 183 182 600 intestato a Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen presso Volksbank Gronau, codice IBAN: DE 82 4016 4024 0183 1826 00;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità di dare esecuzione al presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1936 del 26 giugno 2007

Autorizzazione alla Comunità degli Italiani di Zara (Croazia) di modificare il progetto per lo sviluppo di centri ed attività culturali e di istruzione ammesso a contributo regionale con Dgr n. 4417 del 29.12.2004. L.R. 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia".

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la Comunità degli Italiani di Zara a modificare le attività progettuali di sviluppo di centri ed attività culturali e di istruzione, destinatarie di contributo regionale con Dgr n. 4417 del 29.12.2004, con iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza della lingua italiana negli istituti scolastici per l'infanzia nello zaratino ed alla costituzione e sostentamento di una biblioteca civica;
3. di autorizzare altresì la Comunità degli Italiani di Zara ad utilizzare per la copertura delle spese connesse alla realizzazione delle predette attività le risorse finanziarie, pari a € 18.000,00, già erogate alla Comunità a titolo di acconto del contributo concesso con Dgr n. 4417/2004, fissando al 31.12.2007 il termine per la conclusione delle stesse ed al 28.02.2008 il termine per la presentazione della documentazione di fine progetto, comprensiva della rendicontazione finale delle spese sostenute, debitamente documentate;

4. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità dell'attuazione del presente provvedimento, dando atto che, essendo al medesimo riservata la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1937 del 26 giugno 2007

Legge n. 482/1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". Attuazione dell'articolo 8, comma 5 del Regolamento di attuazione della Legge (Dpr n. 345 del 2.05.2001). Approvazione schede di analisi delle domande di finanziamento presentate per l'accesso ai Fondi di competenza esercizio finanziario 2007.

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai fini dell'ammissibilità ai finanziamenti a valere sui fondi previsti dalla Legge n. 482/1999 per l'anno 2007 sono state presentate alla Regione del Veneto n. 8 istanze di finanziamento a progetti, proposti da parte di n. 8 Enti;
3. di approvare le risultanze relative all'ammissibilità a finanziamento di n. 6 domande pervenute regolarmente ed elencate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare per ciascun progetto elencato in Allegato A, la relativa scheda di analisi, completa di osservazioni e valutazioni, in coerenza con gli adempimenti del Protocollo d'Intesa stipulato in data 01.03.2002 tra Regione del Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, riportata negli Allegati da A.1 a A.6, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli Allegati B, B.1 e B.2 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - relativi alle ulteriori 2 domande pervenute e rilevate viziate da irregolarità;
6. di trasmettere il presente provvedimento e i progetti pervenuti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, per gli adempimenti di competenza;
7. di incaricare il Dirigente regionale della Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità di dare attuazione al presente provvedimento, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, demandando allo stesso eventuali variazioni e/o integrazioni all'iter del procedimento, che dovessero rendersi necessarie, in termini non sostanziali.

Allegati da A1 a A6, B, B1 e B2 *(omissis)*

(segue allegato)

Allegato A

DOMANDE PERVENUTE REGOLARMENTE

Allegato	*Minoranza*	*Ente richiedente*	*Titolo Progetto*	*Costo Progetto*	*Finanz.to richiesto*	*Osservazioni*
A.1	Cimbri	Comune di Selva di Progno VR	Prosecuzione del progetto presentato nel 2006 relativo al mantenimento e gestione dello sportello linguistico-informativo denominato "Spazio Cimbri" precedentemente istituito.	€ 63.050,00	€ 63.050,00	AMMISSIBILE CON RISERVA
A.2	Cimbri	Comunità Montana della Lessinia Boscochiesanuova VR	1) Sportello linguistico Cimbro (Prosecuzione progetto) 2) Radio Cimbri Lessinia (Prosecuzione progetto)	€ 38.160,00	€ 38.160,00	AMMISSIBILE CON RISERVA
A.3	Friulani	Comune di San Michele al Tagliamento VE	Premio di poesia in lingua friulana e in lingua itliana "Nelso Tracanelli" - Seconda edizione	€ 11.400,00	€ 8.000,00	AMMISSIBILE
A.4	Germanofoni	Comune di Sappada BL	Lòchn unt learn af plodarisch (ridere ed imparare in sappadino)	€ 50.700,00	€ 50.700,00	AMMISSIBILE
A.5	Ladini	Provincia di Belluno	Progetto di sensibilizzazione all'uso del Ladino a favore della popolazione degli Enti Locali del territorio provinciale perimetrato, diffusione della lingua e delle peculiarità culturali tramite tutti i mass media e valorizzazione della toponomastica del territorio ladino bellunese. Attività anno 2007.	€ 441.732,00	€ 441.732,00	AMMISSIBILE
A.6	Ladini	Comune di Colle Santa Lucia BL	Casa della Cultura ladina Istitut Cultural Ladin "Cesa de Jan": Struttura di servizio per la promozione e tutela della minoranza linguistica storica dei Comuni ladini di Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia e Cortina d'Ampezzo. Attività anno 2007.	€ 107.100,00	€ 100.600,00	AMMISSIBILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1938 del 26 giugno 2007

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 17 maggio 2007, n. 64, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n.° 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario".

[Affari legali e contenzioso]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a proporre ricorso in via diretta avanti la Corte Costituzionale contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle

disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 20 marzo 2007, n.° 23, come risultanti dalla conversione in legge 17 maggio 2007, n.° 64, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n.° 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.° 115 del 19 maggio 2007, nonché della stessa intera legge di conversione, in quanto lesive delle potestà costituzionalmente garantite alla Regione in particolare dagli articoli 3, 32, 97, 117, 118 e 119, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. di affidare il patrocinio legale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2001, n.° 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova, all'avv. Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale ed all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n.° 5;

3. di demandare a successivo provvedimento del dirigente della struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore dei professionisti esterni;

4. di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 32, lett. i), dello Statuto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1939 del 26 giugno 2007

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia proposto da Agnoletto Donato c/ Regione Veneto ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2194 del 30.10.2006.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1940 del 26 giugno 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti al Tribunale di Venezia nel ricorso proposto da Axun Arredo New Srl contro la Regione del Veneto per l'annullamento dei decreti del Dirigente della Direzione Regionale Industria nn. 175 del 20.05.2005 e. 26 del 19.02.2007.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1941 del 26 giugno 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso proposto da U.S.A. Sas Ufficio Servizi Aziendali di Dal Cin contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, della cartella di pagamento n. 11320070012007006 riguardante la tassa automobilistica per l'anno 2000. Ratifica Dprg n. 106 del 15.6.2007.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1942 del 26 giugno 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da F.I.M.M.G. - Federazione Italiana Medici Medicina Generale e Luigi Adinolfi contro Regione del Veneto e Ministero della Salute per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 385 del 20.02.2007.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1943 del 26 giugno 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tribunale di Vicenza - sezione lavoro proposto da Peruzzi Antonietta contro Regione Veneto ed altri per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1944 del 26 giugno 2007

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Consiglio di Stato da Cordioli Domenico e Cordioli Fausto per l'annullamento della sentenza del Tar Veneto - seconda sezione - n. 3675 del 6.11.2006.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1945 del 26 giugno 2007

Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso in riassunzione avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto da Associazione Agricoltori Medio Tagliamento e altri contro Regione del Veneto e altri per l'annullamento delle deliberazioni di adozione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Fiume Tagliamento.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1946 del 26 giugno 2007

Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti il Tar per il Veneto proposti c/Regione del Veneto in materia di urbanistica.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1947 del 26 giugno 2007

Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti il Tar Veneto proposti da Comacchio Germano, Comacchio Francesco, Comacchio Gastone e Coop. AT.IR. a r.l.

e Battistella Giuliana c/Regione del Veneto in materia di urbanistica.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1948 del 26 giugno 2007

Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti il Tar Veneto proposti da Suighi Renato, Riccardi Vittoria e Ballarin Alberto c/Regione del Veneto in materia di urbanistica.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1949 del 26 giugno 2007

Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Favaro Vittorio contro Regione del Veneto e altri, per l'annullamento, tra l'altro, del decreto di esproprio della società Veneto Strade Spa n. 6 del 10.7.2006.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1950 del 26 giugno 2007

Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Impresa Baldan di Baldan Paolo contro Regione del Veneto e altri per l'annullamento del verbale della Conferenza di Servizi 31 gennaio 2007.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1951 del 26 giugno 2007

ESU di Venezia - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Nomina di Commissario ad Acta.
[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di nominare il Dr. Paolo Dalla Vecchia Commissario ad Acta presso l'ESU di Venezia - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ai sensi dell'art. 9, 2° comma della L.R. 53/1993, per l'adozione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2007;
2. di fissare, con oneri a carico dell'ESU di Venezia - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, il compenso complessivo forfettario spettante al suddetto Commissario di Euro 1.500,00;
3. di disporre la notifica agli interessati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1952 del 26 giugno 2007

Formazione Professionale - Legge 236/93. Dgr n. 3579 del 19/10/1999 C.M. n. 139/98 del 22/12/1998. Progetto n. 6381: "Nuovi strumenti di gestione del database e di sviluppo in ambiente Windows NT". Revoca del finanziamento concesso a favore della società EQS Software S.R.L. ora in liquidazione con sede in Malo (VI).
[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di revocare il contributo concesso per la realizzazione del corso n. 6381 del titolo "Nuovi strumenti di gestione del database e di sviluppo in ambiente Windows NT" per Euro 24.608,34;
2) di intimare ad EQS Software in liquidazione e a Cassa di Risparmio di Verona - Filiale di Camisano - in solido, la restituzione di Euro 19.686,68 oltre agli interessi maturati dal 04/07/2000 al 30/06/2007 per l'importo di complessivi Euro 23.521,54, da aggiornare alla data dell'effettiva restituzione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1953 del 26 giugno 2007

Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Anno Accademico 2007-2008. Legge Regionale 7.4.1998, n. 8 (art. 37).
[Istruzione scolastica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario A.A. 2007-2008, di cui all'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;
2) di affidare, mediante convenzione, agli Atenei veneti, anche per l'A.A. 2007/08, la gestione delle borse di studio regionali (comprese quelle finanziate con risorse regionali aggiuntive e quelle per mobilità internazionale) per gli studenti iscritti agli Atenei;
3) di incaricare, mediante convenzione, gli Atenei veneti, anche per l'A.A. 2007/08, alla riscossione della tassa regionale per il D.S.U. A.A. 2007/2008 versata dagli studenti iscritti agli Atenei (ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 15/1996) ed al rimborso della stessa (secondo quanto stabilito dall'art. 18, co. 6, della L.R. n. 8/1998);
4) di destinare le risorse aggiuntive per il Diritto allo studio universitario, di cui al Capitolo di Uscita n. 71208 del Bilancio Regionale 2007, per l'importo di € 1.472.000,00 a borse di studio per l'A.A.2007/08 e per l'importo di € 368.000,00 al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l'A. A.2007/08;

5) di autorizzare, mediante convenzione, gli Atenei veneti, a stipulare convenzioni con i C.A.A.F. per il calcolo dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 9.4.2001;

6) di stabilire che la compartecipazione regionale ai costi derivanti dalle convenzioni stipulate con i C.A.A.F., avverrà attraverso gli Esu-Ardsu e coprirà, al massimo, il 50% del costo che verrà attestato dall'Istituzione che si aggiudicherà il più basso prezzo unitario per la gestione delle pratiche, fino ad un importo massimo complessivo di € 20.000,00 per tutti gli Atenei;

7) di approvare, per le finalità di cui ai precedenti punti, lo schema di convenzione tra la Regione Veneto e gli Atenei veneti per la gestione delle borse di studio A.A. 2007/08, di cui all'Allegato B - parte integrante del presente provvedimento;

8) di affidare agli Esu-Ardsu territorialmente competenti, anche per l'A.A. 2007/08, la gestione delle borse di studio (comprese quelle finanziate con risorse regionali aggiuntive e quelle per mobilità internazionale) per gli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica, ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale, ai sensi delle Dgr nn. 2668/1999, 2694/1999 e 3550/2003, i quali verseranno la tassa regionale agli Esu-Ardsu, come consentito dall'art. 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998;

9) di incaricare gli Esu-Ardsu ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il D.S.U. agli studenti di propria competenza (ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998);

10) di autorizzare gli Esu-Ardsu, laddove lo ritengano opportuno, a stipulare convenzioni con i C.A.A.F. per il calcolo dell'I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 9.4.12001;

11) di affidare agli Esu-Ardsu la gestione degli altri interventi di attuazione del D.S.U., secondo quanto disposto nell'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

12) di rideterminare l'importo della tassa regionale per il D.S.U. per l'A.A. 2007/08 in € 101,00.

Allegato B *(omissis)*

Allegato A

Piano annuale degli Interventi di attuazione del diritto allo studio universitario

Anno Accademico 2007/2008

(Provvedimento regionale di applicazione della L.R. 7.4.1998, n. 8, del D.P.C.M. 9.4.2001 e del Programma Triennale Regionale per il DSU approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 29 dell'11.7.2001)

Art. 1
I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi, i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani di cui all'art. 10, co. 4, del D.P.C.M. 9.4.2001 e le borse di studio concesse dalle Università, ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 9.4.2001, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

Art. 2
I corsi di studio per cui sono concessi i benefici

1. I servizi e gli interventi di cui all'art. 1 sono attribuiti, per concorso, secondo le modalità previste dall'art. 3:

- agli studenti iscritti alle Università, ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del D.M. 3.11.1999, n. 509, in via transitoria e sino all'esaurimento dei corsi stessi;
- agli studenti iscritti alle Università, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche Università, ai corsi di laurea, di laurea specialistica (ora laurea magistrale, ai sensi del D.M. 22.10.2004, n. 270), di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 4.8.1999, n. 368), di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 3.7.1998, n. 210 (art. 4);
- agli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti (Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale), ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di musica (Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale), ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale.

2. I suddetti studenti debbono risultare idonei ai benefici in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli artt. 4 e 5.

3. I benefici sono concessi:

A) agli iscritti ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del D.M. n. 509/1999, per un numero di anni pari alla durata legale del corsi di studio più uno, con riferimento all'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso anche per un ulteriore anno solo nel caso in cui gli studenti siano in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando;

B) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;

C) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;

D) agli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;

E) agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispetti ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai punti B), C), D), ed E).

Per i corsi di cui ai punti B), C) e D), la borsa di studio per l'ultimo semestre viene corrisposta nella misura del 50% rispetto all'importo complessivo.

5. Il beneficio-borsa di studio, nella misura di cui all'art. 6, comma 9, del presente testo, è concesso anche agli studenti

a tempo parziale (per ragioni di lavoro, salute o famiglia opportunamente documentate) iscritti ai corsi di Laurea ed ai corsi di Laurea specialistica (ora magistrale) delle Università, idonei al beneficio in base ai requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 4 del presente testo ed in base ai requisiti di merito specificamente previsti all'art. 5, commi 4, 5, 13 e 14, del presente testo.

Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea triennale, il beneficio-borsa di studio è concesso per un periodo di 7 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di Laurea specialistica (ora magistrale), il beneficio-borsa di studio è concesso per un periodo di 5 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta del livello di corso prescelto.

6. Lo studente che conseguirà il titolo di studio di laurea (triennale) e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici otterrà un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, compatibilmente con le risorse disponibili.

7. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Art. 3
Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al D.M. n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'art. 4.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 4 e 5.

2. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, ammessi ai corsi ex art. 6, co. 2, del D.M. n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'art. 4.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 4 e 5.

3. Agli studenti iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici ex art. 6, co. 2, del D.M. n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'art. 4 e sulla base dell'ottenuto riconoscimento di almeno 150 crediti.

I requisiti di merito sono poi ulteriormente valutati ex-post secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 4 e 5.

4. Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'art. 4.

5. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. n. 509/1999, idonei ai benefici nell'A.A. 2005/2006 e nell'A.A. 2006/2007 in base alla dichiarazione ISEE di cui all'art. 4, al fine di concorrere ai benefici debbono presentare i requisiti di merito previsti dall'art. 5 e debbono essere ammessi a ciascun anno di corso da parte delle rispettive università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare la condizione economica.

Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. n. 509/1999 sono invece ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.

6. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, dei corsi di laurea specialistica (eccettuati i corsi di laurea specialistica a ciclo unico), dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca idonei ai benefici nell'A.A.2005/2006 e nell'A.A.2006/2007 concorrono ai benefici esclusivamente sulla base dei criteri di merito previsti dall'art. 5 e dell'ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva Università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare le condizioni economiche.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'A. A. 2005/2006 e nell'A.A. 2006/2007 concorrono ai benefici esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'art. 5 e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva Università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare le condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.

7. In deroga alla disposizione di cui al comma 5, prima parte, e di cui al comma 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, sia nell'ipotesi in cui in base ai predetti mutamenti e modifiche non otterrebbe il beneficio, sia nell'ipotesi in cui in base ai predetti mutamenti e modifiche otterrebbe un beneficio di importo ridotto.

8. Ai sensi dell'art. 4, co. 7, del D.P.C.M. 9.4.2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici A.A. 2007/2008 dovrà avvenire con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, dovrà essere approvata un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui all'art.4;
b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi dovranno essere approvate graduatorie di merito, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti; nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici; in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica;

qualora i tempi di iscrizione per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca (che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 224/1999) siano diversi, dovranno approvar-

si per detti studenti graduatorie differenziate, prevedendosi per le borse di studio un adeguato accantonamento di risorse rapportato alla percentuale di idonei ai benefici nell'Anno Accademico precedente rispetto al totale degli iscritti; analogamente, per il servizio abitativo, agli iscritti a tutti i corsi di dottorato di ricerca (inclusi quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 224/1999) nella compilazione della graduatorie verrà riservata una quota del 10% dei posti alloggio disponibili; qualora, dopo l'applicazione della riserva predetta, dovessero residuare dei posti all'interno della percentuale indicata, tali disponibilità vanno ricondotte alla percentuale non riservata.

9. Ai fini dell'accesso ai benefici sono definiti:

a) in sede: lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
b) pendolare: lo studente che si dichiari tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli Esu-Ardsu d'intesa con le Università;
c) fuori sede: lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
d) la definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli Esu-Ardsu, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

10. Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso di cui sopra al comma 9, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del Dpr 28.12.2000, n. 445.

Gli Esu-Ardsu e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, debbono controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti.

La verifica dell'autocertificazione prodotta verrà effettuata anche sulla base di un elenco ufficiale di Comuni di possibile residenza degli studenti, disponibile presso le Università e gli Esu-Ardsu.

A tal fine può essere utilizzato il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

Tali controlli debbono essere effettuati sia per gli studenti che hanno presentato l'autocertificazione nell'anno A.A. 2007/2008, sia per gli studenti che nell'A.A. 2007/2008 non erano tenuti a ripresentare l'autocertificazione ai sensi del comma 5, prima parte, e del comma 6 del presente articolo.

Nell'espletamento di tali controlli gli Esu-Ardsu e le Università possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

I controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

Ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 articolo 4, co. 6, e successive modifiche ed integrazioni, le Università e gli Esu-Ardsu procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

La Regione, a sua volta, si riserva di chiedere rapporti periodici alle Università ed agli Esu-Ardsu e ad effettuare controlli a campione.

Le Università e gli Esu-Ardsu, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa statale vigente ed alla Circolare interpretativa regionale "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni", di cui alla nota prot. n. 85185/44.02 dell'8.2.2006 della Direzione Regionale Istruzione.

11.I bandi per l'attribuzione dei benefici debbono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza.

I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi debbono essere stabiliti, continuando a differenziare i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli iscritti agli anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione delle graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.

12. Entro e non oltre il 31 dicembre 2007 è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della borsa di studio è erogata entro e non oltre il 30 giugno 2008.

13.Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite degli alloggi effettivamente a disposizione degli Esu-Ardsu.

14. Gli Esu-Ardsu possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla Legge n. 390/1991, art. 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

Art. 4

I criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al D.Lgs 31.3.1998, n .109 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 109/98, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero,

di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.

2. Ai fini della concessione di benefici di cui all'art.1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 art.1- bis, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai sensi del D.Lgs. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6500 Euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

4. Ai sensi del D.Lgs. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modifiche ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

5. Nel caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori.

6. Ai sensi del D.Lgs. 109/1998, art. 3, comma 2-bis, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli Indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50%.

7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto legge 28.6 1990, n. 168, art. 4, co.6, convertito con modificazione dalla legge 4.8.1990, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni.

8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. 109/1998, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del decreto - legge 28.6 1990, n. 168, art. 4, co.6, convertito con modificazione dalla legge 4.8.1990, n. 227 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Per l'accesso ai benefici di cui all'art.1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare € 18.248,85.

Ai sensi del D.Lgs. 109/98, art. 3, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di € 23.951,62.

Art. 5
I criteri per la determinazione del merito

1. Per l'accesso ai benefici, agli iscritti per la prima volta al primo anno di corso dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico non è richiesto alcun requisito di merito, il quale viene valutato ex - post così come stabilito al commi 4 e 5 del presente articolo.

2. Per l'accesso ai benefici, agli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica è richiesto il possesso di almeno 150 crediti riconosciuti. Il requisito di merito per l'accesso ai benefici è ulteriormente valutato ex - post così come stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.

3. Per l'accesso ai benefici agli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è richiesta unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata di borsa è corrisposta purché abbiano conseguito entro il 10 agosto 2008 n. 20 crediti riconosciuti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestrali, semestrali, moduli e n. 10 crediti per gli altri.

Per gli iscritti a tempo parziale, al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale), la seconda rata di borsa è corrisposta purchè abbiano conseguito entro il 10 agosto 2008 n. 10 crediti.

5. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2008, non abbiamo conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

La borsa è revocata agli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2008, non abbiamo conseguito almeno 10 crediti.

Gli Esu-Ardsu e le Università, in casi eccezionali e documentati, resi noti alla Regione, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti

alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente testo, debbono essere restituiti facendo riferimento alla tariffa intera e, per quanto riguarda la ristorazione, alla tariffa B di cui all'art. 12, co. 3, del presente provvedimento.

6. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di laurea di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono i seguenti:

- per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

7. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono:

- per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

8. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 6 e 7, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

9. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica sono i seguenti:

a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus di cui al comma 8, solo se maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

10. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

11.Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle Università.

12. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima della riforma di cui al D.M. n. 509/1999 in applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 30.04.1997 è richiesto il merito medio delle ultime tre coorti.

13. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea (triennale) di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno, 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il sesto anno, 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il settimo anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

14. I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea specialistica (ora magistrale),sono i seguenti:

- per il secondo anno, 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno, 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

15. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal D.M. n. 509/1999, ed indipendentemente dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle disposizioni dell'art. 13, co.2 del predetto D.M., secondo le quali le Università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici del D.S.U. da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultati dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai sensi del comma 12, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

16. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al comma 13 la Regione e le Università definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.

17.Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti dal presente articolo deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

Art. 6
Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali

1. La borsa di studio regionale è un beneficio attribuito per concorso:
- agli studenti iscritti ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del D.M. n. 509/1999;
- agli studenti iscritti ai corsi di laurea (anche a tempo parziale), ai corsi di laurea specialistica (anche a tempo parziale), ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione ed ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224 (per questi ultimi la borsa di studio va determinata nella misura di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo).

2. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi.

L'importo massimo delle borse di studio erogato in due rate semestrali, è stabilito, ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, co. 2 del D.P.C.M. 09.04.01 e dall'art. 5 della L.R. n. 15/1996, così come segue:

a) studenti fuori sede Euro 4.450,00;
b) studenti pendolari Euro 2.455,00;
c) studenti in sede Euro 1.678,00 + un pasto giornaliero gratuito;

3. Ai sensi dell'art. 9, co.5 del D.P.C.M. 9.4.2001 e dell'Accordo stipulato in data 5.10.2001 tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti, assicurando la Regione, attraverso gli Esu-Ardsu, il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto al corso di studi, l'importo minimo delle borse di studio per gli studenti fuori sede e per gli studenti pendolari, è il seguente:
- studenti fuori sede Euro 2.950,00 + alloggio
  Euro 2.350,00 + alloggio + un pasto giornaliero
  Euro 3.850,00 + un pasto giornaliero
- studente pendolare Euro 2.055,00 o l'eventuale importo superiore (sino ad un massimo di Euro 100) in caso di 1 pasto giornaliero

4. Ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.P.C.M. 09.04.2001, si demanda agli Esu-Ardsu l'eventuale ulteriore accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede vincitori di borsa, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Qualora l'accordo venga raggiunto, l'importo minimo della borsa di studio per lo studente fuori sede sarà il seguente:
- studente fuori sede Euro 1.750,00 + alloggio + 2 pasti giornalieri
  Euro 3.250,00 + 2 pasti giornalieri

5. Le Università verseranno agli Esu-Ardsu entro il 31.1.2008 il valore monetario dei servizi garantiti di cui sopra, così come segue:
- studente fuori sede Euro 1.500,00 in caso di solo alloggio
  Euro 2.100,00 in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero
  Euro 600,00 in caso di 1 pasto giornaliero
  (Euro 1.200,00 in caso di 2 pasti giornalieri)
  (Euro 2.700,00 in caso di alloggio + 2 pasti giornalieri nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo)
- studente pendolare Euro 400,00 o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore a Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero.

6. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 12.165,90).

Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a € 1.100,00=. per lo studente fuori sede e pendolare.

7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 5, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

8. In attuazione del comma 1 lettera d) dell'art. 7 della Legge n. 390/1991, gli studenti che beneficiano di altre borse di studio del Governo italiano, di altri governi o di altri enti pubblici e privati, non possono ottenere un importo complessivo delle provvidenze che superi i livelli massimi previsti dalle Regioni di € 258,23=. per gli studenti in sede, di € 516,46=. per gli studenti pendolari e di € 1.032,91=. per gli studenti fuori sede. A tal fine saranno ridotti corrispondentemente gli importi delle borse di studio.

Costituiscono eccezione le borse di studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

9. L'importo della borsa di studio degli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale) è il seguente:

a) studente fuori sede Euro 2.225,00;
b) studente pendolari Euro 1.227,50;
c) studente in sede Euro 839,00.

Ai suddetti studenti la borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento, previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 12.165,90). Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la borsa di studio non sia inferiore a Euro € 550,00 per lo studente a tempo parziale fuori sede e pendolare.

10. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio.

11.Gli Esu-Ardsu assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con

adeguata pubblicità per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le Associazioni degli Studenti, degli Inquilini e della proprietà.

Art. 7
I contributi per la mobilità internazionale

1. Compatibilmente con le risorse disponibili, possono beneficiare di contributi regionali per la mobilità internazionale per una sola volta per ciascun corso, gli studenti iscritti ai corsi attivati prima della riforma di cui al D.M. n. 509/1999, ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica, ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione, ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 224/1999, ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica ed ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale, secondo il seguente ordine di priorità:

I. studenti vincitori di borsa di studio regionale nell'A. A.2007/2008;
II. studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A.2007/2008 ;
III. studenti in possesso nell'A.A.2007/2008 dei requisiti di merito di cui all'art.5 del presente testo e di requisiti relativi alla condizione economica, non eccedenti il 40 % di quelli previsti dall'art.4 del presente testo.

2. Le risorse da destinarsi a tale scopo, disponibili sul capitolo n. 71208 dell'Uscita del Bilancio Regionale esercizio 2007, sono pari ad € 368.000,00 e verranno ripartite tra gli Atenei e gli Esu-Ardsu in base al numero degli studenti risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2007/2008.

3. Le risorse regionali per la mobilità internazionale - in attuazione di quanto previsto dal Programma triennale per il D.S.U. approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11.7.2001 e dall'art. 10 del D.P.C.M. 9.4.2001 - dovranno essere assegnate dagli Atenei e dagli Esu-Ardsu, previo avviso, agli studenti - secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente testo - che partecipino a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2007/2008 (sia programmi promossi dall'Unione europea, sia programmi anche non comunitari), a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva (per le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di Musica, a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento ai fini del curriculum studiorum).

4. Gli Atenei e gli Esu-Ardsu nell'avviso summenzionato dovranno indicare che:

a) l'assegnazione dell'integrazione regionale verrà effettuata per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2007/2008 secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente articolo;
b) per gli studenti vincitori di borsa di studio regionale nell'A. A. 2007/2008 e per gli studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2007/2008 l'importo dell'integrazione regionale sarà pari a € 500,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi; dall'importo dell'integrazione regionale concessa sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario;
c) in aggiunta all'integrazione di cui al summenzionato punto b) per gli studenti vincitori ed idonei summenzionati vi sarà il rimborso regionale delle spese di viaggio andata e ritorno sino a € 100 per i Paesi europei e sino a € 500,00 per i Paesi extraeuropei;
d) per gli studenti in possesso nell'A.A. 2007/2008 dei requisiti di merito di cui all'art. 5 del presente testo e di requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti il 40% di quelli previsti dall'art. 4 del presente testo, vi sarà unicamente l'integrazione regionale pari a € 125 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di 10 mesi;
e) la somma complessiva spettante agli studenti di cui ai punti b), c) e d) succitati verrà erogata in due rate :
   - una rata pari al 70% della somma complessiva prima dell'avvio del programma di mobilità o durante il programma di mobilità già avviato;
   - una rata finale pari al 30% della somma complessiva al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma;
f) nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma, la rata iniziale di cui al punto e) dovrà essere restituita dallo studente all'Università (se iscritto all'Università) o all'Esu-Ardsu (se iscritto ad altra Istituzione) e andrà ad accrescere il Fondo per la mobilità internazionale dell'Anno Accademico successivo.

5. Gli Atenei e gli Esu-Ardsu dovranno trasmettere alla Giunta regionale entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità:

a) certificazione della durata del periodo di permanenza all'estero per ciascun studente beneficiario dell'integrazione regionale per mobilità internazionale, redatta rispettivamente dagli Atenei, dalle Accademie di Belle Arti, dai Conservatori di Musica e dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, come previsto dall'art.1 0, co.2 del D.P.C.M. 9.4.2001;
b) relazione finale sintetica sugli esiti didattici (conseguimento o meno dei risultati previsti nel programma) redatta dalle Istituzioni di cui al punto A);
c) rendicontazione in merito all'utilizzo delle risorse regionali destinate alla mobilità internazionale degli studenti, con l'indicazione delle eventuali restituzioni da parte degli studenti, redatta dagli Atenei e dagli Esu-Ardsu.
d) Le risorse regionali per mobilità internazionale di cui al presente articolo non utilizzate per l'A.A. 2007/2008 dovranno essere destinate dagli Atenei e dagli Esu-Ardsu a borse di studio per l'A.A. 2007/2008.

7. La Regione e le Università offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.

Le Università assicurano il supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito degli stessi programmi.

8. Gli Esu-Ardsu che intendano destinare risorse proprie per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2007/2008, dovranno attenersi ai criteri e modalità di assegnazione di cui al presente articolo.

Art. 8
Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.

La determinazione degli Indicatori della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'art. 4 del presente testo.

2. Ai sensi del succitato art. 46, co. 5, del Dpr n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del Dpr 28.12.2000, n. 445.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'art. 4 ("Disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno") del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

3. Ai fini dell'accesso ai benefici gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

4. Gli Esu-Ardsu nella compilazione della graduatoria unica, senza alcuna differenziazione tra corsi, per l'accesso al servizio abitativo, degli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, stabiliscono sui posti alloggio messi a disposizione degli stessi nel bando di concorso (30 % dei posti disponibili) una riserva sino al massimo del 10% in favore degli studenti non appartenenti all'Unione europea.

Qualora la condizione economica (individuata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli Esu-Ardsu potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.

5. Gli Esu-Ardsu, esaurite le graduatorie degli studenti vincitori dei posti-alloggio (graduatoria delle matricole e graduatoria degli iscritti agli anni successivi) e, per gli studenti matricole non appartenenti all'Unione Europea, esaurita la riserva del 10% di cui sopra al punto 4, qualora sussista la mancata totale copertura dei posti-alloggio messi a concorso, potranno assegnare i posti-alloggio residui a studenti non appartenenti all'Unione Europea, in misura non eccedente il 10%, garantendo comunque con la predetta assegnazione il rispetto della percentuale di distribuzione dei posti-alloggio tra matricole ed iscritti agli anni successivi (rispettivamente 30% e 70%), dando priorità agli idonei.

6. Nella compilazione delle graduatorie riguardanti le borse di studio regionali, le Università e gli Esu-Ardsu riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, esclusivamente il 3% delle risorse regionali destinate complessivamente alle matricole (italiane, Ue ed extraUe). Qualora, esaurite le graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio iscritti agli anni successivi al primo (italiani, UE ed extraUe) e le graduatorie degli studenti matricole (italiani e Ue) ed una volta assegnato agli studenti matricole extraUe il 3% delle risorse loro riservate, residuino risorse del Fondo integrativo statale di cui all'art.16 della Legge statale n. 390/1991, tali risorse sono assegnate agli studenti idonei alla borsa di studio regionale matricole extraUe, con priorità agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea specialistica (ora magistrale) meritevoli, ovvero che abbiano ottenuto la borsa di studio regionale nell'ultimo anno del corso di Laurea (triennale).

7. Le Università e gli Esu-Ardsu, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

8. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 21.3.2002, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane: in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'art. 5, co.6 del presente testo. Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'art. 4.

9. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'art. 4.

Art. 9
Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap

1. La Regione e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle

risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.

2. Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.) pari o superiore al 66% iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. n.509/1999,la durata di concessione dei benefici di cui all'art.1 è pari al numero di anni di durata legale più 2, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

3. Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N), pari o superiore al 66%, che siano iscritti ai nuovi corsi, la durata di concessione dei benefici di cui all'art. 1 è:

- 9 semestri per i corsi di laurea;
- 7 semestri per i corsi di laurea specialistica;
- 15 semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

4. Ai fini dell'accesso al servizio abitativo, non si applica agli studenti portatori di handicap, con disabilità motoria o visiva, il criterio della distanza tra luogo di residenza e sede del corso di studi.

5. Anche in attuazione del comma 8 dell'art. 14 del D.P.CM. 9.4.2001, ai fini della valutazione della condizione economica dello studente portatore di handicap, il nucleo familiare viene convenzionalmente innalzato:

a) di due unità nel caso di studenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità compresa tra il 66 e l'80%;
b) di tre unità nel caso di studenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità superiore all'80%.

6. Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno.

Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.

Per gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap non idonei, gli Esu-Ardsu, in relazione alle risorse disponibili a bilancio, hanno la facoltà di prevedere:

a) o tariffe agevolate per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
b) o la gratuità per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
c) o interventi ad hoc.

7. In continuità con quanto già stabilito a partire dall'A.A. 1998/99 ed in attuazione dell'art. 14, comma 6, del D.P.C.M. 9.4.2001, agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo si applica la seguente particolare valutazione dei criteri di merito:

a) se la percentuale di invalidità è compresa tra il 66% e l'80%, viene simulata l'immatricolazione nell'anno successivo a quello reale;
b) se la percentuale di invalidità è superiore all'80%, viene simulata l'immatricolazione nei due anni successivi a quello reale.

8. Agli studenti portatori di handicap non si applicano:

- la disposizione che subordina l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti entro il 10 agosto, di cui all'art. 5, co.5 del presente testo;
- la disposizione sulla revoca della borsa di studio, di cui all'art. 5, co. 6 del presente testo.

9. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono:

a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c2) per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n. 144 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d2) per l'ultimo semestre per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

10. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono:

a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
a2) per il secondo anno per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
b1) per il terzo anno ,per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c1) per il quarto anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c2) per il quarto anno, per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

d1) per il quinto anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.152 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d2) per il quinto anno, per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.114 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
e1) per il sesto anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.196 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
e2) per il sesto anno, per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.147 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
f1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.240 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
f2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.180 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
g1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n. 288 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
g2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.216 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

11. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 9 e 10 lo studente portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66% potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
a1) n. 4 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
a2) n. 3 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%;
b1) n. 9 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
b2) n. 7 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%;
c1) n. 12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
c2) n. 9 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

12. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica sono:

a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.24 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100% n.18 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100% n.48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n. 96 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100% n.72 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus di cui al comma 11 solo se maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

13. Gli interventi della Regione e delle Università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o enti eroganti.

Art. 10
Gli interventi a favore degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta formazione artistica e musicale

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'art. 1 sono concessi agli iscritti ai corsi attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale (nel Veneto Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla condizione economica previsti all'art. 4 del presente testo.

3. Per gli anni successivi, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni.

Inoltre, le modalità per la valutazione del merito sono concordate direttamente tra gli Esu-Ardsu e le Istituzioni, sentita la Regione.

4. Agli studenti iscritti alle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le disposizioni sulla mobilità internazionale degli studenti, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea e per gli studenti portatori di handicap di cui al presente testo.

5. Le istituzioni per l'Alta Formazione artistica e musicale esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle Regione che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

Art. 11
Gli interventi a favore degli iscritti ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

1. Le disposizioni del presente testo si applicano anche agli studenti iscritti ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.

Art. 12
Tariffe dei servizi

1. Ex art. 2 della L.R. 7.4.1998, n. 8 il servizio di ristorazione è rivolto a tutti gli studenti delle Università, degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Accademie di Belle Arti e non Statali, dei corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica, dei corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale, con sede principale nel Veneto.

2. Tale servizio ex art. 3, co.3 della L.R. n. 8/1998 viene di norma erogato a tariffe differenziate in base a requisiti di merito e di condizione economica.

3. L'entità minima delle tariffe del servizio di ristorazione è la seguente:

A) tariffa di € 2,00=. per gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse (come previsto dall'art. 11, co. 4 del D.P.C.M. 9.4.2001) e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso contemporaneamente del requisito di reddito e del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;
B) tariffa di € 3,50=. per gli studenti iscritti al primo anno (esclusi gli idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse che accedono alla tariffa A) e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso dei requisiti di reddito o del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;
C) tariffa di € 4,50=. per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo non rientranti nelle tipologie di cui ai punti A) e B).

4. Previo accordo su base locale tra gli Esu-Ardsu, gli Atenei e le rappresentanze elettive degli studenti, le tariffe di cui al comma 3 del presente articolo potranno subire un incremento non superiore a € 0,50=.

5. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse, ai sensi dell'art. 11, co.4 del D.P.C.M. 9.4.2001 sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.

6. Ai sensi dell'art. 11, co. 5 de D.P.C.M. 9.4.2001 i borsisti delle Università e degli enti pubblici di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle Università.

7. Ai sensi dell'art. 26, co. 4 della L.R. n. 8/1998, al servizio di ristorazione possono accedere, alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università con le quali le rispettive le Aziende e Università si siano convenzionate, comprese le università partecipanti ai programmi di mobilità internazionale.

Gli studenti comunitari, in mobilità internazionale, ospiti degli Atenei veneti e delle altre Istituzioni di grado superiore accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera B) del presente articolo.

8. Al di fuori della previsione di cui ai precedenti punti 6) e 7) possono accedere al servizio di ristorazione, alle stesse condizioni degli studenti, esclusivamente coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU ai sensi della L.R. n. 15/1996.

9. Gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale), accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera C), del presente articolo.

10. Ai sensi dell'art. 26, co. 5 gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli Accordi tra le Aziende e le istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

11. La fruizione del servizio di ristorazione da parte di altri utenti può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.

12. L'entità delle tariffe mensili del servizio abitativo è la seguente:

Servizio abitativo	Tariffa intera	Tariffa ridotta
Stanza singola	Euro 130,00=.	50% della tariffa intera (Euro 65=.)
Stanza doppia	Euro 104,00=.	50% della tariffa intera (Euro 52=.)
Stanza tripla	Euro 81,00=.	50% della tariffa intera (Euro 40,50=.)

Le tariffe di cui sopra si riferiscono agli alloggi di tipologia minima standard.

La tariffa ridotta si applica agli studenti aventi i requisiti previsti dal presente testo per il concorso alle borse di studio.

La tariffa intera ai applica agli studenti beneficiari di borsa di studio per i quali sia stato monetizzato il servizio relativo.

13. Gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale) possono accedere al servizio abitativo, una volta esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa degli studenti "non idonei - fuori concorso".

Art. 13
Contributo sostitutivo del posto-alloggio

1. Gli Esu-Ardsu, qualora non vi siano posti-alloggio disponibili, possono erogare agli studenti aventi diritto un contributo sostitutivo del servizio abitativo.

2. L'ammontare del contributo, rapportato alla durata di fruizione dell'alloggio reperito autonomamente dallo studente avente diritto non potrà superare l'importo di € 1.500,00 su base annua.

Art. 14
Il fondo regionale per borse di studio

1. Il Fondo regionale per borse di studio A.A. 2007/2008 è costituito dal gettito della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario disciplinata dalla L.R. n. 15/1996 ed istituita dall'articolo 3, comma 20 e ss. della Legge statale n. 549/1995, da eventuali risorse regionali aggiuntive, eccedenti il gettito della predetta tassa, e dalla eventuale quota parte di Fondo integrativo assegnata dallo Stato ex art. 16 della Legge n. 390/1991.

2. Per l'A.A. 2007/2008, il 20% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 del presente articolo è destinata a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi (salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 3 comma 7 ultima parte del presente testo); il restante 80% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo (salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'art. 3, comma 7, del presente provvedimento).

3. Le risorse regionali aggiuntive per borse di studio, eccedenti il gettito della tassa regionale per il D.S.U., da destinarsi a borse di studio regionali per l'A.A. 2007/08, disponibili sul capitolo n. 71208 dell'Uscita del Bilancio regionale esercizio 2007 ammontano a € 1.472.000,00=. Tali risorse verranno destinate a borse di studio per l'A.A. 2007/08, a scorrimento delle graduatorie degli studenti risultati idonei nelle graduatorie 2007/2008, e verranno ripartite tra gli Atenei e gli Esu-Ardsu in base ai seguenti criteri:

A) 50% delle risorse aggiuntive in base al numero di studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio nelle graduatorie definitive A.A. 2007/2008 stilate dagli Atenei e dagli Esu-Ardsu;

B) 50% delle risorse aggiuntive in base al fabbisogno di risorse di cui necessita ciascun soggetto gestore degli interventi per assicurare la borsa di studio agli studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio nelle graduatorie definitive A.A. 2007/2008 di cui al punto A).

Al fine di individuare il numero degli studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, nonché l'ammontare del fabbisogno di cui ai precedenti punti A) e B) non verranno conteggiati eventuali fondi autonomi che i soggetti gestori degli interventi abbiano concretamente destinato all'erogazione di borse di studio.

4. L'eventuale quota parte di Fondo Integrativo assegnata dallo Stato alla Regione per borse di studio A.A. 2007/2008 ex art. 16 della L. n. 390/1991, verrà ripartita tra gli Atenei e gli Esu-Ardsu, in continuità con gli Anni Accademici precedenti, in base ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo, già utilizzati per il riparto delle risorse aggiuntive regionali per borse di studio A.A. 2007/2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1955 del 26 giugno 2007

Revoca Dgr 3664 del 28/11/2006 e previsione rifinanziamento intervento "Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale" del Comune di Portogruaro, nell'ambito del "Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale - interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree esterne della stazione ferroviaria di Portogruaro e della viabilità connessa al piano generale della mobilità nella Venezia Orientale nell'ambito del progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano di superficie".

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) Di revocare la Dgr 3664 del 28/11/2006 per le motivazioni esposte in premessa, attendendo, per il riutilizzo delle risorse di cui alla delibera CIPE 84/2000, pari a 2.706.234,15 € la conclusione della vicenda giudiziaria;

2) Di stabilire che al finanziamento, già previsto dalla sopra citata Dgr 3664/2006, dell'intervento "Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale" del Comune di Portogruaro, nell'ambito del "Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale - interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree esterne della stazione ferroviaria di Portogruaro e della viabilità connessa al piano generale della mobilità nella Venezia Orientale nell'ambito del progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano di superficie" si provvederà con successiva deliberazione a valere sulle disponibilità della delibera CIPE 35/2005, quota D.3 riserva per interventi in aree urbane.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1956 del 26 giugno 2007

Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. Approvazione elenco interventi e testo APQ per il potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali. Delibera CIPE n. 35 del 27/05/2005 quota D.3. Legge 23/12/1996, n. 662.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) Di approvare l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse stanziate dalla delibera CIPE 35/2005 per le aree urbane metropolitane a valere sul fondo aree sottoutilizzate 2005 - 2008 quota D.3 (Allegato A parte integrante della presente deliberazione);

2) Di approvare il testo dell' "Accordo di Programma Quadro per il potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali", (Allegato B parte integrante del presente provvedimento) per la conseguente sottoscrizione;

3) Di dare atto che gli oneri relativi al cofinanziamento regionale previsti dal presente provvedimento (art. 22 Legge

regionale 5/2000), pari a euro 677.588,19 faranno carico al capitolo n. 100345 "Cofinanziamento regionale di interventi previsti nei Patti Territoriali ed in altri strumenti di Programmazione negoziata e decentrata - L.R. 06/04/1999, n. 13" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007.

4) di demandare al Presidente della Giunta regionale, On. Dott. Giancarlo Galan, o ad un suo delegato, la sottoscrizione del predetto atto;

5) di indicare quale Soggetto responsabile dell'attuazione complessiva dell'APQ il Dirigente responsabile della Direzione Programmazione della Regione Veneto;

6) di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione - tramite la Direzione Programmazione - a tenere i necessari contatti con i Ministeri competenti allo scopo di perfezionare gli atti per la stipula dell'Accordo. Inoltre il Segretario Generale della Programmazione è incaricato di apportare ogni eventuale integrazione e modifica al testo allegato, anche su richiesta delle Amministrazioni Centrali senza che ciò, peraltro, comporti modifiche delle priorità degli interventi proposti dalla Regione.

Allegato B *(omissis)*

Allegato A

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - RIPARTO RISORSE AREE SOTTOUTILIZZATE - RISERVA PER INTERVENTI IN AREE URBANE

Elenco interventi con quadro finanziario (riepilogo risorse / fabbisogno)

Titolo Intervento	Costo complessivo	Copertura finanziaria	Descrizione copertura	Localizzazione
Riqualificazione urbana di Ariano nel Polesine.	803.197,38	**602.398,04**	**L.R. 5/2000 - es. 2007 - COF.REG.**	Ariano nel Polesine (RO)
		200.799,34	ALTRO PUBBLICO	
Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale" del Comune di Portogruaro, nell'ambito del "Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale - interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree esterne della stazione ferroviaria di Portogruaro e della viabilità connessa al piano generale della mobilità della Venezia Orientale nell'ambito del progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano di superfici.	2.706.234,15	**2.631.044,00**	**CIPE 35/05- Regioni centro nord**	Portogruaro (VE)
		75.190,15	**L.R. 5/2000 - es. 2007 - COF.REG.**	
Realizzazione di laboratori di ricerca all'interno della torre di Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia.	5.814.532,27	**1.500.000,00**	**CIPE 35/05- Regioni centro nord**	Venezia (VE)
		4.314.532,27	ALTRO PUBBLICO	
	9.323.963,80	**9.323.963,80**		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1957 del 26 giugno 2007

Autorizzazione alla permuta di alloggi tra l'Ater di Venezia ed il Comune di S. Donà di Piave con contestuale trasferimento del vincolo di destinazione.

[Edilizia abitativa]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare la permuta di n. 5 alloggi posti al primo piano del fabbricato ricavato dalla ristrutturazione ed ampliamento dell'ex Casa di Riposo di Viale Libertà con n. 5 alloggi siti in località Passerella su area d'intervento A.I.U. 9 del piano particolareggiato di Passerella, censita al foglio 71 mappali 541 e 544, con contestuale trasferimento del vincolo di destinazione gravante a seguito della concessione del contributo regionale attribuito con D.D.E.A. n. 462/1999.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1958 del 26 giugno 2007

Arch. Davide Miola. Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa in meri-

to alle iniziative della Regione del Veneto volte alla razionalizzazione delle sedi ad uso ufficio della Giunta regionale.
[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di affidare l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa senza alcun vincolo di subordinazione, come dettagliatamente specificato nell'allegato schema di contratto individuale, di cui al successivo punto 2) all'arch. Davide Miola per la durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;
2. di approvare l'allegato schema di contratto individuale, che allegato sotto la lettera B) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali alla stipula del contratto individuale di cui al precedente punto 2;
4. di impegnare, a titolo di compenso annuo, l'importo di € 48.000,00= sul capitolo di spesa n. 100562 del Bilancio di Previsione 2007, che presenta disponibilità;
5. di impegnare, per l'eventuale rimborso spese, l'importo di € 4.000,00= sul capitolo di spesa n. 100562 del Bilancio di Previsione 2007, che presenta disponibilità.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1961 del 26 giugno 2007

Contributi per la realizzazione di aree naturali protette di interesse locale - Esercizio 2005. Presa d'atto progetti esecutivi Comune di Tombolo (PD) e Comune di Danta di Cadore (BL). Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto che i progetti esecutivi presentati dal Comune di Tombolo (PD) e dal Comune di Danta di Cadore (BL) rispettano i requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2444 del 9 agosto 2005;
2. che l'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:
- il 40 % alla comunicazione ufficiale dell'avvio dell'azione;
- il 60% a saldo a presentazione della rendicontazione finale comprovata da apposita documentazione che certifichi la spesa effettivamente sostenuta (Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1963 del 26 giugno 2007

Indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la concertazione dei criteri generali relativi alla disciplina dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica, per la concertazione dei criteri generali relativi alla disciplina dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente, gli indirizzi contenuti nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1966 del 26 giugno 2007

Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio instaurato avanti il Consiglio di Stato da Pellizzari Angelo contro Regione Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1967 del 26 giugno 2007

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tar Veneto promosso da Mori Aldo contro la Regione del Veneto per l'annullamento del decreto Direzione Produzioni Agroalimentari n. 12 del 19 gennaio 2007.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1968 del 26 giugno 2007

Lodo arbitrale 15.02.2007 nel procedimento promosso da Regione Veneto contro Setten Davide Alcide, Setten Stefania e Setten Sabrina. Definizione della controversia.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1969 del 26 giugno 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Lazio proposto dai Comuni di Montebello Vicentino (VI), Altavilla Vicentina (VI) e Torri di Quartesolo (VI) contro CIPE, Ministero delle Infrastrutture e altri e nei confronti della Regione Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione del CIPE n. 94 in data 29.3.2006 di approvazione del progetto

preliminare del collegamento ferroviario AV/AC tratta Verona - Padova.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1970 del 26 giugno 2007

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Lazio proposto dal Comune di S. Bonifacio (VR) contro Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione del CIPE n. 94/2006 in data 29.3.2006 di approvazione del progetto preliminare del collegamento ferroviario AV/AC tratta Verona - Padova.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1971 del 26 giugno 2007

Protezione Civile: Attività inerenti il soggiorno del Santo Padre Benedetto XVI° a Lorenzago di Cadore (BL).
[Ospitalità e rappresentanza]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare l'attivazione di Organizzazioni di Volontari di Protezione Civile della Regione Veneto, per le attività di sicurezza conseguenti al soggiorno in Veneto di Sua Santità Benedetto XVI°, come meglio descritto nelle premesse, assegnando le squadre stesse al Sindaco di Lorenzago quale autorità di Protezione Civile sul territorio;
2. Di accettare la proposta formulata dalla Land Rover Italia S.p.A. di Roma, di assegnare in comodato d'uso gratuito n. 2 mezzi fuoristrada tipo Discovery III, con successiva possibilità di riscatto da parte regionale, per le attività di supporto al soggiorno del Pontefice in Veneto, prendendo temporaneamente in carico, indicativamente per tutto il mese di luglio p.v., le citate vetture, attraverso il competente Servizio di Protezione Civile della Regione Veneto;
3. Di incaricare la Segreteria Regionale ai Lavori Pubblici - Servizio di Protezione Civile della Regione del Veneto, di dare attuazione al presente provvedimento attraverso l'adozione dei necessari atti amministrativi.

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento deve essere versato sul **c/c postale n. 10259307** intestato a:
REGIONE VENETO - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.
L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento.
Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947 - 041 279 2836, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. **049** 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.**it**

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. **Emanuele** II, 2
tel. **0425** 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.**pavanello@libero.it**

TREVISO
Libreria Canova, via Calmaggiore, 31 - tel.**-fax** 0422 546 253

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B - tel.**-fax** 0438 22 680
e-mail: libreriacanova.**co@libero.it**

MONTEBELLUNA (TV)
Libreria Zanetti, via dei Martini, 2 - tel.**-fax** 0423 609 608
e-mail: info@libreriazanetti.**it**

VENEZIA
Libreria Goldoni, S. Marco 4742 - tel.-fax 041 522 2384
e-mail: info@libreriagoldoni.com

Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VERONA
Libreria Giuridica, via della Costa, 5
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464
e-mail: lgiuridica@virgilio.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. **0444** 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato in internet all'indirizzo http://bur.regione.veneto.it/BurvServices o dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30, presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Regionali per l'Informazione con sedi a:

BELLUNO piazza Mazzini, 21 - tel. **0437** 946 262
PADOVA passaggio Gaudenzio, 1 - tel. **049** 877 8163
ROVIGO viale della Pace, 1/D - tel. **0425** 411 811
TREVISO via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA via Locatelli, 1 - tel. 045 8676614-5
VICENZA Contra' Porti, 17 - tel. 0444 320 438

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

MODALITÀ

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla **Giunta Regionale - Bollettino ufficiale - Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia** (tel. 041 279 2900 - fax 041 279 2905 - e-mail: inserzioni.bur@regione.veneto.it), almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del numero per il quale si chiede l'inserzione. Per la trasmissione dei testi in forma elettronica si rinvia alla sezione sottostante "Tariffe".

La richiesta di pubblicazione deve riportare il codice fiscale e/o la partita IVA del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul **c/c postale n. 10259307** intestato a: **REGIONE VENETO - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 - 30123 VENEZIA**, con l'indicazione della relativa causale.

Tenuto conto dei termini di invio di cui sopra, gli avvisi, gli avvisi d'asta e di gara d'appalto, i bandi di concorso e di selezione a impieghi in enti pubblici dovranno prevedere una scadenza posteriore di almeno 15 giorni alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termine inferiore previsto da specifiche norme di legge.

Con l'occasione si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es.: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR). Non si darà corso alla pubblicazione delle inserzioni per le quali non saranno stati rispettati i termini minimi sopra indicati.

Le domande con cui si chiede l'inserzione nel Bollettino e i relativi testi e/o documenti da pubblicare devono essere prodotti con l'osservanza della tariffa allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642 e successivi in materia di "disciplina dell'imposta di bollo", salve le esenzioni di legge.

TARIFFE

Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga):

› Euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00 se il testo dell'inserzione è trasmesso solo su supporto cartaceo;
› Euro 25,00 più Iva 20% = euro 30,00 se il testo dell'inserzione è trasmesso anche via e-mail;
› Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe, gli importi sopra indicati sono raddoppiati.

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate per la pubblicazione integrale dello Statuto.

Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati, a condizione che il testo da pubblicare sia trasmesso anche in formato elettronico, è soggetta al pagamento del costo forfettario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 20 righe, sia trasmesso, almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino, oltre che su supporto cartaceo anche via e-mail e si limiti ad indicare i seguenti elementi: denominazione dell'ente, posti messi a concorso, requisiti di ammissione, termine di presentazione delle domande, calendario delle prove (se già fissato), indicazioni per richiesta di informazioni.

Lo schema redazionale da utilizzare obbligatoriamente è il seguente:

COMUNE DI ..... (PROVINCIA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per (numero) posti di (profilo) Categoria (A, B, C o D), Posizione (1, 2, 3, 4, 5 o 6)
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio)
Termine di presentazione delle domande: (Il termine deve essere di almeno 15 giorni successivo alla data di pubblicazione nel Bur).
Calendario delle prove:
- Prima prova scritta:
- Seconda prova scritta:
- Prova orale:
Per informazioni rivolgersi a:

L'e-mail contenente il testo della richiesta di pubblicazione e, quale allegato del messaggio, il testo dell'inserzione, deve essere trasmessa al seguente indirizzo: **inserzioni.bur@regione.veneto.it**

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: **Giunta Regionale - Bollettino ufficiale - Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia** (tel. 041 279 2900 - fax 041 279 2905 - e-mail: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00.

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. **041** 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.**regione.veneto.it/BurvServices** e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Franco Denti	**Abbonamenti**	Antonio Turrin
Responsabile di redazione	Toscana Pagan	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Collaboratori di redazione	Antonella Migliarese, Barbara Molin, Paolo Orsucci	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
		Referente Internet	Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Dott. **Antonio** Menetto

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **3,00**